



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 31
DEL 29 LUGLIO 2020

31

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2020, n. 093/Pres.

Declassificazione dei tratti di strada regionale S.R. TS 5 "di San Pelagio" nel Comune di Duino Aurisina (TS), dal km 1+305 all'area di pertinenza ferroviaria e da questa al km 1+660, e classificazione a strada regionale del tratto di nuova realizzazione.

pag. **6**

Decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali).

pag. **10**

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 095/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Fondazione "ComPA FVG - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione" - avente sede a Udine. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. **15**

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 096/Pres.

Art. 24 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 29 luglio 2009. Sostituzione componenti delegazione di parte pubblica del Comitato permanente regionale e del rispettivo Gruppo tecnico paritetico in tale ambito individuato.

pag. **24**

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

pag. **28**

Decreto del Direttore centrale attività produttive 16 luglio 2020, n. 1800

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.4.b "Strumento di fertilizzazione" nell'ambito dell'azione 1.4 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative spin-off della ricerca" - Aree di specializzazione "Agroalimentare", Filiere produttive strategiche, "Tecnologie marittime" e "Smart health" - Domande ammissibili a contributo a valere sul bando approvato con DGR 2134/2017 - Rettifica graduatoria del secondo scorrimento approvata con decreto del Direttore centrale n. 3169/PROTUR del 18/11/2019.

pag. **46**

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 17 luglio 2020, n. 2818/TERINF

LR 13/2020, art. 57, comma 2. Approvazione della quantificazione forfettaria del limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19 e degli schemi di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri.

pag. **52**

Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 17 luglio 2020, n. 1280

DM 332/1999 - Primo aggiornamento per il 2020 dell'elenco regionale dei soggetti erogatori dei dispositivi protesici con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

pag. **81**

Decreto del Direttore sostituto del Servizio competitività sistema agro alimentare 14 luglio 2020, n. 5184

Proroga termini di presentazione delle domande di sostegno per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1. Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Macchinari e attrezzature.

pag. **106**

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 16 luglio 2020, n. 18665

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO annualità 2018. Programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Approvazione Addendum all'avviso pubblico emesso con decreto n.2274/LAVFORU del 14/03/2019.

pag. **107**

Decreto del Direttore del Servizio formazione 15 luglio 2020, n. 18621/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico 41/18 - "Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate" approvato con decreto n. 7681/LAVFORU del 02/07/2019. Approvazione esito valutazione - Sportello di maggio 2020 e contestuale prenotazione fondi.

pag. **115**

Decreto del Direttore del Servizio formazione 15 luglio 2020, n. 18646

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico n. 36/18 - Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni approvate con decreto n. 962/LAVFORU del 07/02/2020. Approvazione delle proposte di operazione (nuovi prototipi).

pag. **118**

Decreto del Direttore del Servizio formazione 17 luglio 2020, n. 18719

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico n. 36/18 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e formazione professionale (FORIEFP). Ricognizione delle edizioni corsuali.

pag. **121**

Decreto del Direttore del Servizio formazione 17 luglio 2020, n. 18750

Legge regionale 22/2007, art. 6. Attività formativa erogata a titolo gratuito a persone con disabilità. Modifica avviso ed approvazione testo coordinato.

pag. **124**

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 luglio 2020, n. 18542

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione - PPO 2018 - Programma specifico n. 9/18 - "Catalogo regionale dell'offerta orientativa". Esito valutazione prototipi presentati da A.T. EFFE.PI Orientamento 2019-2021 (En.A.I.P. FVG).

pag. **132**

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 15 luglio 2020, n. 18567

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni

- PPO - Annualità 2020. Programma specifico 105/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogazione della formazione a distanza con riferimento alle attività rivolte agli adulti. Emergenza da COVID-19. Emanazione dell'avviso per la presentazione delle operazioni.

pag. **136**

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 16 luglio 2020, n. 18684

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione - Programma Specifico n. 67/17 - "Attivagiovani". Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET-Attivagiovani, emanato con decreto n. 8458 LAVFORU/2017. Approvazione della graduatoria relativa alle operazioni presentate entro il 30 giugno 2020.

pag. **154**

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 19 luglio 2020, n. 18763

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019 - Programma specifico 89bis/19 - Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca. Approvazione operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - scadenza 30 giugno 2020.

pag. **158**

Decreto del Direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento 17 luglio 2020, n. 2852

Proroga del termine relativo ai controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ad esclusione degli impianti ricompresi nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II del DLgs. 152/2006.

pag. **162**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 895

Piano regionale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

pag. **165**

Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2020, n. 1117

L 238/2016, art. 39, comma 3 - Sospensione dell'iscrizione dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco" per le campagne vitivinicole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

pag. **198**

Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2020, n. 1118

Sospensione dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla DOC "Prosecco" per le campagne viticole 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per le superfici vitate a varietà Pinot nero piantate o innestate sul territorio regionale successivamente al 31 luglio 2020.

pag. **199**

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste

Comune di Premariacco. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **201**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **201**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.

pag. **202**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **202**

Errata corrige - Decreto del Vicepresidente, Assessore delegato alla Protezione civile 13 luglio 2020, n. 932/PC

LR 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Adozione modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, ad esclusione del settore agricolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, interessati all'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017. Pubblicato sul BUR n. 30 del 22 luglio 2020. Correzione di errore materiale.

pag. **204**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante di livello comunale n. 41 al PRGC - Integrazione dell'art. 19.2 delle norme di attuazione, ambito della zona "Aria" n. 16/A del torrente Torre.

pag. **205**

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante di livello comunale n. 42 al PRGC relativa alla zona omogenea "S1", destinata a spettacoli e manifestazioni all'aperto in Ribis.

pag. **205**

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 71 al PRGC.

pag. **206**

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 72 al PRGC.

pag. **206**

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione variante n. 73 al PRGC.

pag. **206**

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso adozione variante n. 74 al PRGC.

pag. **207**

Comune di Trieste - Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati - Servizio gestione patrimonio immobiliare - PO Gestione straordinaria patrimonio immobiliare

Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell'art. 46 C.d.N. - Determinazione della PO Gestione straordinaria patrimonio immobiliare n. 1970/2020.

pag. **207**

Comune di Trieste

Avviso ex art. 14, comma I, DLgs. 152/06 e s.m.i. Valutazione ambientale strategica della variante relativa al collegamento tra la SS 202 EX GVT ed il comprensorio ospedaliero di Cattinara. Consultazione.

pag. **208**

Comune di Valvasone Arzene (PN)

Avviso di adozione del progetto di fattibilità tecnica economica dei lavori di "Riquilificazione degli ambiti immediatamente esterni al centro storico - ambito di via Regina Margherita e via Trento" e di contestuale reiterazione (rinnovazione) dei vincoli preordinati all'esproprio apposti con variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale dell'ex Comune di Valvasone.

pag. **209**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

20_31_1_DPR_93_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2020, n. 093/Pres.

Declassificazione dei tratti di strada regionale S.R. TS 5 “di San Pelagio” nel Comune di Duino Aurisina (TS), dal km 1+305 all’area di pertinenza ferroviaria e da questa al km 1+660, e classificazione a strada regionale del tratto di nuova realizzazione.

IL PRESIDENTE

VISTI l’articolo 2, commi 5, 6, 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione), che definiscono e disciplinano la classificazione, declassificazione e i passaggi di proprietà delle strade, e richiamata in particolare l’attribuzione alle regioni delle competenze relative alla classificazione amministrativa delle strade non statali;

VISTO il comma 4 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’articolo 226 del Codice;

VISTI altresì il comma 5 e il comma 6 dell’articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l’articolo 3, comma 3 del Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all’articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;

RICHIAMATE le corrispondenti norme della disciplina regionale in materia di classificazione delle strade, contenute negli articoli da 62 a 62 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, ed in particolare:

- l’articolo 62 bis per cui la classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell’Assessore competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati, mentre la classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente o dell’Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio comunale;

- l’articolo 62 ter per cui alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza, e che il medesimo atto determina la nuova classificazione della strada o del tronco;

- l’articolo 62 quater della citata legge regionale 23/2007 per cui l’assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, ai sensi del

quale è stata costituita la Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., società in house a capitale interamente regionale, per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità di interesse regionale, ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111;

RILEVATO che, in attuazione degli articoli 32 e 61 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 di "Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", con effetto dall'1 luglio 2016, è stata trasferita alla Regione la proprietà delle strade provinciali;

RILEVATO altresì che in attuazione della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni regionali in materia di viabilità provinciale, oggi ricompresa nell'ambito della viabilità regionale, sono state conferite alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lett. i) dell'allegato A di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive modificazioni ed integrazioni (Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali), il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione cura la classificazione delle strade regionali e della viabilità acquisita dalle Province;

RILEVATO che nella rete delle strade ex provinciali sopra menzionata è ricompresa la ex S.P. 5, oggi S.R. TS 5 "di San Pelagio", con capisaldi iniziale in località Aurisina (km 0,000) e finale in località San Pelagio (km 4,010);

ATTESO che con deliberazione n. 67 del 16 ottobre 2007 il Consiglio comunale del Comune di Duino Aurisina approvava la variante n. 24-25 al PRGC che includeva l'opera denominata "S.P. n. 5 di San Pelagio. Soppressione del passaggio a livello alla progr. Km 16+837,50 della linea F.S. Trieste C.le - Villa Opicina";

CONSIDERATO che con accordo del 30 agosto 2010 la Provincia di Trieste, il Comune di Duino Aurisina e R.F.I. S.p.A. concordavano l'attuazione di un programma di soppressione del citato passaggio a livello, ricadente nel Comune lungo la ex S.P. 5, mediante la realizzazione di un cavalcavia ferroviario da realizzarsi a cura della Provincia;

RILEVATO che ai sensi del medesimo accordo, articolo 10, è stato previsto che i relitti stradali derivanti dall'esecuzione della nuova viabilità saranno classificati di competenza comunale;

VISTA la nota prot. n. 14369 del 20 marzo 2019, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN 18690-A del 22 marzo 2019, con cui la competente Divisione esercizio strade regionali locali-Ambito territoriale di Trieste di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha comunicato che:

- è divenuto efficace il collaudo definitivo dell'opera in argomento e che la stessa ha previsto la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità provinciale, ora regionale;

- si deve procedere alla cessione al Comune dei relitti stradali derivanti dall'esecuzione del nuovo tratto, previa declassificazione degli stessi, secondo lo schema planimetrico allegato;

VISTA la nota prot. n. 19710 del 2 ottobre 2019, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN 59789/A del 4 ottobre 2019, del Comune di Duino Aurisina di trasmissione del verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 13 maggio 2019 con cui, vista la citata nota di Friuli Venezia Giulia Strade e visto lo Statuto comunale, si acconsente alla presa in carico dei due tratti di strada dimessi conseguentemente alla realizzazione del cavalcavia, secondo lo schema planimetrico allegato a detta nota;

PRESO ATTO che i due tratti di strada dimessi interessano parzialmente le due particelle catastali n. 3734 e 3735, iscritte al C.C. di Aurisina, Sezione A, Foglio 5;

RITENUTO di condividere i contenuti della citata nota di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., il relativo schema planimetrico di declassificazione e cessione dei tratti dimessi, così come condiviso dalla richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 13 maggio 2019, nonché di procedere alla classificazione del nuovo tratto stradale realizzato;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto e secondo lo schema della planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, si deve procedere alla declassificazione dei due tratti di strada regionali ricompresi tra i km 1+305 e km 1+660 del precedente itinerario della S.R. TS 5 "di San Pelagio" nel Comune di Duino Aurisina (TS), riclassificandoli a strade comunali e, contestualmente, alla classificazione a strada regionale del nuovo tratto realizzato, di circa 300 m, che si sviluppa dal km 1+305, con medesima denominazione;

DECRETA

1. Di declassificare i due tratti di strada regionale S.R. TS 5 "di San Pelagio" nel Comune di Duino Aurisina (TS), dal km 1+305 all'area di pertinenza ferroviaria e da questa al km 1+660, e classificarli strade comunali.
2. Di classificare a strada regionale, con la denominazione di S.R. TS 5 "di San Pelagio", il tratto di nuova realizzazione, di circa 300 m, che a partire dal km 1+305 si sviluppa in cavalcavia sopra la linea ferroviaria.
3. Le classificazioni e declassificazioni di cui ai punti precedenti sono graficamente rappresentate nella


planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

4. Di disporre che le aree stradali di cui al punto 1., comprensive di tutte le relative aree di pertinenza, siano conseguentemente cedute al Comune e consegnate dall'attuale gestore Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con apposito verbale da formalizzarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

5. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

6. Il Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, della Direzione centrale infrastrutture e territorio, è incaricato dell'esecuzione del presente atto.

FEDRIGA



Declassificazione dei tratti di strada regionale S.R. TS 5 "di San Pelagio" nel Comune di Duino Aurisina (TS), dal km 1+305 all'area di pertinenza ferroviaria e da questa al km 1+660, e classificazione a strada regionale del tratto di nuova realizzazione.

Allegato planimetrico di individuazione delle tratte di competenza

sistema di riferimento CTRN:
sistema geodetico nazionale RDN2008-TM33

scala:
1:2.000

legenda:

— Tratti di strada regionale S.R. TS 5 "di San Pelagio" dismessi da declassificare, dal km 1+305 all'area di pertinenza ferroviaria e da questa al km 1+660, e classificare a strade comunali. Competenza Comune di Duino Aurisina (TS).

— Tratto di nuova realizzazione di circa 300 m da classificare a strada regionale S.R. TS 5 "di San Pelagio". Competenza Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

— S.R. TS 5 "di San Pelagio". Competenza Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRICA

20_31_1_DPR_94_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2020, n. 094/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 e successive modificazioni, concernente "Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali";

VISTO in particolare l'articolo 8 della citata legge regionale 36/2017 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore del CAI FVG per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel Programma di cui all'articolo 7;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale in precedenza citata, il Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia, per l'anno successivo contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione con indicazione delle fonti di finanziamento attivate e da attivare;

RILEVATO che l'articolo 8, comma 2, della legge regionale 36/2017 prevede, fra l'altro, che con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sopra citati;

RITENUTO, pertanto, di dare attuazione all'articolo 8, comma 2, della citata legge regionale 36/2017 con l'adozione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge regionale;

VISTO il testo del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali)" e ritenuto di emanarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 26 giugno 2020 n. 944;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali).

- Art. 1 finalità
- Art. 2 soggetto beneficiario
- Art. 3 iniziative finanziabili
- Art. 4 modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 5 spese ammissibili
- Art. 6 misura del contributo
- Art. 7 modalità di concessione e di erogazione del contributo
- Art. 8 rendicontazione
- Art. 9 annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 10 disposizioni di rinvio
- Art. 11 norma transitoria
- Art. 12 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia - CAI FVG - e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), per la realizzazione di iniziative e attività indicate nel "Programma regionale delle iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia".

Art. 2 soggetto beneficiario

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi al Comitato direttivo regionale Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito "CAI FVG", come definito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 36/2017.

Art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative di cui alla legge regionale 36/2017, articolo 7, comma 2 come di seguito elencate:
 - a) l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, escluse le attività didattiche destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche;
 - b) organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, nonché per la formazione dei relativi istruttori;
 - c) iniziative di prevenzione degli infortuni in montagna, e prestazione di consulenze tecniche per l'individuazione di criteri tecnici da adottare nella realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali e degli itinerari speleologici;

- d) attività di formazione e aggiornamento dell'Elenco delle strutture alpine regionali previste dall'articolo 4, della legge regionale 36/2017 (di seguito Elenco);
- e) manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali inserite nell'Elenco delle strutture alpine regionali di cui alla lettera d);
- f) realizzazione e manutenzione delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, anche con eventuale indicazione del costo forfettario, distintamente determinato per i sentieri e per gli itinerari ciclo escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi;
- g) ammodernamento e arredamento delle strutture alpine regionali;
- h) prestazione di consulenza nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio della regione.

Art. 4 modalità e termini di presentazione della domanda

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 7 della legge regionale 36/2017 il CAI FVG, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta domanda di concessione dei contributi alla competente Direzione centrale attività produttive – Servizio turismo – sede di Trieste - via Trento 2, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.
2. La domanda contiene la descrizione dettagliata delle singole iniziative da realizzare e un preventivo di spesa per la loro realizzazione, con l'indicazione relativa alle spese correnti, e alle spese d'investimento.

Art. 5 spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative previste all'articolo 3 sono ammissibili le seguenti spese, da sostenersi nel corso dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda:
 - a) rimborsi ai volontari impiegati per la realizzazione delle iniziative;
 - b) costi per prestazioni scientifiche e didattiche;
 - c) costi per consulenze tecniche e per corsi di formazione e aggiornamento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche nonché per la formazione dei relativi istruttori;
 - d) costi per consulenze tecniche nell'ambito dell'attività cartografica e di elaborazione dati finalizzati alla conoscenza e alla pianificazione delle risorse del territorio regionale;
 - e) costi per realizzazione e manutenzione, compresa la segnaletica, delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali e/o inserite nell'Elenco;
 - f) costi per noleggio mezzi di trasporto e attrezzatura necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
 - g) costi per noleggio sale;
 - h) costi per l'ammodernamento e per l'acquisto di arredi e attrezzature delle strutture alpine regionali nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali;
 - i) costi per l'acquisto, la realizzazione e la stampa di materiale promozionale e informativo;
 - j) costi relativi alla gestione e manutenzione del sito web del CAI FVG;
 - k) polizze assicurative inerenti all'iniziativa;
 - l) materiale di consumo inerenti alle attività di funzionamento degli uffici.
2. In alternativa alle normali modalità di documentazione della spesa, la quantificazione delle spese di cui alla lettera e), può essere effettuata con l'indicazione del costo forfettario, computando la lunghezza (espressa in chilometri lineari) di sviluppo effettivo dei tratti di sentiero interessati dall'intervento. I costi forfettari sono definiti da apposita convenzione di durata triennale, da stipularsi tra Regione Friuli Venezia Giulia e CAI FVG, che tiene conto del costo relativo all'uso o noleggio dell'attrezzatura e dei materiali di consumo necessari nonché della quota parte relativa al rimborso spese giornaliero, a completo ristoro dei costi relativi a pasto, assicurazione, usura equipaggiamento individuale.

Art. 6 misura del contributo

1. L'ammontare dei contributi è determinato in misura pari al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, nell'ambito della programmazione delle risorse economiche e finanziarie stabilita dal Bilancio finanziario gestionale.

Art. 7 modalità di concessione e di erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda previsto all'articolo 4, comma 1.
2. Su richiesta del beneficiario, il decreto di concessione dispone l'erogazione in via anticipata, fino al 70% del contributo concesso.

Art. 8 rendicontazione

1. Il beneficiario del contributo presenta la rendicontazione della spesa sostenuta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo.
2. Sono ammesse fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la natura dei beni/servizi acquistati. Le fatture o ricevute devono essere intestate a CAI FVG o alle proprie sezioni che provvedono anche al pagamento delle stesse.
3. I titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione dovranno essere conservati, presso gli uffici del beneficiario, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di presentazione della rendicontazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
4. I lavori eseguiti dai volontari vanno documentati da precise e singole dichiarazioni che attestino il loro svolgimento, in conformità alle normative fiscali in vigore, nonché specificate puntualmente nelle voci per i rimborsi previsti all'articolo 5, comma 1, lettera e).
5. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario del contributo e presentata prima della scadenza del termine medesimo.
6. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque ammissibili a rendiconto le spese previste all'articolo 6 sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente in relazione agli obiettivi indicati del programma previsto dall'articolo 7 della legge regionale 36/2017.
7. È consentita, in sede di rendicontazione, la compensazione tra le singole voci di spesa, fino al raggiungimento dell'ammontare del contributo concesso.
8. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al contributo, il contributo è rideterminato.

Art. 9 annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 8, comma 3,

ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente.

3. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato qualora l'attività realizzata si discosti significativamente da quanto previsto nella domanda di contributo.
4. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. L'Ufficio competente emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 10 disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 36/2017.

Art. 11 norma transitoria

1. Per l'anno 2020 la domanda di finanziamento è presentata entro il 30 settembre 2020.

Art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

20_31_1_DPR_95_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 095/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 7. Fondazione "ComPA FVG - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione" - avente sede a Udine. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 24 giugno 2020, con cui il Presidente della Fondazione "ComPA FVG - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione", avente sede a Udine, ha chiesto l'approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della predetta Fondazione, costituita a seguito di trasformazione dell'Associazione "Compa FVG - centro di competenza per la pubblica amministrazione", avente sede a Udine;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria del 20 dicembre 2019, a rogito della dott.ssa Maria Francesca Arcidiacono, notaio in Gorizia, rep. n. 17507, racc. n. 8331, registrato a Gorizia il 13 gennaio 2020 al n. 64 Serie 1T nel quale viene deliberata la trasformazione dell'Associazione non riconosciuta "Compa FVG - centro di competenza per la pubblica amministrazione" nella Fondazione "ComPA FVG - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione";

VISTA la dichiarazione da parte dell'Associazione "Compa FVG - centro di competenza per la pubblica amministrazione", dell'avvenuta comunicazione ai creditori, entro trenta giorni dall'assemblea straordinaria tenutasi il 20 dicembre 2019, della decisione di trasformazione;

VISTA, altresì, la dichiarazione da parte della suddetta Associazione di assenza di opposizione da parte dei creditori nel termine di novanta giorni dalla data dell'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2019;

PRESO atto quindi dell'assenza di impedimenti o del verificarsi di una delle ipotesi previste dall'articolo 2500 novies, I comma c.c.;

VISTA l'assenza di rilievi da parte della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione competente per la vigilanza ai sensi della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39 articolo 46;

VISTA la consistenza patrimoniale della Fondazione nonché l'impegno preso da parte dell'ente fondatore di contribuire per il primo quinquennio a rinforzare le entrate fondazionali e ritenuti entrambi gli aspetti adeguati al perseguimento degli scopi dell'ente;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto di trasformazione e dello statuto della predetta Fondazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Fondazione come istituzione nel settore della funzione pubblica;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato lo statuto della Fondazione "ComPA FVG - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione", avente sede a Udine, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
COMPA FVG - CENTRO DI COMPETENZA ANCI FVG PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - UDINE**

- Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata
- Art. 2 Finalità e obiettivi
- Art. 3 Attività
- Art. 4 Membri della Fondazione
- Art. 5 Partecipanti della Fondazione
- Art. 6 Prerogative dei partecipanti
- Art. 7 Esclusione e recesso
- Art. 8 Organi della Fondazione
- Art. 9 Composizione e competenze del Consiglio di amministrazione
- Art. 10 Funzionamento del Consiglio di amministrazione
- Art. 11 Nomina e competenze del Presidente
- Art. 12 Nomina e competenze del Direttore
- Art. 13 Composizione e competenze dell'Organo di controllo
- Art. 14 Composizione e competenze del Comitato di indirizzo scientifico
- Art. 15 Collegio dei Partecipanti
- Art. 16 Compensi e rimborsi
- Art. 17 Obblighi di comunicazione
- Art. 18 Patrimonio
- Art. 19 Entrate
- Art. 20 Esercizio finanziario
- Art. 21 Scioglimento
- Art. 22 Vigilanza
- Art. 23 Clausola arbitrale
- Art. 24 Rinvio
- Art. 25 Norma finale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita la Fondazione denominata “*ComPA FVG – centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione*” (di seguito “*Fondazione*”).
2. La Fondazione ha sede in Udine presso la sede di ANCI FVG.
3. Delegazioni e uffici possono essere costituiti, all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto agli scopi della Fondazione, attività culturali, relazionali e di scambio informativo.
4. La Fondazione non ha fine di lucro, non distribuisce utili e si ispira ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.
5. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2

Finalità e obiettivi

1. La Fondazione si propone come:
 - centro di competenza di riferimento per il Sistema delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, e in un’ottica di razionalizzazione e integrazione degli interventi anche per gli altri soggetti pubblici e privati che con essa si relazionano, per supportarlo nell’attivazione e sviluppo di processi di crescita dei territori, di innovazione, di riforma, di miglioramento organizzativo, di gestione dei servizi e di sviluppo delle relative competenze professionali;
 - ente strumentale di ANCI FVG per il perseguimento delle finalità istituzionali di ANCI FVG e delle prerogative ad essa assegnate dalla normativa regionale;
 - sistema di formazione, aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale dell’amministrazione pubblica e di sviluppo delle rispettive organizzazioni, anche in relazione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonché a processi di

preparazione e di accesso al pubblico impiego.

2. A tal fine la Fondazione promuove e sviluppa attività di ricerca, analisi, progettazione, sperimentazione, gestione e accompagnamento finalizzate all'implementazione delle migliori pratiche di sviluppo e governance dei territori e delle organizzazioni, al miglioramento e sviluppo delle organizzazioni, alla gestione di servizi, alla valorizzazione delle competenze del personale, all'attivazione di iniziative per il confronto con le migliori esperienze nazionali ed internazionali.

Articolo 3

Attività

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, la Fondazione può tra l'altro:
 - a) essere soggetto attuatore dei programmi previsti da accordi, convenzioni e protocolli di intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ANCI FVG finalizzati a supportare il Sistema delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia nei processi di innovazione, cambiamento, riforma e riorganizzazione;
 - b) erogare servizi informativi, formativi, di supporto e operativi, nonché per l'accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta, miglioramento organizzativo e comunicazione istituzionale agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - c) promuovere e realizzare attività di analisi e ricerca riguardante i fabbisogni del sistema delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini;
 - d) promuovere e organizzare iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni;
 - e) organizzare percorsi di formazione ed aggiornamento per gli amministratori e il personale delle amministrazioni pubbliche e per altri soggetti terzi pubblici e privati che con essa si relazionano;
 - f) promuovere e realizzare iniziative correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale;
 - g) erogare premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi inerenti i propri scopi istituzionali;
 - h) svolgere attività di consulenza e di assistenza a favore delle amministrazioni pubbliche;
 - i) stipulare accordi e convenzioni con i soggetti facenti parte a vario titolo del Sistema delle Autonomie locali finalizzati allo sviluppo della comunità dei formatori pubblici e ai centri di competenza tematici, mettendo a sistema le migliori competenze professionali dell'amministrazione pubblica;
 - j) realizzare studi, ricerche e progetti di innovazione collegati alle amministrazioni pubbliche;
 - k) stimolare la conoscenza, diffusione e applicazione delle migliori pratiche organizzative e gestionali attraverso lo sviluppo e realizzazione di progetti, prodotti e servizi;
 - l) stimolare la conoscenza, diffusione e applicazione delle migliori esperienze e policy di sviluppo territoriale;
 - m) promuovere la conoscenza, sviluppo e utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi di lavoro e ai servizi al cittadino e alle imprese;
 - n) realizzare e distribuire direttamente o attraverso contratti e convenzioni prodotti e sussidi necessari alle attività di informazione, di formazione, di ricerca e di diffusione dei risultati;
 - o) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
 - p) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:
 - a) stipulare ogni atto e/o contratto, tra cui, senza escluderne altri, quelli relativi alla compravendita di immobili, in proprietà o a titolo di qualsiasi altro diritto reale;
 - b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con altre amministrazioni pubbliche ovvero, ove consentito, con altri soggetti privati;
 - c) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri;
 - d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - e) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 4

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono in:
 - a) Fondatore, l'ANCI FVG;
 - b) Partecipanti.

Articolo 5

Partecipanti della Fondazione

1. Previa accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di amministrazione, acquisiscono la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a rispettarne lo Statuto e contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo di tempo per il quale il versamento è regolarmente effettuato.
3. Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con proprio regolamento, i requisiti di ammissione del Partecipante.

Articolo 6

Prerogative dei Partecipanti

1. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, e partecipare alle iniziative dell'ente alle quali sono invitati.
2. I Partecipanti compongono il Collegio dei Partecipanti, di cui all'articolo 15.

Articolo 7

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei propri componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.
4. In caso di esclusione o recesso non è ammessa la ripetibilità dei versamenti effettuati dai Partecipanti.

Articolo 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Organo di controllo;
 - d) il Comitato di indirizzo scientifico;
 - e) il Collegio dei Partecipanti.
2. Gli organi della Fondazione durano in carica 5 (cinque) anni tranne l'Organo di controllo la cui durata rispetta quanto previsto dall'art. 2400 del codice civile. Il componente nominato prima della

scadenza resta in carica fino a tale scadenza. Gli organi della Fondazione restano in carica fino all'insediamento di quelli successivi, fatti salvi eventuali limiti di legge in tema di prorogatio.

Articolo 9

Composizione e competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri con la seguente composizione:
 - a. dal Presidente di ANCI FVG o suo delegato scelto tra gli organi di governo di ANCI FVG;
 - b. dal Segretario Generale di ANCI FVG;
 - c. da 2 (due) a 4 (quattro) membri designati da ANCI FVG, scelti tra gli organi di governo di ANCI FVG;
 - d. dall'Assessore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, competente in materia di Enti locali o suo delegato.
2. Nel caso in cui un componente del Consiglio di amministrazione cessi dalla carica ricoperta in ANCI FVG decade dalla carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione.
3. Il Consiglio è l'organo di amministrazione cui spetta determinare gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verificare i risultati della gestione amministrativa.
4. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:
 - a) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con i più ampi poteri, senza limitazioni; ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione delle finalità della Fondazione e per promuoverne l'incremento;
 - b) predisporre gli indirizzi programmatici con gli eventuali piani annuali e pluriennali di attuazione dei fini statutari;
 - c) deliberare l'assunzione dei dipendenti e l'incarico ai collaboratori determinandone la retribuzione;
 - d) predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione e degli organismi nell'ambito di questa istituiti;
 - e) redigere ed approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno e quello consuntivo entro il mese di aprile dell'anno seguente;
 - f) determinare, anche a cadenza annuale, l'ammontare del contributo che i Partecipanti devono versare per acquisire o mantenere tale qualifica;
 - g) nominare il Direttore, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
 - h) nominare i revisori e stabilire il relativo compenso;
 - i) stabilire l'indennità o il gettone degli amministratori e dei componenti del Comitato di indirizzo scientifico;
 - j) approvare le modifiche al presente Statuto;
 - k) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la evoluzione del patrimonio, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - l) designare i componenti del Comitato di indirizzo scientifico;
 - m) deliberare in merito all'ammissione, esclusione e recesso dei Partecipanti.

Articolo 10

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare, rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio annuale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno 3 (tre) componenti: in questo caso, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ai componenti del Consiglio di amministrazione, all'Organo di controllo e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza, la comunicazione può essere effettuata, con le medesime modalità, ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.
4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio

di amministrazione. L'Organo di controllo e il Direttore partecipano senza diritto di voto e la loro assenza non pregiudica la validità della riunione.

5. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, a propri componenti nonché nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
7. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Articolo 11

Nomina e competenze del Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Presidente di ANCI FVG o un suo delegato scelto tra gli organi di governo di ANCI FVG.
2. Nel caso in cui il Presidente, o il suo delegato, cessi dalla carica ricoperta in ANCI FVG decade dalla carica di Presidente della Fondazione.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne promuove le attività, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dirigendone altresì i lavori, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Articolo 12

Nomina e competenze del Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore deve possedere elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi per la formazione e i servizi rivolti alla amministrazione pubblica.
3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 5 (cinque) anni, rinnovabili. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione e svolge compiti di proposta e impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'ente.
5. Il Direttore, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:
 - a) provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo scientifico.
6. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e del Comitato di indirizzo scientifico.
7. Al Direttore sono assegnate risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per svolgere i compiti assegnati.
8. Il Direttore è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione.

Articolo 13

Composizione e competenze dell'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, nominato dal Consiglio di amministrazione, è composto da un componente effettivo ed uno supplente, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, iscritte al Registro dei revisori legali.
2. L'Organo di controllo esercita le sue funzioni secondo le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili ed esercita il controllo contabile.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e i componenti possono essere confermati.

Articolo 14

Composizione e competenze del Comitato di indirizzo scientifico

1. Il Comitato di indirizzo scientifico è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede, e da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 10 (dieci) membri, nominati dal Presidente della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione tra soggetti dotati di comprovata esperienza e specifica competenza nell'ambito della formazione, innovazione e sviluppo delle amministrazioni pubbliche.
2. Il Comitato di indirizzo scientifico è organo di consulenza e indirizzo scientifico a favore del Consiglio di amministrazione e del Direttore in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle iniziative e attività della Fondazione, in particolare:
 - a) individua materie e argomenti oggetto di studi, ricerche, progetti e piani formativi;
 - b) propone le linee guida relative al Piano annuale delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
 - c) propone le collaborazioni con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità scientifiche di carattere istituzionale.
3. I componenti del Comitato di indirizzo scientifico durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
4. Alle sedute del Comitato di indirizzo scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale di ANCI FVG e il Direttore della Fondazione.

Articolo 15

Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione quando lo ritiene opportuno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione.
2. Il Collegio dei Partecipanti costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad esso intervengono tutti i Partecipanti alla Fondazione.
3. Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Articolo 16

Compensi e rimborsi

1. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo scientifico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.
2. La misura dei gettoni di presenza di cui al comma 1 è stabilita dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, sentito l'Organo di controllo.
3. All'Organo di controllo spetta un compenso, stabilito dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di legge.

Articolo 17

Obblighi di comunicazione

1. Nel caso in cui un componente di un organo della Fondazione venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed all'Organo di controllo nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi tale conflitto.
2. Nel caso di violazione del dovere di cui al comma 1, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione adottata a maggioranza.

Articolo 18

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai partecipanti o da

- altri a tale scopo, sia *una tantum* che a carattere continuativo;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di amministrazione vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
 - e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Articolo 19

Entrate

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
 - a) contributi annuali di partecipazione del Fondatore e dei Partecipanti;
 - b) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte del Fondatore o da enti territoriali o da altri enti pubblici, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
 - c) contributi attribuiti da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - d) rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
 - e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - f) eventuali rimborsi spese delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le entrate della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 20

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio di previsione relativo all'anno successivo ed entro il 30 aprile redige ed approva il bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dell'Organo di controllo.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo si osservano i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.
4. I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
7. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 21

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa si apre la fase di liquidazione con la nomina, da parte del Consiglio di amministrazione, di uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti, con delibera del Consiglio di amministrazione,

a ANCI FVG o a enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge.

Articolo 22

Vigilanza

2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Articolo 23

Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità sono deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Le nomine devono essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro.
2. Gli arbitri procedono in via rituale e secondo diritto rendendo il loro lodo, che è vincolante tra le parti, fatte salve le impugnazioni previste dalla legge entro 60 giorni dall'insediamento.
3. La sede dell'arbitrato è Udine.

Articolo 24

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 25

Norma finale

La Fondazione ComPA FVG – centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione nasce dalla trasformazione dell'Associazione ComPA FVG – centro di competenza per la pubblica amministrazione e subentra ad essa in tutti i rapporti giuridici esistenti attivi e passivi.

20_31_1_DPR_96_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 096/Pres.

Art. 24 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 29 luglio 2009. Sostituzione componenti delegazione di parte pubblica del Comitato permanente regionale e del rispettivo Gruppo tecnico paritetico in tale ambito individuato.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 24 dell'Accordo collettivo nazionale (di seguito denominato ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 29 luglio 2009, il quale dispone che in ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all'articolo 22, comma 10, preposto, tra l'altro alla trattativa ed alla stipula degli Accordi regionali;

EVIDENZIATO, in particolare, che l'ACN demanda alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e seguenti del sopra citato articolo 24;

RICHIAMATO l'Accordo integrativo regionale (di seguito denominato AIR), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2479 del 15 dicembre 2011 sulla base dell'intesa sottoscritta il 6 dicembre 2011 dall'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dalle Organizzazioni Sindacali F.I.M.M.G., S.N.A.M.I., S.M.I, INTESA SINDACALE, il quale, al paragrafo 1.1, lettera c) per quanto attiene alla composizione del Comitato regionale stabilisce che:

1. La delegazione di parte pubblica è composta dall'Assessore Regionale alla Sanità o suo sostituto, con funzioni di Presidente e da altri membri effettivi, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende sanitarie della Regione, indicati dall'Assessore regionale alla Salute. Il numero dei membri effettivi di parte pubblica non deve superare quello della delegazione sindacale. La parte pubblica indica, inoltre, l'elenco con i nominativi dei membri sostituti;
2. Ogni delegazione di parte sindacale è composta da un responsabile (rappresentante legale dell'organizzazione o suo delegato) per ciascuna OO.SS. firmataria dell'ACN e da eventuali componenti aggiunti. I componenti aggiunti della delegazione sono determinati in proporzione al numero di deleghe assegnate secondo la disciplina contrattuale ed in rapporto di 1 componente ogni ulteriore 10% di livello di rappresentatività sindacale regionale, attribuibile alla sigla di appartenenza oltre il livello di rappresentatività regionale del 5%, fino ad un tetto massimo di 6 componenti per sigla sindacale;
3. Il numero complessivo dei rappresentanti di parte sindacale del Comitato Regionale non può in ogni caso superare le 10 unità;
4. Nelle delegazioni di parte sindacale si raccomanda la presenza di almeno un membro che rappresenti unitamente gli incaricati di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale;
5. Per il calcolo della rappresentanza sindacale a livello regionale si fa riferimento alla più recente rilevazione ufficiale disponibile fornita dalla SISAC;
6. Le Organizzazioni Sindacali legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Regionali comunicano alla Direzione Centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ACN, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti;

VISTO il proprio decreto n. 0152/Pres. del 19 luglio 2012 che, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 12 luglio 2012, ha istituito il Comitato permanente regionale ex articolo 24 dell'ACN e contestualmente individuato in tale ambito il Gruppo tecnico ristretto paritetico previsto al punto 10 del "Protocollo di indirizzi per la trattativa regionale preliminare all'Accordo integrativo regionale" sottoscritto il 29 marzo 2012 dal Presidente della Regione e dalle OO.SS. FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE;

VISTI i successivi provvedimenti di modifica della composizione dell'anzidetto organo collegiale:

- proprio decreto n. 0199/Pres. del 18 ottobre 2013, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1857 del 11 ottobre 2013;
- proprio decreto n. 075/Pres. del 13 aprile 2015, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 621 del 2 aprile 2015;
- proprio decreto n. 0197/Pres. del 30 agosto 2017, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 22 agosto 2017;
- proprio decreto n. 043/Pres. del 28 febbraio 2018, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 23 febbraio 2018;

- proprio decreto n. 0191/Pres. del 24 settembre 2018, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1647 del 7 settembre 2018;

- proprio decreto n. 0109/Pres. del 26 giugno 2019, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 21 giugno 2019;

CONSIDERATA la necessità di apportare ulteriori modifiche alla delegazione di parte pubblica e di parte sindacale dell'anzidetto Comitato e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto, in quanto, oltre alla modifica dovuta in seguito all'insediamento del nuovo Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità - dott.ssa Gianna Zamaro - quale sostituto del presidente rappresentato dall'Assessore alla Salute, politiche sociali e disabilità, si rende indispensabile sostituire la stessa quale componente titolare di parte pubblica ed il dott. Loris Zanier che risulta cessato per quiescenza;

VISTA la nota prot. n. 14684 del 2 luglio 2020 successivamente integrata con nota prot. 15114 del 8 luglio 2020 con le quali il Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, in base alle previsioni dell'articolo 24 dell'ACN più volte citato, su indicazione dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, segnala le seguenti sostituzioni dei rappresentanti di parte pubblica nell'anzidetto organo collegiale:

- dott.ssa Gianna Zamaro, in qualità di Direttore Centrale, quale sostituto dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità che presiede il Comitato regionale;

- dott.ssa Francesca Valent, quale componente titolare in sostituzione della dott.ssa Gianna Zamaro;

- dott.ssa Francesca Stiore quale componente titolare in sostituzione del dott. Loris Zanier; tale sostituzione viene indicata anche per la composizione del Gruppo tecnico ristretto;

- il dott. Alfredo Perulli viene indicato quale componente titolare in sostituzione della dott.ssa Carla Landi; tale sostituzione viene indicata anche per la composizione del Gruppo tecnico ristretto paritetico;

- l'avv. Sonia Borghese viene indicata quale componente supplente del dott. Alfredo Perulli in sostituzione della dott.ssa Dora Rampogna; tale sostituzione viene indicata anche per la composizione del Gruppo tecnico ristretto paritetico;

VISTA la nota PEC pervenuta al prot. n.14286/2020, successivamente precisata con messaggi di posta elettronica conservati agli atti, con la quale il dott. Domenico Montalbano, segretario regionale SMI comunica il nominativo della dott.ssa Antonella Di Michele quale componente supplente del Gruppo tecnico ristretto in sostituzione del dott. Salvatore Picardi;

VISTO il messaggio di posta elettronica del 26 giugno 2020 assunto al prot. n. 14494/2020, con il quale il Presidente della delegazione regionale SNAMI comunica la designazione del dott. Claudio Nardo quale componente titolare del Comitato Regionale in sostituzione del dott. Ronald Tramarin, e del dott. Riccardo Colloca quale supplente, a sua volta, del dott. Nardo nonché la designazione del dott. Nardo quale componente supplente in seno al Gruppo tecnico ristretto in sostituzione del dott. Ronald Tramarin;

VISTO il messaggio di posta elettronica del 3 luglio 2020 assunto al prot. n. 14964/2020, con il quale il Presidente della delegazione regionale FIMMG comunica le seguenti variazioni per il gruppo tecnico ristretto: titolari dott. Dino Trento e dott. Khalid Kussini, sostituiti rispettivamente dalla dott.ssa Adriana Fasiolo e dal dott. Fernando Agrusti;

ATTESA, quindi, la necessità di provvedere alla conseguente modifica della composizione delle delegazioni sia di parte pubblica che di parte sindacale dell'anzidetto Comitato e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico in tale ambito individuato;

CONSTATATO che dalle dichiarazioni rilasciate dai nuovi componenti designati a far parte del Comitato in parola - conservate agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - risulta che non sussistono motivi di inconferibilità e incompatibilità alla nomina;

CONFERMATA ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 0152/Pres. del 19 luglio 2012;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di modificare la composizione dell'anzidetto organo collegiale e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico in tale ambito, come di seguito individuato:

Comitato Permanente Regionale
Delegazione di parte pubblica

Componenti Titolari	Componenti Supplenti
dott. Riccardo RICCARDI - Presidente Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità	dott.ssa Gianna ZAMARO - Direttore Centrale Direzione salute, politiche sociali e disabilità
dott.ssa Francesca TOSOLINI	dott.ssa Aba PETTINELLI
dott. Alfredo PERULLI	avv. Sonia BORGHESE
dott.ssa Francesca VALENT	dott. Ranieri ZUTTON
dott.ssa Mara PELLIZZARI	dott. Giuseppe TONUTTI
dott. Nelso TRUA	dott. Antonio GABRIELLI
dott. Stefano BERGAGNA	dott.ssa Lorena BASSO
dott. Mauro MARIN	dott.ssa Bruna MATTIUSSI
dott. Luciano PLETTI	dott. Carlo DE VUONO
dott.ssa Francesca STIORE	dott.ssa Beatrice DELFRATE

Delegazione di parte sindacale

Componenti Titolari	Componenti Supplenti
dott. Khalid KUSSINI (FIMMG)	dott. Romano PADUANO (FIMMG)
dott. Dino TRENTO (FIMMG)	dott. Francesco FRANZIN (FIMMG)
dott. Tiziano CATANZARO (FIMMG)	dott. Eliano BASSI (FIMMG)
dott. Fernando AGRUSTI (FIMMG)	dott. Federico NORANTE (FIMMG)
dott. Guido LUCCHINI (FIMMG)	dott. Maurizio CICCONE (FIMMG)
dott. Roberto VALLINI (FIMMG)	dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG)
dott. Stefano VIGNANDO (SNAMI)	dott. Salvatore GALIOTO (SNAMI)
dott. Claudio NARDO (SNAMI)	dott. Ricardo COLLOCA (SNAMI)
dott. Domenico MONTALBANO (SMI)	dott. Salvatore PICARDI (SMI)
dott. Pierluigi NAVARRA (INTESA SINDACALE)	dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA SINDACALE)

Gruppo Tecnico Ristretto
Delegazione di parte pubblica

Componenti titolari	Componenti supplenti
dott. Stefano BERGAGNA	dott.ssa Lorena BASSO
dott. Alfredo PERULLI	avv. Sonia BORGHESE
dott. Nelso TRUA	dott. Antonio GABRIELLI
dott. Luciano PLETTI	dott. Carlo DE VUONO
dott.ssa Francesca STIORE	dott.ssa Beatrice DELFRATE

Delegazione di parte sindacale

Componenti titolari	Componenti supplenti
dott. Dino TRENTO (FIMMG)	dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG)
dott. Khalid KUSSINI (FIMMG)	dott. Fernando AGRUSTI (FIMMG)
dott. Stefano VIGNANDO (SNAMI)	dott. Claudio Nardo (SNAMI)
dott. Domenico MONTALBANO (SMI)	dott. Antonella DI MICHELE (SMI)
dott. Pierluigi NAVARRA (INTESA SINDACALE)	dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA SINDACALE)

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1030 del 10 luglio 2020;

DECRETA

1. Di modificare, per le motivazioni espone in premessa, la composizione del Comitato permanente regionale, di cui all'articolo 24 dell'ACN del 29 luglio 2009 per i rapporti con i medici di medicina generale e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico in tale ambito individuato, già istituito con proprio decreto n. 0152/Pres. del 19 luglio 2012, adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 12 luglio 2012, che risulta pertanto così composto:

Comitato Permanente Regionale

Delegazione di parte pubblica

Componenti Titolari	Componenti Supplenti
dott. Riccardo RICCARDI - Presidente Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità	dott.ssa Gianna ZAMARO - Direttore Centrale Direzione salute, politiche sociali e disabilità
dott.ssa Francesca TOSOLINI	dott.ssa Aba PETTINELLI
dott. Alfredo PERULLI	avv. Sonia BORGHESE
dott.ssa Francesca VALENT	dott. Ranieri ZUTTION
dott.ssa Mara PELLIZZARI	dott. Giuseppe TONUTTI
dott. Nelso TRUA	dott. Antonio GABRIELLI
dott. Stefano BERGAGNA	dott.ssa Lorena BASSO
dott. Mauro MARIN	dott.ssa Bruna MATTIUSSI
dott. Luciano PLETTI	dott. Carlo DE VUONO
dott.ssa Francesca STIORE	dott.ssa Beatrice DELFRATE

Delegazione di parte sindacale

Componenti Titolari	Componenti Supplenti
dott. Khalid KUSSINI (FIMMG)	dott. Romano PADUANO (FIMMG)
dott. Dino TRENTO (FIMMG)	dott. Francesco FRANZIN (FIMMG)
dott. Tiziano CATANZARO (FIMMG)	dott. Eliano BASSI (FIMMG)
dott. Fernando AGRUSTI (FIMMG)	dott. Federico NORANTE (FIMMG)
dott. Guido LUCCHINI (FIMMG)	dott. Maurizio CICCONE (FIMMG)
dott. Roberto VALLINI (FIMMG)	dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG)
dott. Stefano VIGNANDO (SNAMI)	dott. Salvatore GALIOTO (SNAMI)
dott. Claudio NARDO (SNAMI)	dott. Ricardo COLLOCA (SNAMI)
dott. Domenico MONTALBANO (SMI)	dott. Salvatore PICARDI (SMI)
dott. Pierluigi NAVARRA (INTESA SINDACALE)	dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA SINDACALE)

Gruppo Tecnico Ristretto

Delegazione di parte pubblica

Componenti titolari	Componenti supplenti
dott. Stefano BERGAGNA	dott.ssa Lorena BASSO
dott. Alfredo PERULLI	avv. Sonia BORGHESE
dott. Nelso TRUA	dott. Antonio GABRIELLI
dott. Luciano PLETTI	dott. Carlo DE VUONO
dott.ssa Francesca STIORE	dott.ssa Beatrice DELFRATE

Delegazione di parte sindacale

Componenti titolari	Componenti supplenti
dott. Dino TRENTO (FIMMG)	dott.ssa Adriana FASIOLO (FIMMG)
dott. Khalid KUSSINI (FIMMG)	dott. Fernando AGRUSTI (FIMMG)
dott. Stefano VIGNANDO (SNAMI)	dott. Claudio Nardo (SNAMI)
dott. Domenico MONTALBANO (SMI)	dott. Antonella DI MICHELE (SMI)
dott. Pierluigi NAVARRA (INTESA SINDACALE)	dott. Daniele MOLIGNONI (INTESA SINDACALE)

2. Di dare atto che i nuovi componenti designati a far parte dell'anzidetto organo collegiale hanno dichiarato l'insussistenza di motivi di inconfirmità e incompatibilità alla nomina.

3. Di confermare ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 0152/Pres. del 19 luglio 2012 non espressamente modificata dal presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

20_31_1_DPR_97_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

VISTO in particolare l'articolo 15 ter, nel testo vigente che:

- al comma 1 istituisce il Fondo per il contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);

- al comma 2 stabilisce che le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti dello Stato;

c) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1;

- al comma 3 demanda al regolamento regionale la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1;

VISTO il testo del "Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" e ritenuto di emanarlo;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1043 del 10 luglio 2020;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti beneficiari
- Art. 4 Requisiti dei beneficiari
- Art. 5 Verifica contenimento rette
- Art. 6 Criteri e modalità di riparto del Fondo
- Art. 7 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo
- Art. 8 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento
- Art. 9 Determinazione delle spese e dei costi per la gestione dei nidi
- Art. 10 Documentazione della spesa
- Art. 11 Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali
- Art. 12 Rideterminazioni, revoche e controlli
- Art. 13 Modifiche alla modulistica
- Art. 14 Rinvio
- Art. 15 Abrogazioni
- Art. 16 Norme transitorie
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi, in attuazione dell'articolo 15 ter, commi 3 e 3 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al contenimento delle rette dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori pubblici e privati e del privato sociale accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.
3. La concessione e l'erogazione dei contributi sono condizionati alla continuità dell'esercizio del servizio e al contenimento delle rette nell'anno educativo successivo.
4. L'importo del contributo è determinato in applicazione dei criteri di cui all'articolo 6 e, comunque in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e le entrate riferibili al medesimo periodo.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) ricettività: quella riportata nell'atto di autorizzazione al funzionamento;
 - b) bambini accolti: i bambini ammessi e iscritti nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e per cui si chiede il contributo e che occupano un posto nel nido d'infanzia di cui il richiedente contributo ne sostiene i costi di gestione e ne introita le rette di frequenza;
 - c) mese di funzionamento del servizio: ogni mese intero o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni di funzionamento del nido d'infanzia per cui si chiede il contributo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno educativo in corso;
 - d) anno educativo in corso: l'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda;
 - e) contenimento rette: limite all'aumento delle rette a carico delle famiglie applicato nell'anno successivo all'anno educativo in corso.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di concessione di contributo di cui all'articolo 1, comma 3, alternativamente:
 - a) i gestori pubblici, privati e del privato sociale di nidi d'infanzia presenti nel territorio regionale avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in possesso di accreditamento in corso di validità al momento della presentazione della domanda secondo quanto previsto agli articoli 18 e 20 della legge regionale 20/2005.

b) i soggetti che hanno ricevuto, in base a specifici accordi con i soggetti di cui alla lettera a), titolo a gestire i nidi d'infanzia e sono delegati, da parte degli stessi, a presentare domanda di contributo e a esserne beneficiari ai sensi dell'articolo 7 e che svolgeranno l'attività nell'anno educativo successivo.

Art. 4

(Requisiti dei beneficiari)

1. Possono presentare domanda i soggetti che daranno continuità al servizio nell'anno educativo successivo all'anno educativo in corso.
2. Possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo successivo all'anno educativo in corso, nella misura massima di due punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno educativo in corso.
3. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, il contenimento si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo in corso.
4. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che, nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda, sono stati gestori per almeno quattro mesi computati in base all'articolo 2, comma 1, lettera c), e che presentano una media di bambini accolti calcolata in base all'articolo 6, comma 1, non inferiore a 1.
5. Non possono presentare domanda i soggetti gestori di servizi educativi denominati sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
6. Non possono presentare domanda i soggetti che, nel corso dell'anno educativo in corso, a seguito dei controlli disposti dal Comune sulla sussistenza o permanenza dei requisiti necessari al funzionamento, abbiano subito un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di revoca di accreditamento.

Art. 5

(Verifica contenimento rette)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui all'articolo 4, comma 2, i soggetti richiedenti dichiarano, contestualmente alla presentazione della domanda di contributo, gli importi delle rette applicate per l'anno educativo in corso e per quelle previste per l'anno educativo successivo.
2. Il contenimento deve essere attribuito a ogni tipologia di retta mensile applicata, pena l'esclusione dal contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, per i servizi gestiti da Comuni o di servizi per il quale l'accesso è regolato dai Comuni.

Art. 6

(Criteri e modalità di riparto del Fondo)

1. Le risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono ripartite tra i soggetti indicati all'articolo 3, ammessi al contributo a seguito degli esiti dell'istruttoria sulla base del criterio

del numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date indicate nel comma successivo, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio, fino a un massimo di euro 2.000,00 annui per bambino.

2. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 30 aprile dell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda.

3. Ai fini del riparto, il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 1 non può superare il numero massimo stabilito per la ricettività del nido d'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230 (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).

Art. 7

(Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda per accedere al contributo di cui al presente regolamento è presentata dai soggetti di cui all'articolo 3, alla Direzione competente in materia di politiche per la famiglia, a pena di inammissibilità, dal 1° maggio ed entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e degli articoli 64 e 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con raccomandata A.R., a mezzo PEC o mediante consegna a mano.

2. La domanda, unitamente alla dichiarazione di contenimento delle rette, redatta esclusivamente secondo il modello di cui all'Allegato A al presente regolamento, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante del richiedente di cui all'articolo 3 oppure, nel caso in cui la domanda sia presentata da un ente pubblico, dal responsabile dell'ufficio competente secondo il rispettivo ordinamento.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) deve essere allegata alla domanda, a pena di inammissibilità la delega redatta in conformità all'Allegato B al presente regolamento.

4. Per ogni nido d'infanzia può essere presentata una sola domanda di contributo, fatto salvo il caso di subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 8

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. L'avvio del procedimento amministrativo, l'elenco dei soggetti ammessi con il relativo importo del contributo, l'elenco dei soggetti non ammessi con l'indicazione dei motivi di esclusione e l'atto di concessione sono pubblicati

sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio e dell'esito del procedimento.

Art. 9

(Determinazione delle spese e dei costi per la gestione dei nidi)

1. Ai fini del calcolo delle spese di cui all'articolo 1, comma 4, si considerano tutte quelle contabilmente registrate con riferimento alla gestione ordinaria del nido d'infanzia di competenza del periodo di tempo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto dell'anno educativo in corso.
2. Sono ammissibili a rendiconto esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese per educatori, docenti e ausiliari;
 - b) spese per la formazione del personale;
 - c) spese per acquisto di materiali di consumo, giochi, materiale didattico;
 - d) spese di noleggio di attrezzature per le attività didattiche;
 - e) spese generali di gestione e spese per l'acquisto di derrate alimentari o del servizio mensa.
3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo qualora non sia recuperabile.

Art. 10

(Documentazione della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario e rendicontata ai sensi degli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e dai relativi bonifici e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore.
6. Nel caso di F24 cumulativi, è allegato un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario che ne dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 11

(Concessione e rendicontazione del finanziamento, controlli regionali)

1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del servizio competente entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000, e può essere erogato contestualmente alla concessione in misura non superiore al 70 per cento dell'importo complessivamente spettante; il saldo viene erogato sulla base della rendicontazione di cui al presente articolo.
2. Ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 3 ter della legge regionale 20/2005 le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.
3. La rendicontazione è effettuata entro i termini stabiliti nel decreto di concessione con le modalità di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.
4. In sede di rendicontazione, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, i beneficiari presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che, sulla base delle risultanze contabili e fiscali, attesti:
 - a) l'utilizzo parziale o totale del contributo;
 - b) che il contributo rendicontato non supera la differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo in corso e le entrate riferibili al medesimo periodo, come previsto all'articolo 1, comma 4, e nel calcolo delle entrate non viene computato l'importo del contributo concesso.
5. L'eventuale documentazione di spesa prevista dagli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000 deve essere prodotta in relazione all'importo del contributo concesso, deve essere direttamente riferibile alla gestione del servizio per l'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e deve risultare regolarmente quietanzata alla data di presentazione del rendiconto.
6. In sede di approvazione del rendiconto, il contributo concesso è confermato qualora il suo ammontare non risulti superiore alla differenza detraendo, dalle spese ammissibili a rendiconto sostenute nel periodo di cui all'articolo 9, comma 1, l'importo complessivo delle entrate riferibili al medesimo periodo.

Art. 12

(Rideterminazioni, revoche e controlli)

1. Qualora in sede di rendicontazione risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate dell'anno educativo in corso, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota eventualmente già erogata e non spettante.
2. In caso di mancata presentazione del rendiconto o di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, il contributo stesso viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera quota eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.
3. In caso di cessazione o sospensione dell'attività nel corso dell'anno successivo a quello in corso o del mancato contenimento delle rette il contributo viene revocato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota

eventualmente già erogata, maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione.

4. In relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 11, comma 4 e ai dati dichiarati in sede di domanda di contributo ai fini della quantificazione del contributo spettante, il Servizio competente può disporre controlli a campione sulla veridicità dei dati esposti, anche con eventuali ispezioni da parte del personale regionale presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, richiedendo copia di tutti i documenti contabili e fiscali considerati ai fini delle attestazioni effettuate.

5. I soggetti sottoposti ai controlli di cui al comma 4, sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e presentare tempestivamente e comunque entro 20 giorni la documentazione richiesta.

Art. 13

(Modifiche alla modulistica)

1. Eventuali modifiche agli allegati al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore centrale in materia di politiche per la famiglia, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 14

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. È abrogato il regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128.

Art. 16

(Norme transitorie)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, per il solo anno 2020 le domande possono essere presentate dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 21 agosto 2020.

2. Alle domande già presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 128/2011 per le quali non è intervenuto il provvedimento di concessione si applicano le disposizioni del presente regolamento. Le domande sono eventualmente integrate su richiesta della Direzione competente entro i termini stabiliti dalla richiesta di integrazione.

3. Ai procedimenti per i quali è già intervenuto il provvedimento di concessione continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 128/2011.

4. In deroga all'articolo 6, comma 1, causa emergenza epidemiologica covid-19 e solo per le domande presentate nel 2020 il numero di mesi di effettivo funzionamento del servizio è quello previsto dalla segnalazione certificata di inizio attività.

5. In deroga all'articolo 6, comma 2, causa emergenza epidemiologica covid-19 e solo per le domande presentate nel 2020 si fa riferimento al numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre 2019 o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e alla data del 1° febbraio 2020.

6. Solo per l'anno 2020 in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio) il 30% del Fondo è ripartito, con i medesimi criteri previsti dal presente regolamento, esclusivamente tra i soggetti gestori richiedenti che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70% e il 100% del valore previsto originariamente dal contratto. Tali soggetti sottoscrivono anche la domanda di cui all'Allegato C al presente regolamento.

7. In applicazione dell'articolo 9, comma 11 della legge regionale 6/2020 la domanda per l'anno 2020 può essere presentata dai soggetti gestori pubblici e privati di servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 20/2005, accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

'Allegato A
(riferito all'articolo 7, comma 2)

MARCA da BOLLO
€ 16,00
(in caso di esclusione,
indicare gli estremi di
esenzione)

DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE POSTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO A NIDI D'INFANZIA

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia – Servizio coordinamento politiche per la famiglia
Via San Francesco n. 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di rappresentante legale di _____

Indirizzo completo: _____

tel. _____ e- mail _____

PEC _____

CHIEDE

un contributo regionale finalizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e delle disposizioni del Regolamento attuativo, quantificato nella misura massima pari alla differenza tra le spese e i costi per la gestione di tali servizi nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e le entrate riferibili al medesimo periodo.

DICHIARA INOLTRE

- di essere soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/73.

SI **NO** in quanto _____

Allega:

- informativa privacy;
- dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta;
- fotocopia non autenticata del documento di identità del rappresentante legale, in corso di validità, se l'invio non avviene con posta certificata e firma digitale;
- delega presentazione della domanda (allegato B).

Luogo e data

TIMBRO

Firma del legale rappresentante

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ () il _____,
 residente a _____ (), in Via/Piazza _____ n. ____ in qualità di rappresentante legale
 dell'ente _____ Indirizzo completo: _____
 codice fiscale _____ partita IVA _____

comunica

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti in essere con questa Amministrazione regionale che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, è il seguente:

Banca _____ Agenzia/Filiale di _____ -
 Via/Piazza _____ N. _____

codice IBAN:

Cod. paese	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente

- che su tale conto sono autorizzate a operare le seguenti persone (indicare tutti i soggetti autorizzati, incluso, se del caso, il dichiarante, e fornire tutti i dati necessari anche se già indicati in altra sezione della presente comunicazione):

1. Cognome e nome _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ in via _____
 codice fiscale _____

2. Cognome e nome _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ in via _____
 codice fiscale _____

3. Cognome e nome _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ in via _____
 codice fiscale _____

4. Cognome e nome _____
 nato a _____ il _____
 residente a _____ in via _____
 codice fiscale _____

5. Cognome e nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____
codice fiscale _____

e dichiara

di assumere gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e in particolare di impegnarsi a comunicare entro 7 giorni ogni modifica intervenuta dei dati sopra indicati.

Dichiara, altresì, di esonerare codesta Amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

DATI DEL NIDO D'INFANZIA

Anno scolastico	20___/20__
Denominazione struttura	_____
Indirizzo, città	_____
Estremi dell'atto di autorizzazione <small>(articolo 3, comma 1, lettera a) del Regolamento)</small>	Prot. n° _____ del _____ (barrare la voce sottostante che interessa)
Ricettività <small>(articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento)</small>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> intestata al soggetto richiedente il contributo regionale <input type="radio"/> intestata a soggetto diverso (allegare, a pena di esclusione della domanda, la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del regolamento e redatta in conformità all'Allegato B) <p>Per ricettività n. bambini _____ dai _____ mesi ai _____ mesi di età</p>
Numero bambini accolti presso il servizio <small>(articolo 16, comma 5 del Regolamento)</small>	<p>Numero totale dei bambini accolti alla data del 1° ottobre 2019 o alla data di avvio del servizio, se successiva (comprensiva della maggiorazione, di cui all'art. 11, c. 2 del DPRReg 230/2011): _____</p> <p>Numero totale dei bambini accolti alla data del 1° febbraio 2020 (comprensiva della maggiorazione, di cui all'art. 11, c. 2 del DPRReg 230/2011): _____</p>
Numero mesi di funzionamento del servizio (come indicato nella segnalazione certificata di inizio attività) <small>(articolo 16, comma 4 del Regolamento)</small>	<p>Numero: _____</p> <p>(minimo 4 mesi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Regolamento)</p>

Allegato B
(riferito all'articolo 7, comma 3)

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE POSTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO A NIDI D'INFANZIA ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
del (indicare il soggetto di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) del Regolamento) _____

con sede legale in (comune, indirizzo) _____

- titolare dell'autorizzazione al funzionamento
 che ha avviato il servizio con le modalità di cui all'art. 18 della LR 20/2005

in relazione al nido denominato _____ ubicato nel Comune di _____
sulla base dell'atto prot. _____ del _____ con il quale la gestione del servizio medesimo è
stata affidata a (indicare il soggetto di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento) _____ con
sede in (Comune, indirizzo) _____

DELEGA

tale gestore a presentare domanda per la concessione del contributo regionale di cui all'articolo 15 ter, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) in relazione al nido sopra specificato per l'anno educativo in corso e a essere beneficiario del contributo medesimo.

TIMBRO

Luogo e data

Firma leggibile

Allegato C
(riferito all'articolo 16, comma 3)

**DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE
POSTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO A NIDI D'INFANZIA**

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia – Servizio coordinamento politiche per la famiglia
Via San Francesco n. 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di rappresentante legale di _____

Indirizzo completo: _____

tel. _____ e-mail _____

PEC _____

CHIEDE

un contributo regionale finalizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di correzionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio) e delle disposizioni del Regolamento attuativo, quantificato nella misura massima pari alla differenza tra le spese e i costi per la gestione di tali servizi nell'anno educativo in corso al momento della presentazione della domanda e le entrate riferibili al medesimo periodo.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA CHE

nei mesi di marzo e aprile 2020 ha ridotto la retta alle famiglie per una percentuale compresa tra il 70% e il 100% del valore previsto originariamente dal contratto.

Luogo e data

TIMBRO

Firma del legale rappresentante

20_31_1_DDC_ATT PROD_1800_0_INTESTAZIONE

Decreto del Direttore centrale attività produttive 16 luglio 2020, n. 1800

POR FESR 2014-2020 - Attività 1.4.b "Strumento di fertilizzazione" nell'ambito dell'azione 1.4 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative spin-off della ricerca" - Aree di specializzazione "Agroalimentare", Filiere produttive strategiche", "Tecnologie marittime" e "Smart health" - Domande ammissibili a contributo a valere sul bando approvato con DGR 2134/2017 - Rettifica graduatoria del secondo scorrimento approvata con decreto del Direttore centrale n. 3169/PROTUR del 18/11/2019.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio industria e artigianato	industria@regione.fvg.it artigianato@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2422 - 2476 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Oggetto: POR FESR 2014-2020. Attività 1.4.b "Strumento di fertilizzazione" nell'ambito dell'Azione 1.4 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative spin-off della ricerca – Aree di specializzazione "Agroalimentare", "Filieri produttive strategiche", "Tecnologie marittime" e "Smart Health".

Domande ammissibili a contributo a valere sul bando approvato con DGR 2134/2017.

Rettifica graduatoria del secondo scorrimento approvata con decreto 3169/PROTUR del 18/11/2019.

Il Direttore Centrale

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Viste la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, che ha approvato il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020, e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018 e C(2020) 2691 del 23 aprile 2020;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018 e n. 644 del 30 aprile 2020, con cui è stato preso atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, e in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

Rilevato che, in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015, con Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136/Pres è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014-2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2530 del 22 dicembre 2015, con la quale la Giunta ha preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni così come approvati nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

Visto, altresì, il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 – 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015 e s.m.i.;

Considerato che l'attuazione della Attività 1.4.b "Strumento di fertilizzazione" nell'ambito dell'Azione 1.4 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative spin-off della ricerca – Aree di specializzazione "Agroalimentare", "Filieri produttive strategiche", "Tecnologie marittime" e "Smart Health", finanziata nell'ambito dell'Asse 1, OT 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella propria deliberazione n. 1606 del 2 settembre 2016, è di competenza del Servizio industria e artigianato della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, in qualità di struttura regionale attuatrice, ora Direzione centrale attività produttive;

Vista la propria deliberazione n. 2134 del 6 novembre 2017, con la quale è stato approvato il bando per la concessione di incentivi a sostegno della creazione e del consolidamento delle start-up innovative del settore manifatturiero e del terziario ed a favore dell'integrazione delle start-up anche nelle filiere esistenti con una dotazione finanziaria pari ad euro 1.500.000,00 di fondi POR;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del Regolamento di attuazione del POR FESR 2014-2020, si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e successive modifiche e integrazioni, che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma;

Visto il decreto del Direttore Centrale n. 4268/PROTUR del 16 novembre 2018 con cui è stata approvata la graduatoria che costituisce l'atto di ammissione a finanziamento con il quale viene assunto l'impegno complessivo di spesa a valere sulle risorse allocate a favore del bando;

Visto il successivo decreto del Direttore centrale attività produttive n. 386/PROTUR del 15 febbraio 2019 con cui è stato approvato lo scorrimento della graduatoria approvata con il citato decreto n. 4268/PROTUR/2018 delle domande ammissibili a contributo e non finanziate per mancanza di fondi;

Visto il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1570/PROTUR del 13 giugno 2019, di rettifica dello scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili a contributo già approvata con decreto del Direttore centrale n. 386/PROTUR del 15 febbraio 2019;

Visto il successivo decreto del Direttore centrale attività produttive n. 3169/PROTUR del 18 novembre 2019 con cui è stato approvato il secondo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Direttore centrale n. 4268/2018, ammettendo a contributo e finanziando tutte le domande utilmente collocate, ma non già finanziate, fino ad esaurimento della graduatoria, tra cui quella presentata

dall'impresa Addi.fit s.r.l. per un importo di euro 68.047,04, collocata alla posizione 59 della graduatoria stessa;

Rilevato che a seguito di un successivo controllo finalizzato all'acquisizione del decreto di concessione, è emerso un errore materiale nella scheda di valutazione del Comitato tecnico, in quanto nell'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile pari ad euro 136.094,08, non è stata inclusa la spesa relativa alla voce "consulenze e servizi", ammissibile, pari ad euro 37.000,00, agevolabile con un contributo di euro 18.500,00;

Ritenuto, a seguito di quanto sopra specificato, di fissare la nuova spesa ammissibile in euro 173.094,08 e conseguentemente procedere all'assegnazione dell'ulteriore importo contributivo di euro 18.500,00, pari al 50% della spesa di euro 37.000,00, erroneamente omessa, e di integrare il contributo di euro 68.047,04 già finanziato all'impresa Addi.fit s.r.l. con decreto del Direttore centrale n. 3169/PROTUR del 18 novembre 2019, rideterminandolo in euro 86.547,04;

Visto il decreto di revoca n. 1635/PROTUR del 24 giugno 2020 con cui a seguito di rinuncia da parte dell'impresa Akuis s.r.l. di un contributo già concesso di euro 81.891,24, si sono liberate risorse complessive POR di pari importo, che risultano dunque disponibili sul bando e sufficienti a dare copertura finanziaria all'incremento della concessione di euro 18.500,00 a favore dell'impresa Addi.fit s.r.l.;

Ritenuto pertanto di rettificare l'Allegato A al decreto n. 3169/PROTUR del 18 novembre 2019, rideterminando il contributo all'impresa Addi.fit s.r.l. in euro 86.547,04 di risorse POR come sopra specificato;

Verificato che l'impegno di spesa da assumere con il presente decreto di rettifica dello scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 3169/PROTUR del 18 novembre 2019 non eccede le disponibilità del Piano finanziario del Programma assegnata al Servizio e la dotazione finanziaria assegnata dal bando;

Considerato che gli importi relativi al contributo finanziato indicati nell'Allegato A sono cofinanziati per il 50% dall'Unione Europea tramite il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, per il 35% dallo Stato e per il 15% dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e succ. mod. ed in particolare gli articoli 20 e 29;

Visto il decreto n° 3331/PROTUR del 19 settembre 2018, con cui il Direttore centrale stabilisce gli Incarichi dirigenziali sostitutori presso la Direzione centrale attività produttive

Decreta

1. Di rettificare, alla luce di quanto esposto nelle premesse, lo scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, già approvata con decreto del Direttore centrale n. 3169/PROTUR del 18 novembre 2019, come riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Di rideterminare il contributo spettante all'impresa Addi.fit s.r.l. di Majano (UD) da euro 68.047,04 a euro 86.547,04, per le motivazioni indicate in premessa.
3. Di finanziare l'ulteriore quota di contributo spettante all'impresa predetta pari ad euro 18.500,00 e di disporre l'impegno con fondi POR FESR 2014-2020 relativamente al bando Attività 1.4.b "Strumento di fertilizzazione" nell'ambito dell'Azione 1.4 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative spin-off della ricerca – Aree di specializzazione "Agroalimentare", "Filiera produttive strategiche", "Tecnologie marittime" e "Smart Health", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2134/2017.
4. Di disporre la pubblicazione della graduatoria rettificata come risulta dall' Allegato A al presente decreto sul B.U.R. e sul sito internet della Regione nella sezione dedicata al bando.

Il Direttore Centrale
dott. ssa Magda Uliana
(firmato digitalmente)

Pos	Punti	Nr prot	Nr prg	"Soggetti aspiranti (di cui aspiranti all'art. c.1 lett. c)	Impresa	Sede Progetto	Spese c.2 (art. c.1 lett. c) (50%)	Spese c.2 (art. c.1 lett. c) (50%)	Spese c.2 (art. c.1 lett. c) (50%) a seguito delibera 31/03/2019 scorporamento	Spese c.2 (art. c.1 lett. c) (50%) a seguito delibera 31/03/2019 scorporamento	Totale Investimento progetto a seguito delibera 31/03/2019 scorporamento	Contributo in minima a seguito delibera 31/03/2019 scorporamento	Contributo in esenzione (20%)	Contributo in esenzione (50%)	Contributo in esenzione (50%) a seguito delibera 31/03/2019 scorporamento	Contributo finanziato con decreto 428/2018 PON										
58	27	7098	4004		SESTANTE SERVIZI ITALIA S.R.L.	TREESTE	13.512,40	27.526,00	37.000,00	128.727,00	136.094,08	10.982,33	-	-	13.785,00	24.745,33	24.745,33	24.745,33	24.745,33	24.745,33	24.745,33	24.745,33	24.745,33	24.745,33	24.745,33	24.745,33
59	26	3635	3837		A&E.I.R.S./I.	MAJANO	-	-	37.000,00	136.094,08	136.094,08	68.047,04	-	-	-	68.047,04	68.047,04	68.047,04	68.047,04	68.047,04	68.047,04	68.047,04	68.047,04	68.047,04	68.047,04	68.047,04
60	25	6983	40070		EFFE PROTOTPI SRL	CODROPO	-	-	86.000,00	86.000,00	86.000,00	43.000,00	-	-	-	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
61	25	7093	40082	x	PROGETTO NACHSTE SRL	UDINE	15.500,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	37.500,00	11.750,00	-	7.000,00	7.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	

LEGENDA

*"soggetti aspiranti di cui all'art. 4, c.1 lett. c) - al momento di presentazione della domanda -

"aiuto concedibile da minimis" calcolato tenendo conto degli aiuti da minimis concessi all'impresa unica nel triennio 2016-2017-2018

20_31_1_DDC_INF TERR_2818_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 17 luglio 2020, n. 2818/TERINF

LR 13/2020, art. 57, comma 2. Approvazione della quantificazione forfettaria del limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19 e degli schemi di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" per sei mesi dalla data del provvedimento;

RICHIAMATI i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

RICHIAMATO in particolare il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto stesso;

RICHIAMATI i successivi D.P.C.M. che hanno modificato nel tempo le restrizioni imposte alle attività produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020;

RICHIAMATO il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri" d.d. 24 aprile 2020 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, recepito dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 e confermato dal D.P.C.M. 11 giugno 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

RICORDATO che l'art. 91 "Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici" della Legge 24 aprile 2020, n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" dispone che "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti";

RICORDATO il paragrafo conclusivo del citato "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nei cantieri" d.d. 24 aprile 2020 dal titolo "Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti" che costituisce una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

RICHIAMATE in linea generale le difficoltà emerse in fase esecutiva derivanti, a titolo indicativo e non esaustivo, dall'obbligo:

- di riorganizzare le lavorazioni nel rispetto delle procedure sanitarie, ridefinendo percorsi, procedure e sovrapposizioni delle diverse fasi;
- di eseguire in cantiere le lavorazioni a distanza interpersonale maggiore di un metro;
- qualora non fossero possibili altre soluzioni organizzative, di eseguire lavorazioni a distanza inferiore a un metro dotando il personale di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, che per lunghi periodi sono stati di difficile, se non impossibile, reperimento;
- di contingentare l'accesso agli spazi comuni, per esempio gli spogliatoi e le mense, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

- di riorganizzare il servizio di mensa causa la chiusura imposta dai provvedimenti emergenziali agli esercizi commerciali, per la consumazione del pasto;
 - laddove vi fosse il pernottamento degli operai, di individuare soluzioni organizzative alternative per la mancanza di strutture ricettive disponibili e adeguate;
- nonché dall'incertezza sulle modalità operative consentite, derivante da un susseguirsi di indicazioni non sempre di immediata attuazione;

RICHIAMATA la Legge Regionale 29 giugno 2020, n. 13 "Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agro-alimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore" (Legge regionale multisettoriale) pubblicata sul 1° Supplemento Ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 27 del giorno 1 luglio 2020;

RICHIAMATO in particolare l'art. 57 "Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici", il cui comma 1 autorizza l'Amministrazione Regionale per l'anno 2020 "a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo";

RITENUTO quindi di procedere preliminarmente all'individuazione dell'insieme dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e del conseguente incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19;

RILEVATO che la necessità di aggiornare le modalità esecutive inizialmente individuate dall'Appaltatore all'atto dell'avvio e della conduzione dei lavori in fase non emergenziale e, più in generale, l'obbligo di riprogrammare l'organizzazione del cantiere anche per quanto non direttamente relativo all'esecuzione materiale delle lavorazioni a causa delle nuove procedure e indicazioni operative sopravvenute in corso d'opera, causa dichiarazione dello stato di emergenza, hanno di fatto ostacolato la piena attuabilità delle previsioni progettuali e variato le condizioni poste alla base delle valutazioni operate dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta praticata in sede di gara, con conseguente ricaduta sui contenuti contrattuali;

PRESO ATTO che le sopravvenute modalità operative e organizzative, concretizzando tra le altre una riduzione della produzione quotidiana delle maestranze, hanno inciso sui contenuti contrattuali, in particolare modo sui tempi di esecuzione e sul costo da sostenere per l'esecuzione dei lavori, comportando un'alterazione del sinallagma contrattuale che dev'essere pertanto riequilibrato;

RITENUTO che la ridotta produttività del cantiere nella maggior parte dei casi comporta per l'Appaltatore conseguenze quali:

- le spese generali infruttifere (su un range di spese generali ricompreso tra il 13% e il 17%);
- la ritardata percezione dell'utile d'impresa (stimato in sede progettuale in misura pari al 10%);
- il mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi presenti in cantiere (es. box, container, escavatori, gru, impianto elettrico di cantiere, ponteggi...);
- il sottoutilizzo del personale presente in cantiere;
- gli interessi sugli importi sopra elencati, dal dì del dovuto;

RICHIAMATO il comma 2 del citato art. 57 della L.R. n. 13/2020, ove si dispone che "con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri" derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza;

RITENUTO di procedere alla quantificazione forfettaria del limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione, a esclusione degli oneri per la sicurezza, suddividendo innanzitutto i cantieri in tre macro tipologie, avuto conto della categoria omogenea, delle relative condizioni operative e della reale incidenza delle procedure sanitarie sulle diverse categorie:

- tipologia cantieri di tipo A, comprendente le seguenti categorie:

OG 1: edifici civili e industriali

OG 2: restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

OG 11: impianti tecnologici

OS 2-A: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS 2- B: beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5: impianti pneumatici e antintrusione
 OS 6: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
 OS 7: finiture di opere generali di natura edile e tecnica
 OS 8: opere di impermeabilizzazione
 OS 11: apparecchiature strutturali speciali
 OS 13: strutture prefabbricate in cemento armato
 OS 18-A: componenti strutturali in acciaio
 OS 18-B: componenti per facciate continue
 OS 21: opere strutturali speciali
 OS 28: impianti termici e di condizionamento
 OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
 OS 32: strutture in legno
 OS 33: coperture speciali

- tipologia cantieri di tipo B, comprendente le seguenti categorie:

OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

OG 6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

- tipologia cantieri di tipo C, comprendente le categorie non incluse nelle precedenti tipologie A e B;

VALUTATO che, salvo rare eccezioni, per la tipologia A (lavori edili e impiantistici che di norma si eseguono in spazi chiusi o su ponteggi, con elevata incidenza di manodopera e contemporanea presenza di più ditte subappaltatrici) le condizioni operative e l'incidenza delle procedure sanitarie sulle lavorazioni sono maggiormente gravose rispetto alla tipologia B (opere stradali o infrastrutturali che si eseguono all'aperto con ridotta incidenza di manodopera e maggior possibilità di garantire il distanziamento del personale nell'area di cantiere durante i lavori), mentre per la tipologia C l'incidenza è scarsamente apprezzabile o prossima allo zero;

RITENUTO inoltre di individuare per la tipologia A sopraelencata le seguenti fasce di importo dei lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare:

- fino a 500.000,00 euro;
- da 500.000,01 euro fino a 1.000.000,00 di euro;
- oltre 1.000.000,01 euro;

RITENUTO inoltre di individuare per la tipologia B sopraelencata le seguenti fasce di importo dei lavori contrattualmente previsti e ancora da realizzare:

- fino a 300.000,00 euro;
- da 300.000,01 euro fino a 500.000,00 euro;
- oltre 500.000,01 euro;

VALUTATO che gli importi sopra individuati rappresentano la maggior parte delle opere pubbliche in fase di esecuzione sul territorio Regionale, in particolare per la fascia fino a 500.000,00 euro (300.000,00 per la tipologia B) e che gli importi sopra indicati possono ragionevolmente individuare il discrimine tra organizzazioni di cantiere di tipo ordinario o comune (caratterizzate da pochi mezzi e apprestamenti di cantiere e da un limitato numero di operatori) e organizzazioni più complesse e articolate;

RITENUTO, infine, di individuare due distinti intervalli temporali in relazione alla gravosità della ricaduta delle restrizioni imposte alle attività produttive da parte delle disposizioni normative, rispetto alle regolari attività di cantiere:

- un primo periodo dal 23 febbraio 2020, data di pubblicazione del D.P.C.M. "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" al 17 maggio 2020, data di pubblicazione del D.P.C.M. "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che di fatto consentiva la ripresa della maggior parte delle attività, concretizzando una situazione prossima a quella ante Covid-19;
- un secondo periodo dal 18 maggio 2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre al giorno 31.12.2020;

VALUTATO che gli intervalli temporali sopra individuati rappresentano con sufficiente approssimazione una prima fase operativa molto gravosa, in cui la difficile reperibilità dei d.p.i. sul mercato, l'incertezza derivante da un continuo susseguirsi di norme e indicazioni e la chiusura delle attività produttive e commerciali hanno comportato per le imprese un notevole sforzo organizzativo e un contestuale rallentamento pronunciato della produttività di cantiere e una seconda fase in cui le restrizioni e le prescrizioni consentono un'operatività prossima alla situazione ante-Covid-19;

RITENUTO di determinare la ridotta produttività delle maestranze e più in generale del cantiere secondo le percentuali riportate nella tabella seguente, individuate mediante analisi dei dati riscontrati nei cantieri in corso di esecuzione, mediati al fine di poter rappresentare un dato applicabile a un insieme

inevitabilmente eterogeneo e diversificato di casistiche progettuali ed esecutive:

Tipologia di cantiere e periodo delle lavorazioni	Importo lavori da eseguire dal 23/02 a fine lavori	Ridotta produttività maestranze
Tipologia A; 23/02 - 17/05	1.000.000,00	2,50%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	1.000.000,00	0,80%
Tipologia A; 23/02 - 17/05	500.000,00	1,80%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,72%
Tipologia B; 23/02 - 17/05	500.000,00	1,28%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,48%
Tipologia B; 23/02 - 17/05	300.000,00	1,33%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	300.000,00	0,42%

PRESO ATTO che in esito alla determinazione della ridotta produttività risulta, quindi, possibile quantificare forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19 relativamente alle spese generali infruttifere, alla ritardata percezione dell'utile d'impresa, al mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi presenti in cantiere, al sottoutilizzo del personale presente in cantiere e agli interessi sugli importi elencati dal di del dovuto, suddividendo tale limite rispetto:

- a lavori ricadenti nelle tipologie omogenee A o B precedentemente individuate;
- all'importo dei lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare;
- ai due distinti intervalli temporali sopra definiti in relazione alla gravosità della ricaduta delle restrizioni imposte alle attività produttive da parte delle disposizioni normative, che hanno inciso sulle ordinarie attività di cantiere;

come da tabella seguente:

Tipologia di cantiere e periodo delle lavorazioni	Importo lavori da eseguire dal 23/02 in poi	Limite massimo forfettario
Tipologia A; 23/02 - 17/05	1.000.000,00	2,47%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	1.000.000,00	0,79%
Tipologia A; 23/02 - 17/05	500.000,00	1,41%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,56%
Tipologia B; 23/02 - 17/05	500.000,00	1,22%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,46%
Tipologia B; 23/02 - 17/05	300.000,00	1,01%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	300.000,00	0,31%

RITENUTO di dettagliare le modalità di applicazione dei parametri sopra indicati come di seguito esplicitato:

- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o superiore a 1.000.000,01 di euro, per il periodo compreso dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale del 2,47%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,79%;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi compreso tra 500.000,01 euro e 1.000.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra il 2,47% e l'1,41% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,79% e lo 0,56% rispetto all'importo lavori;
- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o inferiore a 500.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell'1,41%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,56%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o superiore a 500.000,01 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell'1,22%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,46%;
- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi compreso tra 300.000,01 di euro e 500.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra l'1,22% e l'1,01% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,46% e lo 0,31% rispetto all'importo lavori;

- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o inferiore a 300.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo la percentuale dell'1,01%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,31%;

PRESO ATTO che le previsioni progettuali degli elaborati posti a base di gare d'appalto bandite prima del verificarsi della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, non potevano considerare tra le spese aziendali per la sicurezza (ricomprese nelle previsioni progettuali tra le spese generali in un range tra il 13% e il 17%) le spese che l'Appaltatore avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alle intervenute prescrizioni normative, né tantomeno l'Appaltatore poteva tener conto di tali oneri nella formulazione della propria offerta in sede di gara;

RITENUTO che l'emergenza epidemiologica pandemica da Covid-19 rappresenti una circostanza imprevista e imprevedibile sia per la Stazione Appaltante che per l'Appaltatore e che tale situazione richieda un riequilibrio del sinallagma contrattuale anche per quanto attiene la rivalutazione delle spese generali, non potendo la stessa essere ricompresa nell'ordinaria alea d'impresa;

RILEVATO che le spese aziendali della sicurezza dovute all'ottemperanza alle indicazioni normative ricomprendano a titolo indicativo e non esaustivo: aggiornamento di tutti i P.O.S.; redazione delle informative aziendali per l'informazione/formazione dei dipendenti; aggiornamento della formazione dei lavoratori in merito alle nuove procedure aziendali; predisposizione della cartellonistica informativa a livello aziendale; acquisto dei prodotti per la pulizia e l'igienizzazione; acquisto dei d.p.i. per i dipendenti; termometri...);

RITENUTO di determinare le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza, individuate mediante analisi dei dati riscontrati nei cantieri in corso di esecuzione e mediate al fine di poter rappresentare un dato applicabile a un insieme inevitabilmente eterogeneo e diversificato di casistiche, nella misura forfettaria dell'uno per mille dell'importo dei lavori - al netto delle spese generali e dell'utile di impresa - ancora da eseguire dal 23.02.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020;

RICORDATO che le percentuali sopra determinate, sia per quanto riguarda il limite massimo forfettario dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, che per le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza, assumono rilievo - qualora accettate dalle parti mediante stipula di apposito Atto Aggiuntivo - ai soli fini della determinazione dell'importo massimo degli ulteriori finanziamenti che l'Amministrazione Regionale potrà riconoscere agli Enti Locali per gli interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali, ai sensi dell'art. 57 "Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici" della L.R. n. 13/2020;

RICHIAMATO il citato art. 57 della L.R. n. 13/2020 che autorizza l'Amministrazione Regionale per l'anno 2020 a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, a condizione che:

- gli importi richiesti rispettino i limiti massimi forfettari quantificati dal presente Decreto;
- le parti sottoscrivano apposito Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato al presente Decreto;

- i finanziamenti siano richiesti per interventi già finanziati con fondi regionali, i cui lavori siano in corso di esecuzione al 02 luglio 2020, data di entrata in vigore L.R. n. 13/2020;

- il Responsabile Unico del Procedimento abbia accertato la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico per la copertura degli oneri individuati col presente Decreto;

- la domanda di finanziamento sia inoltrata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale, che sarà valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile;

RICORDATO che la richiesta degli ulteriori finanziamenti, accompagnata da Atto Aggiuntivo sottoscritto dalle parti, dovrà riguardare i maggiori oneri richiesti dall'Appaltatore mediante istanza o riserva formulate nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto, che sia stata valutata dal Responsabile Unico del Procedimento ammissibile, procedibile, non manifestamente infondata e tempestiva;

RICORDATO che la quantificazione dei maggiori oneri riconosciuti all'Impresa con la sottoscrizione tra le parti dell'Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato al presente Decreto e nel rispetto dei limiti massimi quantificati forfettariamente, dovrà prevedere da parte dell'Appaltatore l'accettazione dell'importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali per tali titoli, fino alla conclusione dei lavori;

RITENUTO che sia legittimamente attuabile il riconoscimento all'Appaltatore dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Co-

vid-19 - richiesti mediante istanza o riserva formulate nei modi e nei tempi indicati dalla normativa, dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto - mediante stipula di apposito Atto Aggiuntivo, stante che la modifica contrattuale ricade nella fattispecie di cui all'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 poiché soddisfa le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore... [omissis]... Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- la modifica non altera la natura generale del contratto;

e oltretutto la modifica non era assolutamente prevedibile in fase di progettazione o di appalto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DECRETA

1. di quantificare forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, come da tabella seguente:

Tipologia di cantiere e periodo delle lavorazioni	Importo lavori da eseguire dal 23/02 in poi	Limite massimo forfettario
Tipologia A; 23/02 - 17/05	1.000.000,00	2,47%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	1.000.000,00	0,79%
Tipologia A; 23/02 - 17/05	500.000,00	1,41%
Tipologia A; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,56%
Tipologia B; 23/02 - 17/05	500.000,00	1,22%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	500.000,00	0,46%
Tipologia B; 23/02 - 17/05	300.000,00	1,01%
Tipologia B; dal 18/05 in poi	300.000,00	0,31%

2. di dettagliare le modalità di applicazione dei parametri sopra indicati come di seguito esplicitato:

- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o superiore a 1.000.000,01 di euro, per il periodo compreso dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale del 2,47%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,79%;

- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi compreso tra 500.000,01 euro e 1.000.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra il 2,47% e l'1,41% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,79% e lo 0,56% rispetto all'importo lavori;

- per cantieri di tipologia A e di importo lavori ancora da eseguire dal 23/02 in poi pari o inferiore a 500.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell'1,41%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,56%;

- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o superiore a 500.000,01 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale dell' 1,22%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,46%;

- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi compreso tra 300.000,01 di euro e 500.000,00 di euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo temporale la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra l' 1,22% e l'1,01% rispetto all'importo lavori, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale derivante dall'interpolazione lineare tra lo 0,46% e lo 0,31% rispetto all'importo lavori;

- per cantieri di tipologia B e di importo lavori ancora da eseguire dal 23.02.2020 in poi pari o inferiore a 300.000,00 euro, per il periodo dal 23.02.2020 al 17.05.2020 si applica ai lavori da eseguire in tale intervallo la percentuale dell'1,01%, mentre per l'importo da eseguire dal 18.05.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020, si applica la percentuale dello 0,31%;

3. di determinare le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza nella misura forfettaria dell'uno per mille dell'importo dei lavori - al netto delle spese generali e dell'utile di impresa - ancora da eseguire dal 23.02.2020 fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31.12.2020;

4. che le percentuali sopra determinate, sia per quanto riguarda il limite massimo forfettario dei maggio-

ri oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, che per le maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali per la sicurezza, assumono rilievo - qualora accettate dalle parti mediante stipula di apposito Atto Aggiuntivo - ai soli fini della determinazione dell'importo massimo degli ulteriori finanziamenti che l'Amministrazione Regionale potrà riconoscere agli Enti Locali per gli interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali, ai sensi dell'art. 57 "Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici" della L.R. n. 13/2020;

5. di approvare i fac-simili di Atto Aggiuntivo allegati al presente Decreto, redatti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di approvare il modello di domanda di contributo allegato al presente Decreto;

7. che le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

8. di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, 17 luglio 2020

PADRINI

Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio

PEC: territorio@certregione.fvg.it

Oggetto: L.R. 29 giugno 2020 n. 13, art. 56 – Finanziamento per le spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali.

ISTANZA DI FINANZIAMENTO

Il sottoscritto: _____

Codice Fiscale: _____

In qualità di legale rappresentante di: _____

Codice Fiscale/ P. I.V.A.: _____

Indirizzo PEC: _____

Ai sensi dell'art. 56 "Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali" della L.R. n. 13/2020

CHIEDE

la concessione di un finanziamento per la copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, per l'intervento denominato:

per un importo complessivo pari a euro: _____

Ai fini dell'istanza, DICHIARA che:

- l'intervento per cui si richiede il finanziamento è stato finanziato con fondi regionali di cui alla L.R. _____ con Decreto di concessione n. _____ del _____ della Direzione _____ con termine di rendicontazione attualmente stabilito al _____;
- i lavori relativi all'intervento per cui si chiede il finanziamento sono stati consegnati all'Appaltatore in data _____ e risultano in corso di esecuzione alla data del 2 luglio 2020, giorno di entrata in vigore della L.R. n. 13/2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico;
- l'importo del finanziamento richiesto è stato determinato per l'anno 2020 dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in apposito Computo metrico estimativo e approvato dal Responsabile Unico

del Procedimento, ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- Gli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19 saranno erogati all'Appaltatore con cadenza mensile, contestualmente all'emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante la mancanza della necessaria disponibilità finanziaria nel quadro economico dell'opera. La dichiarazione, adeguatamente motivata, è corredata dal relativo Quadro Economico;

- Atto di approvazione del Responsabile Unico del Procedimento del Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, redatto ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Luogo e data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli
artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.]

Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio

PEC: territorio@certregione.fvg.it

Oggetto: L.R. 29 giugno 2020 n. 13, art. 57 – Finanziamento per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19 per interventi di opere pubbliche già finanziati con fondi regionali.

ISTANZA DI FINANZIAMENTO

Il sottoscritto: _____

Codice Fiscale: _____

In qualità di legale rappresentante di: _____

Codice Fiscale/ P. I.V.A.: _____

Indirizzo PEC: _____

Ai sensi dell'art. 57 "Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici" della L.R. n. 13/2020

CHIEDE

la concessione di un finanziamento per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, per l'intervento denominato:

per un importo complessivo pari a euro: _____

Ai fini dell'istanza, DICHIARA che:

- l'intervento per cui si richiede il finanziamento è stato finanziato con fondi regionali di cui alla L.R. _____ con Decreto di concessione n. _____ del _____ della Direzione _____ con termine di rendicontazione attualmente stabilito al _____;
- i lavori relativi all'intervento per cui si chiede il finanziamento sono stati consegnati all'Appaltatore in data _____ e risultano in corso di esecuzione alla data del 2 luglio 2020, giorno di entrata in vigore della L.R. n. 13/2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico;
- l'importo del finanziamento richiesto rispetta il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, riportati nel Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF del 17.07.2020;

- l'Atto Aggiuntivo per il riconoscimento all'Appaltatore dei maggiori oneri, redatto secondo lo schema allegato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF del 17.07.2020, è stato sottoscritto in data _____.

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante la mancanza della necessaria disponibilità finanziaria nel quadro economico dell'opera. La dichiarazione, adeguatamente motivata, è corredata dal relativo Quadro Economico;
- Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento attestante che l'importo del finanziamento richiesto rispetta il limite massimo dei maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, riportati nel Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF del 17.07.2020;
- Atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data _____ per il riconoscimento all'Appaltatore dei maggiori oneri, redatto secondo lo schema allegato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF del 17.07.2020.

Luogo e data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

[sottoscritto digitalmente ai sensi degli
artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.]

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI
ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO D'APPALTO
del, rep. n. relativo ai lavori di

“.....”

CUP: – CIG:

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di,

-----**INTERVENGONO**-----

..... (di seguito “Committente”), con sede legale in
....., via/piazza n., codice fiscale n.,
qui rappresentato da.....

-----**E**-----

l'impresa con sede legale in, via/piazza
..... n., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Com-
mercio di al n., P. IVA.
....., qui rappresentata da, in qualità di
....., che di-
chiara di agire in nome e per conto dell'impresa medesima, appresso denomi-
nata “Appaltatore”

-----**Premesso che**-----

1. il contratto d'appalto per i lavori in oggetto è stato stipulato in data
....., Rep. n.;

2. in data si è proceduto alla consegna dei lavori all'Appaltatore;
3. citare eventuali Atti Aggiuntivi relativi a Varianti pregresse al presente Atto;
4. con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" è stato dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale per sei mesi dalla data del provvedimento;
5. si sono susseguiti diversi provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
6. col D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto;
7. le restrizioni imposte alle attività produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono state successivamente modificate con diversi D.P.C.M.;
8. il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e successivamente il D.P.C.M. 11 giugno 2020 hanno recepito il "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri*" d.d. 24 aprile 2020,

sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL;

9. il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato n. 21 Ordinanze contingibili e urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

10. l'art. 91 *“Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”* della Legge 24 aprile 2020, n. 27 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”* dispone che *“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*;

11. il paragrafo conclusivo del citato *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri”* d.d. 24 aprile 2020 dal titolo *“Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”* costituisce una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta

nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

12. i lavori in oggetto sono stati sospesi con Verbale di Sospensione del 2020 redatto dal Direttore dei Lavori (indicare se in seguito a Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o su istanza dell'Appaltatore) e sottoscritto dall'Appaltatore con/senza riserve; oppure: preso atto che i lavori sono stati sospesi in forza delle disposizioni di interruzione obbligatoria dell'attività imposta dal già citato DPCM 22 marzo 2020 a far data dal 2020 ;

13. i lavori in oggetto sono ripresi con Verbale del 2020 redatto dal Direttore dei Lavori (indicare se in seguito a Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o su istanza dell'Appaltatore) e sottoscritto dall'Appaltatore con/senza riserve;

14. in corso di esecuzione dei lavori l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili n. ... riserve in occasione del S.A.L. n. riportandole e aggiornandole anche in occasione dei successivi S.A.L. nn. oppure in corso di esecuzione dei lavori l'appaltatore ha formulato istanza di riconoscimento di maggiori oneri con nota acquisita al prot. n. dd. 2020, riportandola e aggiornandola anche in occasione dei successivi S.A.L. nn.;

15. che in sintesi le riserve iscritte hanno ad oggetto i danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, quali:

- il riconoscimento delle spese generali infruttifere;
- la ritardata percezione dell'utile d'impresa;
- il mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi pre-

sentiti in cantiere (es. box, container, escavatori, gru, impianto elettrico di cantiere, ponteggi...);

- il sottoutilizzo del personale presente in cantiere;
- la rivalutazione delle spese generali, con particolare riferimento alle spese aziendali della sicurezza;
- gli interessi sugli importi sopra elencati, dal dì del dovuto;

16. l'importo complessivo delle riserve è pari a euro oltre a giorni di maggior tempo contrattuale;

17. ai sensi dell'art. 205, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il R.U.P. ha valutato l'ammissibilità, la procedibilità, la tempestività e la non manifesta infondatezza delle riserve, accertando che le stesse sono state formulate dall'Appaltatore nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto;

18. l'appaltatore è stato sentito in merito alle riserve ed è stato convocato all'incontro tenutosi in data 2020;

19. il R.U.P. ha acquisito le Relazioni riservate sulle domande dell'Appaltatore del Direttore dei lavori e della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera (se nominata);

20. il R.U.P. ha reso la propria Relazione riservata in merito all'ammissibilità delle riserve in data 2020;

21. il R.U.P. ha sottoposto alla valutazione dell'Appaltatore e del Dirigente competente della Stazione Appaltante la propria Proposta di Atto Aggiuntivo per un importo pari ad euro e con la concessione di un maggior termine pari a giorni per l'ultimazione dei lavori, che in ragione di un tanto viene stabilita a tutto il

22. la Proposta di Atto Aggiuntivo è stata accettata in via preliminare dall'Appaltatore con nota acquisita al prot. n. d.d. e dal Dirigente competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. d.d. 2020;

23. l'importo riconosciuto all'Appaltatore per le riserve iscritte rientra nelle percentuali del Limite massimo forfettario indicate nella tabella approvata con Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020 per un cantiere di Tipologia (indicare A o B) e un importo di lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare pari a entro il ... (inserire una data ricompresa entro il 31.12.2020);

24. l'importo riconosciuto all'Appaltatore per la rivalutazione delle spese generali, con particolare riferimento alle spese aziendali della sicurezza rientra nella percentuale dell'uno per mille dell'importo dei lavori - al netto delle spese generali e dell'utile di impresa - indicata nel Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020;

25. la quantificazione dei maggiori oneri riconosciuta all'Impresa con la sottoscrizione tra le parti dell'Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020 e nel rispetto dei limiti massimi ivi quantificati forfettariamente, prevede da parte dell'Appaltatore l'accettazione dell'importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali per tali titoli, fino alla conclusione dei lavori;

26. la modifica contrattuale introdotta col presente Atto Aggiuntivo ri-

cade nella fattispecie di cui all'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 poiché soddisfa le seguenti condizioni:

- *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore... [omissis]... Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

27. valutato altresì che la modifica contrattuale introdotta col presente Atto Aggiuntivo non era in alcun modo prevedibile in fase di progettazione o di appalto;

28. il presente Atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue, con effetti ricognitivi e confermativi di quanto già in essere tra i contraenti per effetto degli atti tutti in premessa richiamati:

----- **Art. 1 – PREMESSE** -----

Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati e ne costituiscono il primo patto;

----- **Art. 2 – CONTENUTI** -----

La Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore l'importo complessivo di € (diconsi euro) a completa e definitiva tacitazione e liquidazione di ogni contestazione insorta tra le parti nei termini di cui

alla Proposta di Atto Aggiuntivo formulata dal R.U.P. e accettata in via preliminare dall'Appaltatore con nota acquisita al prot. n. d.d. e dal Dirigente competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. d.d. 2020, che si allega in copia al presente atto a formarne parte integrale e contestuale. Le parti danno atto che, a seguito della definizione dell'Atto Aggiuntivo nei termini specificati nella sopra citata Proposta di Atto Aggiuntivo, l'Appaltatore ha accettato l'importo proposto a saldo e a stralcio di tutte le riserve indicate, abbandonando le riserve iscritte ed esplicitate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali per tali titoli fino all'ultimazione dei lavori.

----- **Art. 3 – TERMINI**-----

Le parti convengono che sono accordati all'Appaltatore giorni suppletivi per l'ultimazione dei lavori, pertanto il termine contrattuale viene stabilito alla data del 2020.

----- **Art. 4 – DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE**-----

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, trovano applicazione tutte le disposizioni di cui al Contratto d'appalto principale rep. n. di data e relativi Atti Aggiuntivi.

----- **Art. 5 – SPESE DI CONTRATTO** -----

--

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, ecc.) sono a totale carico del contraente, salvo le imposte che per legge sono a inderogabile carico della Stazione Appaltante. Sono altresì a carico

dell'Appaltatore tutte le spese di bollo, ove previste, per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di Regolare Esecuzione).

----- **Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI** -----

--

Il presente atto diviene esecutivo a decorrere dalla data di sottoscrizione e in quanto redatto in forma di scrittura privata è da registrarsi solo in caso d'uso.

(da riformulare in funzione della forma di scrittura del Contratto principale)

Il presente atto è approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Per l'APPALTATORE: (*sottoscritto digitalmente*)

Per la STAZIONE APPALTANTE: (*sottoscritto digitalmente*)

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI
ATTO AGGIUNTIVO N. 1 AL CONTRATTO D'APPALTO
del, rep. n. relativo ai lavori di

“.....”

CUP: – CIG:

L'anno duemilaventi, il giorno del mese di,

----- **INTERVENGONO** -----

..... (di seguito “Committente”), con sede legale in
, via/piazza n., codice fiscale n. 80014930327,
 qui rappresentato da.....

----- **E** -----

l'impresa con sede legale in, via/piazza
 n., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Com-
 mercio di al n., P. IVA.
, qui rappresentata da, in qualità di
, che di-
 chiara di agire in nome e per conto dell'impresa medesima, appresso denomi-
 nata “Appaltatore”

----- **Premesso che** -----

1. il contratto d'appalto per i lavori in oggetto è stato stipulato in data
, Rep. n.;

2. in data si è proceduto alla consegna dei lavori all'Appaltatore;
3. citare eventuali Atti Aggiuntivi relativi a Varianti pregresse al presente Atto;
4. con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" è stato dichiarato lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale per sei mesi dalla data del provvedimento;
5. si sono susseguiti diversi provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
6. col D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto;
7. le restrizioni imposte alle attività produttive dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 sono state successivamente modificate con diversi D.P.C.M.;
8. il D.P.C.M. 17 maggio 2020 e successivamente il D.P.C.M. 11 giugno 2020 hanno recepito il "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri*" d.d. 24 aprile 2020,

sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL;

9. il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato n. 21 Ordinanze contingibili e urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

10. l'art. 91 *“Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”* della Legge 24 aprile 2020, n. 27 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”* dispone che *“il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*;

11. il paragrafo conclusivo del citato *“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri”* d.d. 24 aprile 2020 dal titolo *“Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”* costituisce una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta

nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

12. i lavori in oggetto sono stati sospesi con Verbale di Sospensione del 2020 redatto dal Direttore dei Lavori (indicare se in seguito a Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o su istanza dell'Appaltatore) e sottoscritto dall'Appaltatore con/senza riserve; oppure: preso atto che i lavori sono stati sospesi in forza delle disposizioni di interruzione obbligatoria dell'attività imposta dal già citato DPCM 22 marzo 2020 a far data dal 2020 ;

13. i lavori in oggetto sono ripresi con Verbale del 2020 redatto dal Direttore dei Lavori (indicare se in seguito a Disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o su istanza dell'Appaltatore) e sottoscritto dall'Appaltatore con/senza riserve;

14. in corso di esecuzione dei lavori l'appaltatore ha iscritto negli atti contabili n. ... riserve in occasione del S.A.L. n. riportandole e aggiornandole anche in occasione dei successivi S.A.L. nn. oppure in corso di esecuzione dei lavori l'appaltatore ha formulato istanza di riconoscimento di maggiori oneri con nota acquisita al prot. n. dd. 2020, riportandola e aggiornandola anche in occasione dei successivi S.A.L. nn.;

15. che in sintesi le riserve iscritte hanno ad oggetto i danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, quali:

- il riconoscimento delle spese generali infruttifere;
- la ritardata percezione dell'utile d'impresa;
- il mancato ammortamento di attrezzature, apprestamenti e mezzi pre-

sentiti in cantiere (es. box, container, escavatori, gru, impianto elettrico di cantiere, ponteggi...);

- il sottoutilizzo del personale presente in cantiere;
- la rivalutazione delle spese generali, con particolare riferimento alle spese aziendali della sicurezza;
- gli interessi sugli importi sopra elencati, dal dì del dovuto;

16. l'importo complessivo delle riserve è pari a euro oltre a giorni di maggior tempo contrattuale;

17. ai sensi dell'art. 240, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 il R.U.P. ha valutato l'ammissibilità, la procedibilità, la tempestività e la non manifesta infondatezza delle riserve, accertando che le stesse sono state formulate dall'Appaltatore nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, dal contratto d'appalto e dal capitolato speciale d'appalto;

18. l'appaltatore è stato sentito in merito alle riserve ed è stato convocato all'incontro tenutosi in data 2020;

19. il R.U.P. ha acquisito le Relazioni riservate sulle domande dell'Appaltatore del Direttore dei lavori e della Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera (se nominata);

20. il R.U.P. ha reso la propria Relazione riservata in merito all'ammissibilità delle riserve in data 2020;

21. il R.U.P. ha sottoposto alla valutazione dell'Appaltatore e del Dirigente competente della Stazione Appaltante la propria Proposta di Atto Aggiuntivo per un importo pari ad euro e con la concessione di un maggior termine pari a giorni per l'ultimazione dei lavori, che in ragione di un tanto viene stabilita a tutto il

22. la Proposta di Atto Aggiuntivo è stata accettata in via preliminare dall'Appaltatore con nota acquisita al prot. n. d.d. e dal Dirigente competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. d.d. 2020;

23. l'importo riconosciuto all'Appaltatore per le riserve iscritte rientra nelle percentuali del Limite massimo forfettario indicate nella tabella approvata con Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020 per un cantiere di Tipologia (indicare A o B) e un importo di lavori contrattualmente previsti ancora da realizzare pari a entro il ... (inserire una data ricompresa entro il 31.12.2020);

24. l'importo riconosciuto all'Appaltatore per la rivalutazione delle spese generali, con particolare riferimento alle spese aziendali della sicurezza rientra nella percentuale dell'uno per mille dell'importo dei lavori - al netto delle spese generali e dell'utile di impresa - indicata nel Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020;

25. la quantificazione dei maggiori oneri riconosciuta all'Impresa con la sottoscrizione tra le parti dell'Atto Aggiuntivo redatto secondo lo schema allegato al Decreto del Direttore Centrale alle infrastrutture e territorio n. 2818/TERINF d.d. 17.07.2020 e nel rispetto dei limiti massimi ivi quantificati forfettariamente, prevede da parte dell'Appaltatore l'accettazione dell'importo indicato a saldo e a stralcio di tutte le richieste formulate, rinunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali per tali titoli, fino alla conclusione dei lavori;

26. la modifica contrattuale introdotta col presente Atto Aggiuntivo ri-

cade nella fattispecie di cui all'art. 132 "*Varianti in corso d'opera*", comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 163/2006 poiché relativa a:

- *esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;*
- *cause impreviste e imprevedibili;*

27. il presente Atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue, con effetti ricognitivi e confermativi di quanto già in essere tra i contraenti per effetto degli atti tutti in premessa richiamati:

----- **Art. 1 – PREMESSE** -----

Le premesse e gli atti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati e ne costituiscono il primo patto;

----- **Art. 2 – CONTENUTI** -----

La Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore l'importo complessivo di € (diconsi euro) a completa e definitiva tacitazione e liquidazione di ogni contestazione insorta tra le parti nei termini di cui alla Proposta di Atto Aggiuntivo formulata dal R.U.P. e accettata in via preliminare dall'Appaltatore con nota acquisita al prot. n. d.d. e dal Dirigente competente della Stazione Appaltante con nota prot.n. d.d. 2020, che si allega in copia al presente atto a formarne parte integrale e contestuale. Le parti danno atto che, a seguito della definizione dell'Atto Aggiuntivo nei termini specificati nella sopra citata Proposta di Atto Aggiuntivo, l'Appaltatore ha accettato l'importo proposto a saldo e a stralcio di tutte le riserve indicate, abbandonando le riserve iscritte ed esplicitate, ri-

nunciando quindi ad ogni ulteriore pretesa economica risarcitoria e/o indennitaria e comunque suppletiva rispetto ai termini e alle condizioni contrattuali per tali titoli fino all'ultimazione dei lavori.

----- **Art. 3 – TERMINI**-----

Le parti convengono che sono accordati all'Appaltatore giorni suppletivi per l'ultimazione dei lavori, pertanto il termine contrattuale viene stabilito alla data del 2020.

----- **Art. 4 – DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE**-----

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, trovano applicazione tutte le disposizioni di cui al Contratto d'appalto principale rep. n. di data e relativi Atti Aggiuntivi.

----- **Art. 5 – SPESE DI CONTRATTO** -----

--

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, bolli, ecc.) sono a totale carico del contraente, salvo le imposte che per legge sono a inderogabile carico della Stazione Appaltante. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo, ove previste, per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di Regolare Esecuzione).

----- **Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI** -----

--

Il presente atto diviene esecutivo a decorrere dalla data di sottoscrizione e in quanto redatto in forma di scrittura privata è da registrarsi solo in caso d'uso.
(da riformulare in funzione della forma di scrittura del Contratto principale)

Il presente atto è approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Per l' APPALTATORE: (*sottoscritto digitalmente*)

Per la STAZIONE APPALTANTE: (*sottoscritto digitalmente*)

20_31_1_DDS_ASS OSP_1280_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera 17 luglio 2020, n. 1280

DM 332/1999 - Primo aggiornamento per il 2020 dell'elenco regionale dei soggetti erogatori dei dispositivi protesici con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO

VISTA la D.G.R. 13.12.2012, n. 2190, "Linee guida regionali per l'assistenza protesica", con la quale sono state specificate le procedure di prescrizione e di fornitura dei dispositivi protesici individuati nell'allegato 1 al D.M. n. 332/1999, in base alle quali l'utente può rivolgersi direttamente al fornitore prescelto;

VISTI:

- il decreto n. 680/DC, del 30.7.2013, con il quale, in attuazione della citata D.G.R. n. 2190/2012, è stata approvata la "Procedura per l'aggiornamento dell'elenco regionale dei fornitori dei dispositivi protesici di cui all'elenco 1 dell'allegato 1 al D.M. n. 339/1999", contenente anche lo schema di verifica della domanda, la composizione del gruppo di verifica dei requisiti previsti per i fornitori, oltre alle modalità di svolgimento dei controlli e delle verifiche delle domande medesime;
- il decreto n. 267/DICE, del 31.3.2015, con il quale è stata integrata la composizione del gruppo di verifica istituito con il citato decreto n. 680/2013 e successivamente integrato con il decreto n. 338/DC, del 4.4.2014;
- il decreto n. 1438/SPS del 03.10.2018, con il quale è stata variata la composizione del gruppo di verifica di cui al citato decreto n. 680/DC del 30.07.2013;
- il decreto 1775/SPS del 25/09/2019 con il quale è stata ulteriormente variata la composizione del gruppo di verifica di cui al citato decreto n. 680/DC del 30.07.2013;

VISTO il decreto n. 1878/SPS, del 08.10.2019, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 08.10.2019, con il quale è stato approvato il secondo aggiornamento per l'anno 2019 degli elenchi regionali dei fornitori abilitati alla fornitura dei dispositivi protesici definiti "su misura", nonché di quelli abilitati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente dei restanti dispositivi, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del D.M. n. 332/1999;

RILEVATO che l'anzidetto decreto n. 1878/2019 specifica, in applicazione di quanto disposto dal decreto n. 510/ASAP, del 26.5.2014 e confermato dai successivi analoghi decreti, che l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori avviene con cadenza semestrale, con decreto del Direttore del Servizio competente, da adottarsi entro i mesi di gennaio e luglio, e che tale aggiornamento determina l'iscrizione agli elenchi medesimi di ulteriori fornitori, ovvero la modifica dei dati relativi a fornitori abilitati già presenti, con le modalità individuate nel citato decreto n. 680/2013;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere al primo aggiornamento per l'anno 2020 di detti elenchi, verificando le nuove istanze di iscrizione o di variazione pervenute successivamente alla pubblicazione degli elenchi approvati con il citato decreto n. 1878/2019;

DATO ATTO che il competente gruppo di verifica ha controllato tali istanze e la documentazione ad esse allagata, ritenendo accoglibili quelle dei soggetti individuati negli elenchi allegati al presente provvedimento - come risulta dal verbale della seduta del 06 luglio 2020 - che rappresentano quindi gli elenchi regionali aggiornati dei fornitori di dispositivi protesici abilitati alla loro erogazione con oneri a carico del SSR;

PRECISATO che i fornitori per i quali si dispone il nuovo inserimento sono, per la categoria "Ortopedico": Centro Ortopedico Trentino S.r.l. di Fumei Fabio, Bertuzzi Ortopedia e Podologia S.r.l., Audiomedic di Corrales G. & C. S.n.c., Movi S.p.A.; per la categoria "Altro": Sentire Bene S.r.l., Deltavox S.r.l. Soluzioni per Udire;

PRECISATO che i fornitori per i quali si dispongono modifiche e/o integrazioni sono per la categoria "Ortopedico": Officine Ortopediche Rizzoli S.r.l. che subentra alla società Fallimento Rizzoli Ortopedia S.p.A. che viene contestualmente cancellata; Atena di Maier Michele che ha richiesto l'integrazione di alcuni codici ISO; Porzio S.r.l. che ha variato la ragione sociale da "Ortopedia Porzio S.r.l." a "Porzio S.r.l."; per la categoria "Ottici": Fielmann S.r.l. per l'apertura di una nuova sede; Ottica Marcuz in quanto è stato aggiornato il sistema informativo che non dava evidenza dell'avvenuto inserimento;

PRECISATO che i fornitori per i quali si dispone la cancellazione sono per la categoria "Ortopedico": Ortopedia Azzurra in quanto acquisita dalla ditta Porzio S.r.l.; GM Distribution S.r.l. in quanto ha cessato l'attività

RITENUTO, pertanto, di approvare gli elenchi regionali aggiornati dei fornitori di dispositivi protesici

abilitati alla loro erogazione con oneri a carico del SSR, allegati n. 1 (categoria ministeriale: ortopedico), n. 2 (categoria ministeriale: ottico/protesico-oculare) e n. 3 (categoria ministeriale: altro) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante, disponendo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento, unitamente agli allegati medesimi;

PRECISATO che la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia si riserva di effettuare in qualsiasi momento i controlli sulla veridicità della documentazione prodotta, ai sensi degli articoli 43 e 71 del D.P.R. 28.1.2000, n. 445, con le conseguenze da essi derivanti;

RITENUTO, altresì, di specificare nel presente provvedimento le seguenti modalità di remunerazione previste per i fornitori e di aggiornamento degli elenchi, individuate nei citati decreti n. 510/2014 e n. 97/2016, al fine di consentire ai fornitori medesimi e agli utenti una più immediata acquisizione delle informazioni:

- la corresponsione del 100% delle tariffe previste nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, è riservata esclusivamente ai fornitori abilitati iscritti nell'elenco regionale che, nell'istanza di iscrizione, hanno sottoscritto i 15 punti concernenti le modalità e condizioni di fornitura aggiuntive, mentre ai fornitori abilitati iscritti nell'elenco regionale che non hanno sottoscritto i 15 punti e a tutti gli altri fornitori iscritti presso il Ministero della Salute negli elenchi di fabbricanti di dispositivi medici definiti "su misura" e inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, l'importo da corrispondere deve essere pari all'80% delle tariffe previste;
- l'iscrizione nell'elenco regionale e/o nell'elenco Ministeriale comporta per i fornitori abilitati l'accettazione del sistema tariffario vigente, con il divieto di richiedere agli assistiti qualsiasi compenso aggiuntivo, con l'esclusione degli eventuali oneri dovuti nel caso di scelta da parte dell'assistito di un dispositivo "riconducibile" a quello prescritto dallo specialista;
- i fornitori abilitati, per quanto attiene ai dispositivi non "su misura", ivi compresi quelli riconducibili, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, sono tenuti a fornire agli assistiti, con oneri a carico del SSR, esclusivamente dispositivi medici notificati nel sistema "Banca dati dei dispositivi medici", istituita ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2009 e in ogni caso rispondenti ai requisiti essenziali indicati nell'allegato 1 della Direttiva 93/42 CE e s.m.i.;
- l'aggiornamento degli elenchi allegati al presente provvedimento avviene almeno con cadenza semestrale, con decreto del Direttore dell'Area competente da adottarsi entro i mesi di gennaio e luglio, che determina l'iscrizione agli elenchi medesimi di ulteriori fornitori, ovvero la modifica dei dati relativi a fornitori abilitati già presenti, con le modalità individuate nel citato decreto n.680/2013;

VISTI:

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, di cui al D.P.reg. 27.8.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;
- la D.G.R. 19.06.2020 n. 893, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione Regionale e Articolazione e Declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti Regionali" con la quale viene effettuato il riordino organizzativo anche della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità;
- il Decreto 15.07.2020 n. 1246 con il quale viene indicato il dott. Manlio Palei quale sostituto del Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale e Ospedaliera, dott. Alfredo Perulli, in caso di sua assenza e impedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

1. sono approvati gli elenchi regionali, aggiornati per la prima volta nel 2020 come precisato nella superiore narrativa, dei fornitori abilitati alla fornitura dei dispositivi protesici definiti "su misura", nonché di quelli abilitati all'immissione in commercio, alla distribuzione o alla vendita ai sensi della normativa vigente dei restanti dispositivi, inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, allegati n. 1 (categoria ministeriale: ortopedico), n. 2 (categoria ministeriale: ottico/protesico-oculare) e n. 3 (categoria ministeriale: altro) al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.

2. la corresponsione del 100% delle tariffe previste nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, è riservata esclusivamente ai fornitori abilitati iscritti nell'elenco regionale che, nell'istanza di iscrizione, hanno sottoscritto i 15 punti concernenti le modalità e condizioni di fornitura aggiuntive, mentre ai fornitori abilitati iscritti nell'elenco regionale che non hanno sottoscritto i 15 punti e a tutti gli altri fornitori iscritti presso il Ministero della Salute negli elenchi di fabbricanti di dispositivi medici definiti "su misura" e inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99, l'importo da corrispondere deve essere pari all'80% delle tariffe previste.

3. l'iscrizione nell'elenco regionale e/o nell'elenco Ministeriale comporta per i fornitori abilitati l'accettazione del sistema tariffario vigente, con il divieto di richiedere agli assistiti qualsiasi compenso aggiuntivo, con l'esclusione degli eventuali oneri dovuti nel caso di scelta da parte dell'assistito di un dispositivo "riconducibile" a quello prescritto dallo specialista.

4. i fornitori abilitati, per quanto attiene ai dispositivi non “su misura”, ivi compresi quelli riconducibili, inclusi nell’elenco 1 del nomenclatore di cui all’allegato 1 del DM 332/99, sono tenuti a fornire agli assistiti, con oneri a carico del SSR, esclusivamente dispositivi medici notificati nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici”, istituita ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 21 dicembre 2009 e in ogni caso rispondenti ai requisiti essenziali indicati nell’allegato 1 della Direttiva 93/42 CE e s.m.i.
5. l’aggiornamento degli elenchi allegati al presente provvedimento avviene almeno con cadenza semestrale, con decreto del Direttore dell’Area competente da adottarsi entro i mesi di gennaio e luglio, che determina l’iscrizione agli elenchi medesimi di ulteriori fornitori, ovvero la modifica dei dati relativi a fornitori abilitati già presenti, con le modalità individuate nel citato decreto n.680/2013.
6. Il presente provvedimento, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 luglio 2020

per il direttore del servizio
IL DIRETTORE SOSTITUTO:
PALEI



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Elenco regionale dei fornitori dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99 Categoria ministeriale: ortopedico

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
PORZIO S.R.L.	00311860308	VIA AQUILEIA 58	33100	UDINE	SI	01000296	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ALMA ORTOPEDICA SNC	03772140285	MESTRE V CASTELLANA 34 D	30100	VENEZIA	SI	01017850	ORTOPEDICO	0312, 0378, 0603, 0606, 0612, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ARTE IN ORTOPEDIA SRL	02454250305	VIA SAN VALENTINO 2	33100	UDINE	SI	01022920	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ARTE ORTOPEDICA SRL	00654581206	VIA E.MATTEI 10	40054	BUDRIO	SI	01000677	ORTOPEDICO	0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633
ATENA DI MICHELE MAIER	01091270320	VIA GIOSUE' CARDUCCI 5	34100	TRIESTE	SI	01028288	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
AUDIOMEDIC DEL DR. CORREALE & C. S.N.C.	01001800323	VIA CARLO E GIANI STUPARICH 8	34100	TRIESTE	SI	01041881	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809,
BARBIERI SRL - PROGETTIAMO AUTONOMIA	01543860355	VIA L. ARIOSTO 26	42100	REGGIO NELL'EMILIA	SI	01020458	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
BERTUZZI ORTOPEDIA E PODOLOGIA S.R.L.	02598710990	VIA PISACANE 9 1	16100	GENOVA	SI	01040968	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0633, 1221, 1224, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
BIOTECNICA SRL	01632311203	PAOLO NANNI COSTA 12 3D	40100	BOLOGNA	SI	01000383	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
CENTRO ABILITY SRL	09642670013	VIA VAL DELLA TORRE 73	10100	TORINO	SI	01024072	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO	13278290153	PASSERONI 6	20100	MILANO	SI	01006988	ORTOPEDICO	0603
CENTRO ORTOPEDICO TRENINO S.R.L.	02484950222	VIA MILANO 41	38100	TRENTO	SI	01041282	ORTOPEDICO	0312, 0603, 0606, 0612, 0633, 1221, 1224
CENTRO ORTOPEDICO TRIESTINO DI CARLA BALDASSARE	01174980324	VIA DELL'ISTRIA 43	34100	TRIESTE	SI	01030750	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224
CENTRO ORTOPEDICO VENETO	03161820273	VIA PISA 11	31100	TREVISO	SI	01001135	ORTOPEDICO	0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
CENTRO TECNICO ORTOPEDICO SPA	00514340306	VIA FABIO DI MANIAGO 7	33100	UDINE	SI	01000392	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
CHINESPORT S.P.A.	00435080304	VIA CROAZIA 2	33100	UDINE	SI	NON RICHIESTO	ORTOPEDICO	0348, 0378, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
DISABILIBILI SRL UNIPERSONALE	05667880487	VIA PAISIELLO 17	50041	CALENZANO	SI	01024832	ORTOPEDICO	0348, 0378, 1218, 1221, 1224, 1809
GIROTTO MEDICA SRL	00157660309	PLE S.MARIA DELLA MISERICORDIA 4	33100	UDINE	SI	01002805	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1221, 1224, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
GUALERZI DI GUALERZI STEFANO E C SNC	01775240342	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 12	43036	FIDENZA	SI	01000575	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
HOSPITAL TRENTINE S.A.S.	01616450225	CORSO PASSO BUOLE 6	38061	ALA	SI	01027171	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
IGEA LA SANITARIA DI MORASSUTTI FRANCA	00540680311	BORGO AQUILEIA 10 C	33057	PALMANOVA	SI	01040672	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE	06509081003	PALESTRINA NUOVA 163	00036	PALESTRINA	SI	01018631	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0606, 0612, 0618, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
L'ORTOPEDICO S.R.L.	02877310231	VIA LOMBARDIA 4	37060	SONA	SI	01002871	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
L'ORTOPEDICA C.M. S.N.C.	02219050305	VIA GIUSEPPE MARCHETTI 44	33100	UDINE	SI	01016566	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
LA GRIMANA SANITARIA ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SRL	01633090939	VIA SAVORGNANO 7 1	33078	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	SI	01024942	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
LA SANITARIA OPITERGINA DI MICHIELOTTO GIUSEPPE	1163710260	VIA MADDALENA 9 11	31046	ODERZO	SI	01000075	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
LAB-OR S.R.L.	00207690280	VIA FACCIOLATI 31	35100	PADOVA	SI	01000129	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1221, 1224
LABORATORIO ORTOPEDICO "ARTIGIANI DELLA SCARPA"	02420410272	VIA CAPPUCCINA 113 D	30100	VENEZIA	SI	01000163	ORTOPEDICO	0633

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
LABORATORIO ORTOPEDICO BELLO SRL	04211820750	C.PETRI 4	73035	MIGGIANO	SI	01025237	ORTOPEDICO	0348, 0603, 0606, 0612, 0624, 0633, 1221, 1224, 1809
LABORATORIO ORTOPEDICO DANIELE VITTORIO SAS C.	03959500285	XI FEBBRAIO 26	35020	SAONARA	SI	01000381	ORTOPEDICO	0312, 0603, 0612, 0624, 0633
LABORATORIO ORTOPEDICO DI CIVIDINI SERENO	01962050306	VIA INDIPENDENZA 1	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	SI	01002878	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
LABORATORIO ORTOPEDICO DI DEL BENE FABIO	01153790322	VIA DOMENICO ROSSETTI 5	34125	TRIESTE	SI	01025994	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1221, 1224
LABORATORIO ORTOPEDICO GIORGIONE S.R.L.	04097650263	VIA SAN PIO X 154	31033	CASTELFRANCO VENETO	SI	01020080	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
LABORATORIO ORTOPEDICO MARINI DI MARINI MARCO & C.	01794120442	VIA PICENO APRUTINA 47	63100	ASCOLI PICENO	SI	01000171	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1221, 1224, 1227, 1809
LABORATORIO ORTOPEDICO MONZALI L.O.M. SRL	02459330375	VIA AMBROSINI FLORIANO 6 A	40100	BOLOGNA	SI	01000208	ORTOPEDICO	0312, 0603, 0606, 0612, 1221, 1224, 1809
MAC DOWELL SILICONES SRL	03962140400	VIA UGO BRASCHI 21	47038	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	SI	01027605	ORTOPEDICO	0618, 0624, 0627
MEDIA REHA SRL	02410200121	TICINO 85	21015	LONATE POZZOLO	SI	01023319	ORTOPEDICO	0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1221, 1224, 1809
MOVI S.P.A.	11575580151	DIONE CASSIO 15	20100	MILANO	SI	NON RICHIESTO	ORTOPEDICO	1221, 1224, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
NEW GEDAM SRL UNIPERSONALE	01617950439	PIAZZA PERGOLESI 44	62018	POTENZA PICENA	SI	01023353	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
NUOVE TECNOLOGIE ORTOPEDICHE COLELLA S.R.L.	02473470751	ZONA PIP LOTTO N 4 0	75095	SAN CASSIANO	SI	01000034	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
OFF CARR SRL	03704650286	VIA DELL'ARTIGIANATO 29	35010	VILLA DEL CONTE	SI	NON RICHiesto	ORTOPEDICO	0378, 1221, 1224, 1809
OFFICINA ORTOPEDICA DI MINI ALBERTO	02642710301	VIA P.ZORUTTI 145 32	33100	CAMPOFORMIDO	SI	01026989	ORTOPEDICO	0378, 0603, 0606, 0612, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL	06872000010	CORSO POTENZA 71 A	10100	TORINO	SI	01023214	ORTOPEDICO	0348, 0378, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
OFFICINA ORTOPEDICA GOMIERO	00401500285	VIA FALLOPIO 57	35100	PADOVA	SI	01000150	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL	09107020969	VIA MASSIMO D'AZEGLIO 48	40100	BOLOGNA	SI	01032953	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1221, 1224, 1809
ORTHOMEDICA SRL	03570080287	VIA SAVELLI 25	35100	PADOVA	SI	01006548	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTHOPED SRL	02886220306	VIALE VIOL LIBERTA' 20 C	33100	UDINE	SI	01038970	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTHOSANIT2 SRL	07089290014	VIA ROBASSOMERO 7 9	10073	CIRIE'	SI	01000147	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ORTHOSHOPS S.R.L.	02698780356	VIA A.B. NOBEL 88	42100	REGGIO NELL'EMILIA	SI	01033616	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTHOTECNICA DI TESSADRI FABRIZIO	01589770229	VIA 4 NOVEMBRE 93	38100	TRENTO	SI	01000172	ORTOPEDICO	0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA & SANITARIA DOLESE S.A.S.	02506490289	VIA BENEDETTO CAIROLI 60	30031	DOLO	SI	0100024	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA ANTONIANA SRL	00038460283	VIA PIETRO BEMBO 144	35100	PADOVA	SI	01000104	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA CADORE DI DANTE PIAZZA	00868140252	FERDINANDO COLETTI 38 I	32044	PIEVE DI CADORE	SI	01000043	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA E MOBILITA' SRL	03757350271	VIA EINAUDI 62	30100	VENEZIA	SI	01027508	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA GABRIELE GIUBILATO & C SAS	03452440260	VIA DEI COLLI 77	31058	SUSEGANA	SI	01000769	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA IL DOGE SRL		BRIGATA JULIA 21	35020	PERNUMIA	SI	01030575	ORTOPEDICO	0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA MANCINI SRL	06487391002	VIA DEI SAVORELLI 3	00100	ROMA	SI	01024989	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA NOVARESE SRL	02567410127	VIA CIMONE 5	21100	VARESE	SI	01000354	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ORTOPEDIA PANINI SRL	11332830154	PIAZZA SAN MATERNO 10	20100	MILANO	SI	01000315	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA PESSINA ANNAMARIA	00161770136	PIAZZA MAZZINI 8	22064	CASATENOVO	SI	01000249	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA RANCATI	02594110156	VIA BEATO ANGELICO 31	20100	MILANO	SI	01000484	ORTOPEDICO	0312, 0378, 0603, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA RIMONDI SRL	03253640175	VIA FURA 43	25100	BRESCIA	SI	01002865	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIA SANITARIA LOLATO	04144250281	DON BRUNO MARCON 9	35013	CITTADELLA	SI	01027173	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA SINISTRA PIAVE SNC DI GIUBILATO P.C.	01863740260	VIA ROMA 118	31020	SAN VENDEMIANO	SI	01000117	ORTOPEDICO	0312, 0603, 0606, 0612, 0633
ORTOPEDIA TIRELLI SRL	02837050307	VIA GERVASUTTA 31	33100	UDINE	SI	01033332	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOPEDIA VARIOLO SRL	03077080269	G. RECANATI 6	31100	TREVISO	SI	01000089	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
ORTOPEDIE BALDINELLI S.R.L.	05952650967	V. FILIPPO TURATI 32	20100	MILANO	SI	01027031	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
ORTOSAN SRL	01805930300	V.LE VOLONTARI DELLA LIBERTA' 8 A	33100	UDINE	SI	01000207	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ORTOTECNICA SERVICE DI SONCIN ALEX	04732740263	VIA VITTORIO VENETO 7	30026	PORTOGRUARO	SI	01032806	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL US	02372010351	VIA TURATTI 5 7	40054	BUDRIO	SI	01025156	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
PIANETA MOBILITA' S.R.L.	02963300245	MONTE PASUBIO 212 A	36010	ZANE'	SI	01023314	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
PIEDE E SALUTE DI RAFFIN LUCA	01705490934	VIA SAN VALENTINO 18	33170	PORDENONE	SI	01027846	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
PROTECNICAITALIA SRL	04852530288	VIA S. STEFANO 16	35020	ALBIGNASEGO	SI	01039036	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
REHASERVICE SRL	04123490262	VIA REGINATO 20	31100	TREVISO	SI	01023800	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
REHATTIVA SRL	03141440168	CREMASCA 50	24052	AZZANO SAN PAOLO	SI	01020007	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
RTM ORTOPEDIA PERSONALIZZATA SRL U.S.	00653391201	VIALE GUIZZARDI 66	40054	BUDRIO	SI	01000263	ORTOPEDICO	0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1221, 1224
SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L.	02004321002	VIA CASILINA 439	00100	ROMA	SI	01000642	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
SANITARI A.G. SNC	00585220262	CORSO MAZZINI 156	31044	MONTEBELLUNA	SI	01000321	ORTOPEDICO	0612, 0633, 1221, 1224

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
SANITARIA DOTT.SSA ANNA DEL PUP & C. S.N.C.	01380010932	VIA MOLINARI 6 A	33170	PORDENONE	SI	01041393	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
SANITARIA ISONTINA DI INASTASI VALENTINA	01180040311	VIA VITTORIO VENETO 69	34170	GORIZIA	SI	01001343	ORTOPEDICO	0312, 0378, 0603, 0606, 0612, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224
SANITARIA TRIESTINA	00664620325	VIA DEL CORONEO 6	34133	TRIESTE	SI	NON RICHiesto	ORTOPEDICO	0348, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
SANITARIA UDINESE SNC DI RIZZO FLAVIA & C.	02781290305	V.LE VENEZIA 388	33100	UDINE	SI	NON RICHiesto	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
SANITASHOP ORTOPEDIA S.R.L.	03424150237	SANTA MARIA 90	38068	ROVERETO	SI	01020072	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
SANITOP DI SERANI SANDRO	02628300218	LOC. SEGHE 5	39034	DOBBIACO	SI	193141	ORTOPEDICO	0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809
SANYFARM DI PETRILLO ANINA	01690690431	VIA C. COLOMBO 360	62012	CIVITANOVA MARCHE	SI	01029536	ORTOPEDICO	0633, 1221, 1224, 1809
SARA SANITARIA ORTOPEDIA S.R.L.	01807460934	V.LE PRIMO MAGGIO 26	33082	AZZANO DECIMO	SI	0104341	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0630, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
STABILIMENTO ORTOPEDICO VARIOLO SRL	00569380306	VIA 4 NOVEMBRE 58	33010	TAVAGNACCO	SI	01000198	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
TECHNOR SAS	02217000153	VIA LAMARMORA 22	20100	MILANO	SI	01000600	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0618, 0624, 0627, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	¹⁵ PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
TONUS SAS DI TONUS A. E GAIANI A. & C.	03423360274	VIA G. TEMPESTA 41	30018	NOALE	SI	01000389	ORTOPEDICO	0312, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
TUTTASALUTE SNC	01190830313	VIA TRIESTE 56 A	34074	MONFALCONE	SI	01040319	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
UNIFARM SPA	00123510224	VIA PROVINA 3	38100	TRENTO	SI	01006544	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809, 1809
VASSILLI S.R.L.	02333890289	VIA IRPINIA 1 3	35020	SAONARA	SI	NON RICHIESTO	ORTOPEDICO	0348, 1218, 1221, 1224, 1227, 1809
3G SNC DI MANFE' G. & C.	00764810263	VIALE DELLA VITTORIA 236	31029	VITTORIO VENETO	SI	01000317	ORTOPEDICO	0312, 0348, 0378, 0603, 0606, 0612, 0633, 1218, 1221, 1224, 1809



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**Elenco regionale dei fornitori dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1
del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99
Categoria ministeriale: protesico-oculare**

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
BARDELLE L'OTTICO DI VENEZIA SRL	04074610272	CORSO DEL POPOLO 71	30100	VENEZIA	SI	01027934	PROTESICO-OCULARE	0630, 2103
CENTRO OTTICO DI DA CORTA' URBANO	00819250309	VIA ROMA 57	33058	SAN GIORGIO DI NOGARO	SI	01024479	OTTICO	2103
CENTRO OTTICO PERUZ SRL	01393810930	VIALE COSSETTI 14 b	33170	PORDENONE	SI	01020647	OTTICO	2103
CENTRO VISTA DI FORMELLI VITTORIO	00675490304	VIA F.BERTAGNOLLI 1	33017	TARCENTO	SI	01023964	OTTICO	2103
DAL PASSO S.R.L.	01432940359	VIA TURRI 10	42100	REGGIO NELL'EMILIA	SI	01002610	PROTESICO-OCULARE	0630
DEMENEGO SRL	00557540259	VIA NAZIONALE 49	32042	CALAZO DI CADORE	SI	01021401	OTTICO	2103
E.R.OKKIALISSIMO.IT SRL		VIA G. A. CANTORE 37	33170	PORDENONE	SI	01030511	OTTICO	2103
EMILIO GIACOBBI OTTICA	02345360305	VIA FRANCESCO DI TOPPO 29	33100	UDINE	SI	01025763	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
EUROCONTACT	01050080280	VIA MANGAROTTO 16	35100	PADOVA	SI	01002557	OTTICO	0630,2103
FABIOTTICA DI ANDRIOLA FABIO	00460250301	VIA CIVIDALE 72	33100	UDINE	NO	01019196	OTTICO	2103
FIELMANN S.R.L.	02861480214	GALILEI 10	39100	BOLZANO	SI	01032501	OTTICO	2103
FOTO OTTICA BORGESAN S.N.C.	00276050937	CORSO ROMA 19	33097	SPILIMBERGO	SI	01034784	OTTICO	2103
FOTO OTTICA CIOL SNC	01383180930	VIA G.A. PASOLINI 29	33072	CASARSA DELLA DELIZIA	SI	01030992	OTTICO	2145
FOTO OTTICA D'ORLANDO DI D'ORLANDO MOIRA	02476640301	VIALE O.MARINELLI 12	33017	TARCENTO	SI	01019104	OTTICO	2103
FOTO OTTICA D'ORLANDO SNC DI D'ORLANDO S & E	02444270306	VIA TRENTO E TRIESTE 74	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	SI	01030710	OTTICO	2103
FOTO OTTICA MEZZOLO	01961230305	PIAZZA PLEBISCITO 6	33030	DIGNANO	SI	01026217	OTTICO	2103
FOTO OTTICA SOCOL SNC DI SOCOL FAUSTO E C	01788150306	VIA CESARE BATTISTI 41	33033	CODROIPO	SI	01023972	OTTICO	2103
FRIULVISTA SRL	02547090304	VIA FORNI DI SOTTO 2 C	33028	TOLMEZZO	SI	01030839	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
GRANDVISION ITALY SRL.	02011841208	VIA DEL FAGGIOLO 1 12	40100	BOLOGNA	SI	01024530	OTTICO	2103
GRUPPO PROTESICO ITALIANO	02390560304	V ROMA 43	33100	UDINE	SI	01037090	PROTESICO-OCULARE	0630
L'ARTIGIANO DELL'OCCHIALE DI TIBERIO MICCOLI	02963380304	VIA DELLA STAZIONE 71	33044	MANZANO	SI	01041198	OTTICO	2103
L'OTTICA DI GALIOTTA RITA	01156180323	VIA GIUSEPPE CAPRIN 42	34073	GRADO	SI	01036538	OTTICO	2103
M.S.C. OPTICA SRLS DI CROSILLA MARIANNA	02845730304	FELETTO/VIA UDINE 79 A	33010	TAVAGNACCO	SI	01034313	OTTICO	2103
MOMESSO OTTICA DI MOMESSO DANIELA	02938250301	VIALE VOLONTARI DELLA LIBERTA 36 B	33100	UDINE	SI	01040361	OTTICO	2103
NUOVA OTTICA DI BARBERI PAOLO	02720750302	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 17	33052	CERVIGNANO DEL FRIULI	SI	010300431	OTTICO	2103
NUOVA OTTICA PEDITTO SRL	0102303321	VIA DELLA MADONNINA 11	34100	TRIESTE	SI		OTTICO	2103
NUOVA OTTICA SRL	02720750302	VIA GIUSEPPE GARIBALDI 17	33052	CERVIGNANO DEL FRIULI	SI	01030431	OTTICO	2103
OCULARISTICA ITALIANA SRL	01908381005	VIA DUILIO 13	00100	ROMA	SI	01001363	PROTESICO-OCULARE	0630

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
OPTEX AMICOLOR SAS DI MAURO A. E.C.	00253020309	VIA DEL GELSO 71 A	33100	UDINE	SI	01028916	OTTICO	2103
OPTIK CENTER CORNER DI ZULIANI IVAN	02717900308	STRADA ST.LE 54 DEL FR. 54	33047	REMANZACCO	SI	01036855	OTTICO	2103
OTTICA AMICA SAS	04811310316	VIA F. DI MANZANO 3	34071	CORMONS	SI	01026813	OTTICO	2103
OTTICA ANTONELLA	00593980931	VIA OPITERGINA 28	33080	PRATA DI PORDENONE	SI	01018888	OTTICO	2103
OTTICA CASCO SNC DI CASCO FRANCO & C.	02007260306	VIA SAVORGNANA 26	33100	UDINE	SI	01023945	OTTICO	2103
OTTICA CENTRALE SNC	01762680930	VIA DONATORI DEL SANGUE 12	33080	ROVEREDO IN PIANO	SI	01031842	OTTICO	2103
OTTICA CENTRALE SRL	04109100265	VIALE DELLA VITTORIA 226	31029	VITTORIO VENETO	SI	01023979	OTTICO	2103
OTTICA CHIARADIA DI CHIARADIA PAOLO	01236610265	ROSSELLI 5	31015	CONEGLIANO	SI	01024419	OTTICO	2103
OTTICA COLONNA DI BELLUNATO GINO	00528650930	CORSO GARIBOLDI 4 E	33170	PORDENONE	SI	01026296	OTTICO	2103
OTTICA COLONNELLO	01282160934	CORSO ROMA 14	33097	SPILIMBERGO	SI	01030792	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
OTTICA D'ORLANDO	01754020301	VIA DANTE ALIGHIERI 171	33013	GEMONA DEL FRIULI	SI	01018887	OTTICO	2103
OTTICA DA COL DI PATIES MICHELE & C. SAS	01990280271	PIAZZA ITALIA 17	33072	CASARSA DELLA DELIZIA	SI	01019280	OTTICO	2103
OTTICA DE MARCO SAS DI MASSIMO DE MARCO & C.	0158810934	VIA SCLAVONS 60 B	33084	CORDENONS	SI	01023176	OTTICO	2103
OTTICA DI MATTIA	01625090939	VIA C. BATTISTI 13	33170	PORDENONE	SI	01030302	OTTICO	2103
OTTICA EPIS GIOVANNI SRL	02838410302	BORGO CIVIDALE 29	33057	PALMANOVA	SI	01033340	OTTICO	2103
OTTICA EPIS PAOLO SRL	02838400303	PIAZZA INDIPENDENZA 31	33053	LATISANA	SI	01033343	OTTICO	2103
OTTICA FRANCESCHETTO SAS	02528180272	VIA DEL COMMERCIO 0	30025	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	SI	01023941	OTTICO	2103
OTTICA FREE VISION DI DA FORNO ENRICO	02786180303	VIA MARCONI 12	33050	MORTEGLIANO	SI	01032336	OTTICO	2103
OTTICA GORTANA DI TABACCHI GIUSEPPE	01647800935	VIA ALESSANDRO MANZONI 8	33085	MANIAGO	SI	1030382	OTTICO	2103
OTTICA INN DI SAMSA FABIO	00679040329	VIA CONTI 36	34100	TRIESTE	SI	01027092	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
OTTICA ITALIANA SNC DI A. E M. MEMIMI	01155380320	VIA GIOSUE' CARDUCCI 2	34100	TRIESTE	SI	01026187	OTTICO	2103
OTTICA JENNY	02636430304	PIAZZA PAOLO DIACONO 4	33047	REMANZACCO	SI	01030624	OTTICO	2103
OTTICA LC	00205150329	VIA DELLA GINNASTICA 8	34100	TRIESTE	SI	01001365	PROTESICO-OCULARE	0630, 2103
OTTICA MAESTRUTTI DI MAESTRUTTI FABIO & C. S.N.C.	01787990306	VIA DEL MONTE 12 A	33100	UDINE	SI	01026793	OTTICO	2103
OTTICA MARGIGAGLIA GINO & C. SAS	00475230314	VIA M. CIOTTI 27	34072	GRADISCA D'ISONZO	SI	01030711	OTTICO	2103
OTTICA MARCUZ	01160730931	VIA ROMA 66	33087	PASIANO DI PORDENONE	SI	01030513	OTTICO	2103
OTTICA MARIUZ DI MARIUZ SANTE & C. SNC	01250370937	VIA DEI SERVITI 5	33080	PORCIA	SI	01024313	OTTICO	2103
OTTICA MIO	01103420319	VIA IX AGOSTO 7	34170	GORIZIA	SI	01019384	OTTICO	2103
OTTICA MODERNA DI PRETATO FLAVIO	02649880305	VIA UDINE 1 B	33010	TAVAGNACCO	SI	01018880	OTTICO	2103
OTTICA NOVA TRE SNC DI NOLLI PAOLO & C	02171260306	VIA AQUILEIA 31	33100	UDINE	SI	01026798	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
OTTICA PRESACCO AURELIO	00975650300	VIA CAVOUR 27 A	33050	RIVIGNANO	SI	01026812	OTTICO	2103
OTTICA ROSSELLI DI ROSSELLI EMANUELA	01652900307	VIA VITTORIO CELLA 10	33020	VERZEGNIS	SI	01025834	OTTICO	2103
OTTICA TULIS FRANCO	00973500309	PIAZZA CHIAVRIS 1	33100	UDINE	SI	01031406	OTTICO	2103
OTTICA ZANETTI SAS DI ZANETTI EDDA & C	01208320935	VIA MAZZINI 14	33170	PORDENONE	SI	01028667	OTTICO	2103
OTTICA ZINGIRIAN DI ALBERTO RENZI	01205000324	VIA GIUSTO MURATTI 1 C	34100	TRIESTE	SI	01029821	OTTICO	2103
OTTICA 10 DECIMI	02878550306	VIA CARLO ALBERTO 8	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	SI	01038022	OTTICO	2103
OTTICA 2 M SRL	04213920269	VIA FELTRINA NUOVA 3	31044	MONTEBELLUNA	SI	01030361	OTTICO	2103
OTTICA 75	02737690301	VIA G.MATTEOTTI 2	33019	TRICESIMO	SI	01037120	PROTESICO-OCULARE	0630, 2103
REGAL SNC DI REVELANT MARIKA E GALLIANO GIOVANNI	01682510936	VIA VERDI (C/O PARCHEGGIO COMUNALE) 13	33082	AZZANO DECIMO	SI	01027025	OTTICO	2103
ROSSET L'OTTICO DI ROSSET SILVANO	01039390933	VIA ALTAN 8	33078	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	SI	01018248	OTTICO	2103

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
SAN MARCO SNC DI DELLA FLORA KATIA & C.	01397070937	VIALE F. MARTELLI 10 A	33170	PORDENONE	SI	01020059	OTTICO	2103
SPACCIO OCCHIALI CADORE DI CANAVESE R. E. T. SNC	01376920939	VIA GRAZIANI 38	33074	FONTANAFREDDA	NO	01023767	OTTICO	2103
STUDIO OTTICO FRANCHINI LAURA & C.	00174610311	VIA VITTORIO VENETO 34	34170	GORIZIA	SI	01020036	OTTICO	2103
UNOROSSO SNC DI QUERINI ROSSELLA & C.	01802930303	VIA G.B. CANDOTTI 45 8	33033	CODROIPO	SI	01030506	OTTICO	2103
VISION EXPERT SNC DI PELOSIN NICOLA & C	01670090933	VIALE EUROPA 1	33077	SACILE	SI	01030507	OTTICO	2103
VISTA PIU' SRL	01094940317	VIA C. A. COLOMBO 6	34074	MONFALCONE	SI	01027507	OTTICO	0630, 2103
VISUS OTTICA D'ILENA PELLASCHIAR	01060000328	CAMPO SAN GIACOMO 12	34144	TRIESTE	SI	01025971	OTTICO	2103
VISUS SAS DI VIDOTTO VANIA	01516690938	VIA CAVOUR 39	33097	SPLIMBERGO	SI	01025599	OTTICO	2103



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

**Elenco regionale dei fornitori dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1
del nomenclatore di cui all'allegato 1 del DM 332/99
Categoria ministeriale: altro**

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ACUSTIC CLINIC DI ALESSANDRO RINALDO	01553350222	VIA B. BARBARANI 22 A	37100	VERONA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ACUSTICA CAREGNATO SRL	03573030248	PAPA GIOVANNI PAOLO II 69	36063	MAROSTICA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ACUSTICA ITALIANA S.R.L.	05035810281	ENRICO DEGLI SCROVEGNI 5 A	35100	PADOVA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ACUSTICA SRL	12854000150	MAURIZIO GONZAGA 5	20100	MILANO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ACUSTICA TRIESTINA	00869060327	VIA DEI GIACINTI 4	34100	TRIESTE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ACUSTICA UDINESE SRL	02698230303	VIA POSCOLLE 30	33100	UDINE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AMPLIFON SPA	04923960159	VIA RIPAMONTI 133	20100	MILANO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AUDIKA ITALIA SRL	09658800017	CORSO RE UMBERTO 4	10100	TORINO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
AUDIO-MEDICA S.R.L.	07753840961	SANTA SOFIA 1	20100	MILANO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AUDIONOVA ITALIA S.R.L.	09237831004	LEONARDO DA VINCI 5	20094	CORSICO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AUDIOPRO BY ROMANO SRL	01185020326	VIA MASSIMO D'AZEGLIO 2	34100	TRIESTE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AUDIOVITA S.R.L.	04216330235	VIA CENGIO 19	36100	VICENZA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
AURIS SRL	02381490263	VIA SANTA BONA VECCHIA 34 U	31100	TREVISO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
CENTRO ACUSTICO DL DI ANTONIO DI LORENZO	01358100285	VIA TERGOLA 22	35010	SANTA GIUSTINA IN COLLE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
CENTRO ACUSTICO SONCIN DI SONCIN ANGELO	01812460309	VIA DEI GARZAROLLI 109 A	34170	GORIZIA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
CENTRO SORDITA' DI CLAUDIO MARIUZZO	00205800287	VIA GATTAMELATA 4	35100	PADOVA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
CLINICA AUDIOLOGICA DI GIULIA MALLIA	01317270328	VIA SILVIO PELLICO 10 A	34100	TRIESTE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
CONC. MAICO - CENTRO OTOACUSTICO MARCHESIN	02392770307	P.ZA XX SETTEMBRE 24	33100	UDINE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
DELTA VOX R.R.L. SOLUZIONI PER UDIRE	04175540287	VIA OTTAVIO MUNERATI 31	35100	PADOVA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
DRIGO-APPARECCHI ACUSTICI	01814580302	VIA FORO GIULIO CESARE 22	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
ISTITUTO ACUSTICO PONTONI	01084910312	PIAZZA DELLA REPUBBLICA 28	34074	MONFALCONE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
LINEAR SRL	02954950107	PIAZZA DELLA VITTORIA 15 2	16100	GENOVA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
LISCO APPARECCHI ACUSTICI	01849430309	VIA C.BATTISTI 4	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
PROGETTO UDIRE S.R.L.	03128020124	VIA CAVOUR 27	21100	VARESE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
SENTIRE BENE S.R.L.	09365010967	VIALE BIANCA MARIA 21	20100	MILANO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
SOLUZIONE UDIRE DI SALERNO ELENA	03660920277	VIA MORIGLIONE 35	30016	JESOLO	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
UDICARE S.R.L.	06447710481	VIA PANCIATICHI 94	50100	FIRENZE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145
UDIFON DI CANOVA ALESSANDRO	01171690256	MADONNETTA DI FOEN 2	32032	FELTRE	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145

AZIENDA	PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	15 PUNTI	ITCA	CATEGORIA MINISTERIALE	CLASSI
ZILIO ALESSIO	01485520934	VIA GIACOMO MATTEOTTI 24	33070	CANEVA	SI	NON RICHIESTO	ALTRO	2145

20_31_1_DDS_COMP SIST AGROAL_5184_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio competitività sistema agro alimentare 14 luglio 2020, n. 5184

Proroga termini di presentazione delle domande di sostegno per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1. Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Macchinari e attrezzature.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTI

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17, il quale prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole;
- il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR) nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2019) 9135 final del 11 dicembre 2019, di cui si è preso atto con propria deliberazione n. 2235 del 20 dicembre 2019;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
- il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres, pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2020, n. 522 (Dpreg 141/2016 - approvazione bandi per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1. miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche e integrazioni;

ATTESO che la succitata DGR 522/2020 prevede l'approvazione di due bandi così distinti:

- Allegato 1 - Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1 "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - fabbricati, macchinari e attrezzature" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Allegato 2 - Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1 - "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - macchinari e attrezzature" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che è fissata per il giorno 21 luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando Allegato 2 "macchinari e attrezzature";

PRESO ATTO delle perduranti difficoltà manifestate dalle associazioni di categoria e dai potenziali beneficiari, conseguenti all'emergenza COVID 19, a contattare le aziende fornitrici e a reperire i preventivi di spesa;

RITENUTO pertanto necessario prorogare il termine di presentazione delle domande di sostegno del bando allegato 2 - Macchinari e attrezzature, fino alla data del 7 settembre 2020, al fine di soddisfare le legittime pretese dei soggetti potenziali beneficiari che, allo stato attuale, non riescono ad ultimare la compilazione della domanda per carenza di documentazione;

ATTESO che il succitato bando Allegato n.2 prevede, all'articolo 17 comma 2, che il direttore del Servizio Competitività sistema agroalimentare possa prorogare il termine di presentazione della domanda di sostegno;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. La proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno ad accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1 - "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole - macchinari e attrezzature" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'Allegato 2 della DGR 522/2020, al giorno 7 settembre 2020;
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 14 luglio 2020

per il direttore del servizio
IL VICEDIRETTORE CENTRALE:
URIZIO

20_31_1_DDS_COORD POL FAM_18665_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 16 luglio 2020, n. 18665

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO annualità 2018. Programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Approvazione Addendum all'avviso pubblico emesso con decreto n.2274/LAVFORU del 14/03/2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2018, l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

CONSIDERATO che l'incarico di direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia risulta attualmente vacante e tutti gli atti di competenza del Servizio sono a firma del direttore centrale;

VISTA la deliberazione n. 955 del 26 giugno 2020, con cui la Giunta regionale ha disposto il rinnovo dell'incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla dott.ssa Elisa Marzinotto, a decorrere dal 1° luglio 2020;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPRReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 del "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia";

VISTA la Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6";

VISTO il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)" e successive modifiche, emanato con D.P.Reg. n. 139/Pres. del 10 luglio 2015;

CONSIDERATO che, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che, con D.P.Reg. 0203 del 15 ottobre 2018, è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26);

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2018", e s.m.i., che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia;

CONSIDERATO che il Programma specifico n. 23/18 si realizza nell'ambito dell'Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - del Programma Operativo, con riguardo alla priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali, con uno stanziamento di euro 3.000.000,00;

VISTO il proprio decreto n. 2274/LAVFORU del 14/3/2019 con il quale si è provveduto a:

a) approvare l'Avviso pubblico destinato alla selezione delle operazioni inerenti l'attuazione al programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia - del documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2018";

b) destinare al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell'Avviso pubblico, di cui al punto precedente, la somma complessiva di euro 3.000.000,00 a valere sul POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali;

c) disporre la pubblicazione del decreto e dell'Avviso, Allegato A che costituisce parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il decreto n. 5067/LAVFORU del 9/5/2019 con il quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare l'elenco delle operazioni approvate e ammesse a finanziamento, presentate nell'ambito del Programma specifico 23/2018;

VISTO il decreto n. 5092/LAVFORU del 9/5/2019 con il quale si è provveduto a prenotare l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 con imputazione ai capitoli 7359, 7368 e 7369 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2019-2021 e per l'anno 2019, in conto competenza;

VISTO il decreto n. 5342/LAVFORU del 14/5/2019, con il quale si è provveduto a:

1. concedere il contributo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei beneficiari elencati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto, per complessivi euro 3.000.000,00;

2. impegnare in favore di ciascuno dei beneficiari elencati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto, gli importi a fianco di ciascuno indicati, per complessivi euro 3.000.000,00 con imputazione ai capitoli 7359, 7368 e 7369 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione dello stato di previsione della spesa per il triennio 2019-2021 e per l'anno 2019, in conto competenza;

VISTA la nota prot. n. 58234/LAVFORU del 18/5/2019 di concessione dei contributi ai soggetti beneficiari;

VISTO il decreto n. 12675/LAVFORU del 31/10/2019 con il quale si è provveduto a liquidare e richiedere l'emissione degli ordini di pagamento di una anticipazione fino ad un massimo del 85% del finanziamento, in favore di ciascuno dei beneficiari elencati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del decreto, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per complessivi euro 2.550.000,00 per la realizzazione delle operazioni relative al programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia, inserito nella Pianificazione Periodica delle operazioni -PPO -Annualità 2018, a carico della competenza 2019 con imputazione ai capitoli 7359, 7368, 7369, 8252, 8253, 8254 del bilancio regionale per l'esercizio in corso;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13", successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis e dell'articolo 4;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dal virus COVID - 19, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere adottate una

o più misure di contenimento della diffusione del virus tra quelle indicate all'articolo 1, comma 2 dello stesso decreto fino al 31 luglio 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio con la quale, tra le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid 19, è stata disposta all'art. 2 comma 1 lettera b) la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado con efficacia fino al 01 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 01 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che adotta straordinarie misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica tra cui la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia con efficacia fino al 08 maggio 2020;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo, 08 marzo, 09 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 01 aprile, 26 aprile, 17 maggio e da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 con i quali, tra le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, è stata disposta anche la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, fino al 14 luglio 2020;

VISTO l'articolo 9, commi 3-6 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 "Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio" ha disposto alcuni interventi specifici a sostegno delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, prevedendo tra l'altro che:

a) gli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni sono autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare, già beneficiario alla data del 30 aprile 2020 del buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite del buono di servizio riconosciuto mensilmente.

b) i servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati anche in modalità domiciliare ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all' articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.

c) il genitore già beneficiario del buono di servizio FSE può presentare la domanda di rimborso all'ente gestore del Servizio Sociale del Comune di riferimento, corredata dai titoli giustificativi e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, secondo i seguenti termini:

- entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;
- entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto;

d) il contributo per le spese del mese di riferimento non può superare l'importo mensile del buono di servizio già concesso ed è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta;

CONSIDERATO che, in attuazione della citata legge regionale 12 maggio 2020, n. 6, appare opportuno integrare l'Avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14/3/2019 con le indicazioni inserite nell'allegato Addendum;

VISTO il parere di conformità espresso dell'ADG con nota protocollata n. 120396 dd. 16/07/2020;

RITENUTO pertanto, di:

1. integrare l'avviso pubblico per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - a.e. 2019-20, approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14/03/2019 e di approvare l'allegato Addendum, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Addendum parte integrante, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
3. dare atto, che all'avviso è stata data copertura finanziaria con il decreto 5342/LAVFORU DEL 14/05/2019, per complessivi €3.000.000,00.

DECRETA

Per le motivazioni in premessa

1. Di integrare l'avviso pubblico per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - a.e. 2019-20, approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14/03/2019 e di approvare l'allegato Adden-

dum, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Addendum parte integrante, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

3. Di dare atto, che all'avviso è stata data copertura finanziaria con il decreto 5342/LAVFORU DEL 14/05/2019, per complessivi €3.000.000,00.

Trieste, 16 luglio 2020

MARZINOTTO



Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018
Programma specifico n. 23/18 – Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia

ADDENDUM AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) E PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - A.E. 2019-20 CAUSA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 2020, N. 9 "MISURE TECNICO-CONTABILI URGENTI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, NORME URGENTI IN MATERIA DI CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE, NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO".



PREMESSE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020 ha emesso una dichiarazione con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Il Consiglio dei Ministri, con propria deliberazione del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13", successivamente abrogato dal decreto legge n. 19/2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis e dell'articolo 4 e il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 sono state adottate misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) prevedendo, inoltre la possibilità di adottare misure di contenimento della diffusione del virus fino al 31 luglio 2020 mediante l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tra le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid 19, con Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 23 febbraio, è stata disposta, tra l'altro la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado con efficacia fino al 01 marzo 2020.

Con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 01 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono state adottate straordinarie misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica tra cui la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia con efficacia fino al 08 maggio 2020.

Tra le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 adottate con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo, 08 marzo, 09 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 01 aprile, 26 aprile, 17 maggio e da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020, è stata disposta anche la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, fino al 14 luglio 2020.

In considerazione dell'emergenza si è ravvisata la necessità di intervenire con apposite norme a sostegno delle famiglie e del sistema dei servizi.

L'articolo 9, commi 3-6 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 "Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio" ha disposto alcuni interventi specifici a sostegno delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, prevedendo tra l'altro che:

- a) gli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni sono autorizzati a rimborsare a ciascun nucleo familiare, già beneficiario alla data del 30 aprile 2020 del buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, le spese sostenute a partire dal mese di maggio e fino al mese di agosto 2020, per servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità o per servizi di baby sitting, nel limite del buono di servizio riconosciuto mensilmente.
- b) i servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità sono promossi da soggetti pubblici o privati e organizzati anche in modalità domiciliare ed erogati nel rispetto delle disposizioni valide sul territorio regionale in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica e contenimento della diffusione del COVID-19. I servizi di baby sitting sono regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia di cui all' articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96.

20_31_1_DDS_COORD POL FAM_18665_2_ALL1



c) il genitore già beneficiario del buono di servizio FSE può presentare la domanda di rimborso all'ente gestore del Servizio Sociale del Comune di riferimento, corredata dai titoli giustificativi e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, secondo i seguenti termini:

- entro il 15 luglio 2020: per le spese sostenute nei mesi di maggio e giugno;
- entro il 15 settembre 2020: per le spese sostenute nei mesi di luglio e agosto;

d) il contributo per le spese del mese di riferimento non può superare l'importo mensile del buono di servizio già concesso ed è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta.

In attuazione della citata legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 l'avviso pubblico per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - a.e. 2019-20, approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14/03/2019 è integrato come di seguito specificato.

Il genitore, già beneficiario alla data del 30 aprile 2020 del buono di servizio a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) di cui all'avviso approvato con decreto n. 2274/LAVFORU del 14 marzo 2019 per la realizzazione del Programma Specifico n. 23/2018, può richiedere il rimborso delle spese sostenute, per i mesi maggio, giugno, luglio e agosto 2020, per i seguenti servizi, rivolti ai figli minori di età compresa tra 0 e 3 anni:

- servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità (anche in modalità a distanza);
- servizi sperimentali e innovativi (in presenza), promossi da soggetti gestori di servizi già autorizzati ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20;
- servizi di baby sitting. Tali servizi devono essere regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali, utilizzando il Libretto Famiglia INPS di cui al Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

Per il riconoscimento delle spese è richiesta l'effettiva erogazione di servizio, seppur in modalità a distanza.

Per accedere al rimborso è necessario che il genitore presenti apposita domanda esclusivamente per via telematica al Servizio Sociale del Comune di riferimento, allegando la documentazione giustificativa e quella comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute.

La documentazione deve essere intestata a uno dei genitori del minore; l'utilizzatore del Libretto Famiglia deve essere uno dei genitori del minore.

Il genitore può richiedere il rimborso delle spese sostenute riferite a più tipologie di servizi, tra quelli sopra elencati; inoltre, le spese possono riguardare servizi forniti da gestori diversi, eventualmente situati anche in altri ambiti territoriali rispetto al Servizio Sociale del Comune (SSC) di riferimento.

Il rimborso è cumulabile con altri benefici o sgravi fiscali fino alla concorrenza della spesa sostenuta, ad esclusione del "Bonus conciliazione 3-14" regionale previsto dall'articolo 7, commi 86-90 della legge regionale 24/2019.

Se il beneficio già assegnato per l'abbattimento rette non viene utilizzato quale rimborso delle spese sostenute non può essere utilizzato come rimborso delle spese sostenute nelle mensilità successive.

Il genitore potrà eventualmente richiedere al Servizio Sociale del Comune (SSC) di riferimento il prolungamento del tempo di frequenza per i mesi estivi, laddove non originariamente richiesto. La richiesta sarà accolta in base alla disponibilità delle risorse già assegnate al SSC medesimo.

Gli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni (SSC):

- a) provvedono al rimborso delle spese sostenute nei limiti del buono di servizio già concesso, fino a concorrenza della spesa sostenuta e, comunque, fino a esaurimento delle risorse disponibili complessivamente;
- b) in caso si verificano avanzi di risorse non è consentito lo scorrimento della graduatoria;



-
- c) gestiscono la spesa relativa alle operazioni distinguendola contabilmente da ogni altra spesa sostenuta a fronte di risorse finanziarie allocate per le medesime finalità;
- d) ai fini dei controlli, conservano tutte le domande di rimborso, la documentazione giustificativa e quella comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, altra documentazione di diversa natura in un unico luogo che dovrà essere comunicato alla Struttura regionale attuatrice;
- e) ai fini dei controlli, anche a campione, i soggetti attuatori sono tenuti:
- alla conservazione della documentazione fino alle scadenze previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
 - a presentare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, la documentazione eventualmente richiesta dai competenti uffici;
 - a fornire ogni collaborazione richiesta al personale incaricato e a consentire l'accesso alle proprie sedi in caso di ispezioni eventualmente disposte dall'Autorità di gestione, anche in collaborazione con la struttura regionale attuatrice e con i soggetti beneficiari, per la verifica dei requisiti di attribuzione per la parte di pertinenza;
- f) ai fini della rendicontazione i soggetti attuatori presentano la rendicontazione costituita dall'elenco dei beneficiari del rimborso, corredato da:
- domande di rimborso
 - copia in pdf delle determinine di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento;
 - file riepilogativo (in formato Excel o Access) dei seguenti dati: numeri delle determinine di liquidazione, numeri dei mandati di pagamento e importo pagato, beneficiario;
 - eventuale estrazione dati dal Sistema informativo servizio prima infanzia, SISEPI;
- g) ai fini delle **verifiche in loco** che potranno essere messe in atto anche dalla Commissione Europea, dalla sezione competente della Corte dei Conti, dall'AdA2 (l'Autorità di Audit) e da altri enti pubblici, i soggetti beneficiari dovranno tenere a disposizione nella struttura un **Docs** progetto e/o una cartella in formato digitale che deve contenere i seguenti documenti:
- domande di rimborso
 - le fatture, le ricevute, i documenti pervenuti dai Soggetti Attuatori e le richieste di rimborsi presentate al fine della richiesta di pagamento;
 - le determinine e i mandati di pagamento.

20_31_1_DDS_FORM_18621_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 15 luglio 2020, n. 18621/LAVFORU

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico 41/18 - "Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate" approvato con decreto n. 7681/LAVFORU del 02/07/2019. Approvazione esito valutazione - Sportello di maggio 2020 e contestuale prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente);

VISTO il Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), approvato con il D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:

- la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- con D.P.Reg. 0186/Pres. del 24 ottobre 2019, è stato emanato il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26);
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018";

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

VISTO il decreto n. 7681/LAVFORU del 2 luglio 2019, con cui è stato emanato l'Avviso relativo al Programma specifico 41/18 -Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate - pubblicato sul BUR n. 29 del 17 luglio 2019;

EVIDENZIATO che le proposte di operazioni presentate sono valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017;

CONSIDERATO che entro il mese di maggio 2020 sono state presentate 2 (due) operazioni;

VISTO l'elenco del 17/06/2020 che riporta gli esiti della fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità delle operazioni dal quale risulta che le 2 operazioni presentate hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità;

VISTO il decreto n. 2135/LAVFORU del 13/03/2020 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle operazioni presentate dal mese di febbraio 2020 e per i successivi sportelli mensili;

VISTO il verbale sottoscritto in data 08/07/2020 in cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione delle operazioni;

PRESO atto che dal verbale di valutazione emerge che le 2 (due) operazioni sono state approvate;

CONSIDERATO che l'allegato Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto, riporta l'elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione;

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano ad € 347.902,05 (importo dato dalla differenza tra la disponibilità prevista nell'Avviso pari ad € 600.000,00 e l'importo delle operazioni già ammesse a finanziamento nei mesi precedenti);

CONSIDERATO che negli allegati al presente decreto, sono rispettivamente evidenziati:

- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;
- Elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (Allegato A);

CONSIDERATO che, come evidenziato dall'Allegato A, per le operazioni approvate il totale del costo ammesso a contributo è di complessivi euro € 19.910,75;

PRECISATO che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato A, si provvede alla prenotazione della spesa a carico dei capitoli 3241,3242, 3243 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 19.910,75;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020);

VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2282 del 27 dicembre 2019;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2020 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa sono approvati i seguenti documenti:

- Allegato 1 (parte integrante): elenco delle operazioni approvate con l'evidenziazione di quelle ammesse a finanziamento ordinate secondo l'ordine temporale di presentazione.

- elenco delle operazioni approvate, per le quali si provvede alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale (allegato A).

2. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, è disposta la prenotazione di euro 19.910,75 a carico dei capitoli di spesa del Bilancio regionale 2020, come di seguito indicato:

Capitolo		spesa autorizzata esercizio in corso
Quota Regione	3241	2.986,61
Quota Stato	3242	6.968,76
Quota UE	3243	9.955,38
Totale		19.910,75

3. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica a tutti gli effetti.

Trieste, 15 luglio 2020

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420AC SVANTAGGIO 2018

FSE 2014/2020 - ACCOMPAGNAMENTO SVANTAGGIO - 2018

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Esito
<u>1</u>	MISURE DI SUPPORTO CORSO TECNICHE DI RECITAZIONE E DRAMMATIZZAZIONE	FP2009058601	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2020	15.420,75	15.420,75	APPROVATO
<u>2</u>	MISURE DI SUPPORTO CORSO TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PUBBLICHE	FP2009058602	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2020	4.490,00	4.490,00	APPROVATO
			Totale con finanziamenti		19.910,75	19.910,75	
			Totale		19.910,75	19.910,75	
			Totale con finanziamenti		19.910,75	19.910,75	
			Totale		19.910,75	19.910,75	

20_31_1_DDS_FORM_18646_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 15 luglio 2020, n. 18646

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico n. 36/18 - Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni approvate con decreto n. 962/LAVFORU del 07/02/2020. Approvazione delle proposte di operazione (nuovi prototipi).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;

VISTO il DPR n. 203/Pres del 15 ottobre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", di seguito Regolamento FSE;

VISTO il DPR n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";

VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad Avvisi pubblici o Direttive;

RICORDATO che la selezione e l'approvazione delle operazioni avvengono secondo quanto previsto dall'art 9 del Regolamento FSE;

VISTO il decreto n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFp);

VISTO il decreto n. 11769/LAVFORU del 7 dicembre 2017 con il quale è stata individuata, a seguito dell'Avviso approvato con decreto n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017, l'Associazione temporanea d'impresa "Effe.Pi 2020" come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività da avviare negli a.f. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;

VISTO il decreto n. 962/LAVFORU del 7 febbraio 2020 con il quale è stato approvato il documento relativo al Programma specifico n. 36/18 - Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni;

EVIDENZIATO che le proposte di operazione sono valutate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018, attraverso una prima fase di ammissibilità e una seconda fase di valutazione di coerenza;

VISTE le proposte di operazione (nuovi prototipi) riferite alla formazione formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (FORIEFP) presentate entro i termini stabiliti dal decreto n. 5853/LAVFORU del 5 maggio 2020, ovvero il 30 giugno 2020, da parte dell'ATI Effe.Pi 2020;

VISTO il decreto n. 18233/LAVFORU del 7 luglio 2020 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione delle proposte di operazione presentate;

VISTO l'elenco recante gli esiti della fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle proposte di operazione;

VISTO il verbale del 10 luglio 2020 con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione;

PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che, come dettagliatamente riportato nell'allegato 1 (parte integrante del presente decreto), le proposte sono state approvate;

PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

- 1.** Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato l'elenco delle operazioni approvate (nuovi prototipi formativi) di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
- 2.** Con atti successivi si provvederà in ordine al finanziamento delle operazioni.
- 3.** Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 luglio 2020

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

14205FF 2018/9 Prototipi

FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - PROTOTIPI - PS 36/18 - 2020

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Esito
1	FORMAZIONE A DISTANZA, BLENDED LEARNING E FLIPPED CLASSROOM	FP2010645 101	ATI EFPE.PI 2020	2020	APPROVATO
2	GOESGREEN: ECO-SOSTEGNO E AMBIENTE	FP2010645 102	ATI EFPE.PI 2020	2020	APPROVATO
3	ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO	FP2010645 103	ATI EFPE.PI 2020	2020	APPROVATO

20_31_1_DDS_FORM_18719_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 17 luglio 2020, n. 18719

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico n. 36/18 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e formazione professionale (FORIEFP). Ricognizione delle edizioni corsuali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;

VISTO il DPR n. 203/Pres del 15 ottobre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stato emanato il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)", di seguito Regolamento FSE;

VISTO il DPR n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modificazioni ed integrazioni che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";

VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;

PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad Avvisi pubblici o Direttive;

VISTO il decreto n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

VISTO il decreto n. 11769/LAVFORU del 7 dicembre 2017 con il quale è stata individuata, a seguito dell'Avviso approvato con decreto n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017, l'Associazione temporanea d'impresa "Effe.Pi 2020" come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività da avviare negli a.f. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;

VISTO il decreto n. 1272/LAVFORU del 14 febbraio 2019 con il quale è stato approvato il documento relativo al Programma specifico n. 55/17 e al Programma specifico 36/18 - Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni;

PRECISATO che le attività riferite al PS n. 36/18 riguardano precisamente la formazione dei formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (FORIEFP) e sono disciplinate dall'Allegato 2 delle suddette Direttive;

VISTO il decreto n. 5889/LAVFORU del 23 maggio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 5 giugno, con il quale sono stati approvati i prototipi formativi di cui all'Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto;

VISTI i decreti n. 5889/LAVFORU del 23 maggio 2019 e n. 6172//LAVFORU del 29 maggio 2019 con i quali si è provveduto rispettivamente prenotare le risorse e a concedere il contributo per la realizzazione delle attività di cui ai menzionati prototipi per la somma di 20.000,00 euro;

PRESO ATTO che l'ATI Effe.Pi2020 ha complessivamente presentato ventiquattro edizioni corsuali, di cui una successivamente oggetto di rinuncia con nota prot 106/Effe.Pi dd. 28.04.2020, dettagliatamente descritte nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una spesa complessiva pari ad euro 19.200,00 euro;

VISTA la corrispondenza delle citate ventitré edizioni corsuali con i relativi prototipi formativi approvati con il menzionato decreto n. 5889/LAVFORU /2019;

RITENUTO pertanto opportuno effettuare una ricognizione delle edizioni corsuali, autorizzate e già avviate, attraverso l'elenco riepilogativo (Allegato 1), parte integrante del presente decreto;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali,

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio; **RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive di cui al decreto n. 1272/LAVFORU del 14 febbraio 2019 concernenti la realizzazione del Programma specifico n. 36/18 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e a seguito della approvazione dei prototipi formativi di cui al decreto 5889/LAVFORU del 23 maggio 2019, è effettuata la ricognizione delle edizioni corsuali autorizzate e avviate attraverso l'elenco riepilogativo di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 luglio 2020

DE BASTIANI

Allegato 1 FORMAZIONE FORMATORI DEL SISTEMA IeFP - PS 36/18

Operatore	Codice	Titolo	Tipo Finanziamento	Costo Ammesso
ATI EFPE.PI 2020	FP1910175401	GESTIRE CLASSI MULTIPROBLEMATICHE	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	1.536,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1910576002	STRUMENTI A SUPPORTO DELL'APPRENDIMENTO	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1910576003	STRUMENTI PER IL LAVORO COOPERATIVO (SHAREPOINT E INTRANET EFPEPI)	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1910639401	INSEGNARE AI NATIVI DIGITALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	768,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1911599801	INNOVAZIONE IEFP E APPLICAZIONE REPORTORI REGIONALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1911825601	INNOVAZIONE IEFP E APPLICAZIONE REPORTORI REGIONALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1911825602	INNOVAZIONE IEFP E APPLICAZIONE REPORTORI REGIONALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1911825603	INNOVAZIONE IEFP E APPLICAZIONE REPORTORI REGIONALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1911825604	INNOVAZIONE IEFP E APPLICAZIONE REPORTORI REGIONALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1911843101	GESTIRE CLASSI MULTIPROBLEMATICHE	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	1.536,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1912015201	INNOVAZIONE IEFP E APPLICAZIONE REPORTORI REGIONALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1912015202	INNOVAZIONE IEFP E APPLICAZIONE REPORTORI REGIONALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1913071601	GESTIRE CLASSI MULTIPROBLEMATICHE	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	1.536,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1913095401	GESTIRE CLASSI MULTIPROBLEMATICHE	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	1.536,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1993236001	INSEGNARE AI NATIVI DIGITALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	768,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1993236002	INSEGNARE AI NATIVI DIGITALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	768,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1993236003	INSEGNARE AI NATIVI DIGITALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	768,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1993236004	INSEGNARE AI NATIVI DIGITALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	768,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1993236005	INSEGNARE AI NATIVI DIGITALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	768,00
ATI EFPE.PI 2020	FP1993236006	METODOLOGIE DIDATTICHE ORIENTATE ALLE COMPETENZE	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	2.048,00
ATI EFPE.PI 2020	FP2003338801	INSEGNARE AI NATIVI DIGITALI	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	768,00
ATI EFPE.PI 2020	FP2003338802	STRUMENTI PER IL LAVORO COOPERATIVO (SHAREPOINT E INTRANET EFPEPI)	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
ATI EFPE.PI 2020	FP2003748501	STRUMENTI PER IL LAVORO COOPERATIVO (SHAREPOINT E INTRANET EFPEPI)	FSE 2014/2020 - SEMINARI FORMAZIONE FORMATORI - CLONI - PS 36/18	512,00
Totale				19.200,00

Il Direttore del Servizio
Dott. Igor De Bastiani
firmato digitalmente

20_31_1_DDS_FORM_18750_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio formazione 17 luglio 2020, n. 18750

Legge regionale 22/2007, art. 6. Attività formativa erogata a titolo gratuito a persone con disabilità. Modifica avviso ed approvazione testo coordinato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, come modificato dall'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio) che prevede contributi per gli enti, di seguito specificati, che erogano attività formativa a titolo gratuito a persone con disabilità:

- Associazione la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento;
- Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" Onlus di Udine;
- Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste;
- Fondazione Casa Immacolata di don Emilio de Roja di Udine;
- Comunità Piergiorgio Onlus di Udine;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il D.P.Reg. n.140/Pres. del 22 giugno 2017, di approvazione del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", di seguito Regolamento Formazione;

VISTO il decreto n. 1690/LAVFORU del 28 febbraio 2020 con il quale è stato approvato, nel testo allegato quale parte integrante del decreto, l'"Avviso per la presentazione e l'attuazione di progetti riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a persone con disabilità" di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22;

RITENUTO necessario modificare alcuni punti, con particolare riferimento alle modalità di presentazione del rendiconto al fine di adeguarle a quanto stabilito dall'art. 17 e dell'allegato 2, articolo 2 del Regolamento Formazione;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 21 che disciplina le competenze del Direttore di servizio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020);

VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2282 del 27 dicembre 2019;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2020 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 21 che disciplina le competenze del Direttore di servizio;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, all'art.5 (Selezione dei progetti formativi), comma 4, le parole "verifica della coerenza finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "determinazione del costo".

2. Per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 9 dell'Avviso (Rendiconto) è sostituito dal seguente:

"1. I beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di ciascun progetto formativo entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto.

2. Ai sensi dell'articolo 17 e dell'allegato 2, articolo 2, del Regolamento formazione a dimostrazione dell'av-

venuta realizzazione dell'operazione, l'attuatore trasmette al Servizio la seguente documentazione:

I registri utilizzati in originale;

- la documentazione attestante l'attività di informazione e pubblicità svolta, corredata dai loghi;
- i documenti attestanti l'attività di selezione degli allievi o, in assenza di selezione, una nota con le motivazioni;
- il prospetto di riepilogo ore/allievi;
- i curricula professionali del personale esterno impiegato;
- la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
- il timesheet dei tutors impiegati nell'attività formativa;
- la relazione tecnico fisica dell'operazione;
- un prospetto riportante, per ogni allievo, il dettaglio delle giornate di frequenza (date) e l'indicazione delle ore svolte giornalmente, anche con riferimento alle ore di stage.

3. In fase di rendicontazione il finanziamento di ciascuna operazione è rideterminato secondo quanto previsto dal documento UCS.

4. In tema di controllo e monitoraggio delle operazioni il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni del Servizio.

5. Ai fini di eventuali verifiche in loco, il soggetto attuatore deve assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico-didattica ed ogni tipo di documentazione richiesta ai fini della procedura in atto".

3. È approvato, l'allegato A), parte integrante del presente decreto, che costituisce il testo coordinato del richiamato avviso.

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato A), è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 17 luglio 2020

DE BASTIANI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

SERVIZIO FORMAZIONE

A V V I S O

PER LA PRESENTAZIONE E L'ATTUAZIONE
DI PROGETTI RIGUARDANTI
ATTIVITÀ FORMATIVA EROGATA A TITOLO GRATUITO
A PERSONE CON DISABILITÀ
(legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, articolo 6)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Avviso disciplina la presentazione, la valutazione, la realizzazione ed il finanziamento dei progetti riguardanti attività formative erogate a titolo gratuito a persone con disabilità, previsti dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, come modificato dall'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio).
2. L'attuazione del presente Avviso rientra nella competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, Servizio formazione, di seguito Servizio.

Articolo 2

Normativa di riferimento

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, come modificato dall'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (legge collegata alla manovra di bilancio);
 - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
 - Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni;
 - D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione del "Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche", di seguito Regolamento per l'accreditamento;
 - D.P.Reg. n.140/Pres. del 22 giugno 2017, di approvazione del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", di seguito Regolamento;
 - Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n.5723/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.P.Reg. n.0203/Pres. del 15 ottobre 2018 di approvazione del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), di seguito denominato Regolamento FSE;
 - D.P.Reg. n.186/Pres. del 24 ottobre 2019 di approvazione del Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale por del fondo sociale europeo 2014/2020 - investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2018, n. 203/Pres. di seguito denominato Regolamento FSE;
 - Documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con

l'applicazione delle Unità di Costo Standard UCS", All. B) del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)" approvato con del D.P.Reg n. 0203/Pres. di data 15 ottobre 2018, di seguito Documento UCS ;

- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato attraverso la procedura scritta del 10 ottobre 2017 e fatto proprio dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni di seguito denominato Metodologie;

- Documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla delibera della Giunta regionale n.1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati", approvato con decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 12383/LAVFORU del 22 dicembre 2017, di seguito Decreto Attestazioni;

2. I progetti di cui all'articolo 1 fanno riferimento al Repertorio delle qualificazioni regionali, di seguito Repertorio. Il Repertorio, composto dai Repertori di settore economico-professionale e dal Repertorio dei profili professionali, è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA15/.

3. I progetti possono prevedere alternativamente:

a) lo sviluppo dell'intero profilo professionale previsto dal Repertorio dei Profili Professionali (con il rilascio, a seguito dell'esito positivo dell'esame finale, dell'attestato di qualifica);

b) lo sviluppo di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) o parte di essi previsti (con il rilascio, a seguito dell'esito positivo dell'esame finale, dell'attestato di frequenza).

4. Ogni progetto riferito ad un profilo deve avere una durata coerente con quanto previsto dal Repertorio dei Profili. La durata dei progetti che fanno riferimento allo sviluppo di uno più QPR o parte di essi è stabilita di volta in volta in base all'utenza e alle esigenze di programmazione.

5. Possono essere presentati progetti riferiti a competenze non ricomprese nel Repertorio di settore purché:

a) correlati ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/FOGLIA15/;

b) descritti secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;

c) corredati da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.

6. Non possono essere presentati progetti riferiti ad un profilo non previsto nel Repertorio dei Profili.

Articolo 3

Soggetti proponenti

1. I progetti riguardanti le attività formative di cui all'articolo 1 possono essere presentati dai soggetti individuati dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, e s.m.i che si elencano di seguito:

- Associazione la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento;
- Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" Onlus di Udine;
- Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste;
- Fondazione Casa Immacolata di don Emilio de Roja di Udine;
- Comunità Piergiorgio Onlus di Udine.

2. I soggetti proponenti, alla data di avvio e per tutta la durata del percorso formativo, devono essere titolari di sedi operative accreditate in teoria e in pratica nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, in macrotipologie e settori coerenti con l'attività formativa da realizzare e l'utenza prevista, pena la decadenza dal contributo.

Articolo 4

Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento e dei progetti formativi

1. I soggetti proponenti presentano la domanda di finanziamento, secondo la modalità a sportello entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno non festivo dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

In sede di prima applicazione del presente avviso i progetti possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione entro le ore 24.00 del 31 marzo 2020.

2. Le domande sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it e la PEC deve contenere il seguente oggetto:

ART. 6 L.R. 22/2007 - ATTIVITA' FORMATIVA EROGATA A TITOLO GRATUITO A PERSONE CON DISABILITA'

La domanda è soggetta all'imposta di bollo e deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, ove dovuta. In caso di esenzione soggettiva, vanno indicati gli estremi della norma di esenzione.

3. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione del formulario on line in webforma va sottoscritta, con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente, o suo delegato (in tal caso è necessario allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Alla domanda sono allegati i progetti relativi alle attività formative da realizzare.

5. Ciascun progetto è redatto sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/FSE/area_operatori/webforma. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla data di approvazione del presente avviso. Indicazioni tecnico operative per la registrazione e l'utilizzo degli applicativi informatici sono reperibili sul sito internet della Regione.

6. Ai fini del monitoraggio, ogni progetto deve fornire una sintetica descrizione dei contenuti progettuali nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento", finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali, dalla quale si evincano gli obiettivi e le finalità nonché la dislocazione territoriale (cosa si realizza, a quale scopo e dove).

Articolo 5

Selezione dei progetti formativi

1. Ogni progetto è selezionato, entro 60 giorni dalla scadenza dello sportello, sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", che prevede una fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità svolta dal responsabile dell'istruttoria e una fase di selezione con procedura di valutazione di coerenza, svolta da un'apposita commissione nominata dal dirigente responsabile del Servizio con proprio decreto.

2. L'attività istruttoria accerta l'ammissibilità dei progetti formativi attraverso la verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione, secondo il sotto riportato quadro riassuntivo:

Critério	Causa di NON ammissibilità
Conformità della presentazione dell'operazione	- Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell'operazione (art. 4 comma 1); - La mancata sottoscrizione della domanda da parte del/i soggetto/i avente/i titolo (art. 4 comma 3).
Conformità alla completezza e correttezza della documentazione richiesta	- Il mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione delle operazioni (art. 4, comma 5);
Conformità del proponente	- Il mancato possesso da parte del soggetto proponente dei requisiti richiesti per la presentazione dell'operazione (art. 3).

3. Ai progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria si applica la valutazione di coerenza, con l'utilizzo dei criteri di selezione indicati nella tabella che segue. La mancata rispondenza anche ad uno solo dei criteri di selezione è causa di non approvazione delle operazioni.

Criterio di selezione 1: Coerenza dell'operazione
Rispetto del numero minimo e massimo di allievi prescritto dall'articolo 6, comma 3
Coerenza della proposta progettuale rispetto agli obiettivi e ai contenuti del percorso formativo considerati i soggetti destinatari delle operazioni
Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica
Coerenza del progetto rispetto a quanto previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6

Criterio di selezione 2: Coerenza finanziaria
Corrispondenza delle voci di spese a quanto previsto dall'avviso

4. Per la determinazione del costo si fa riferimento all'UNITA' DI COSTO STANDARD 1, di cui al documento UCS e, precisamente al parametro ora / corso di euro 139,00 e il valore finanziario di ciascun progetto è determinato dal prodotto del parametro ora / corso per il numero delle ore previste.

5. La valutazione negativa rispetto ad una singola voce comporta la non approvazione dell'operazione.

6. Gli esiti della selezione sono approvati con decreto del Direttore del Servizio. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. È consentita la ripresentazione dei progetti non approvati entro il termine stabilito dal Servizio.

Articolo 6

Realizzazione dell'attività

1. I progetti approvati sono realizzati dai soggetti proponenti (di seguito soggetti attuatori).

2. Prima dell'inizio dell'attività è necessario dotarsi del registro delle presenze da far vidimare presso gli uffici della Direzione di Trieste o di Udine. Il frontespizio del registro deve indicare tutti gli elementi identificativi dell'operazione in questione, previsti dal Regolamento. Il registro va compilato e firmato giornalmente da allievi, docenti ed eventuale personale di supporto (coordinatore, tutor), senza spazi in bianco e senza cancellature. Ove siano necessarie correzioni, la parte sbagliata va soltanto barrata in modo che resti leggibile. Ogni correzione va motivata. La corretta tenuta del registro è essenziale ai fini del riconoscimento della validità del corso e quindi del rilascio degli attestati e dell'erogazione del finanziamento.

3. I progetti devono essere avviati con un numero di allievi compreso tra un minimo di 6 e un massimo non superiore a 25, salva l'eventuale minore capienza dell'aula come stabilito in sede di accreditamento.

4. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività mediante invio del modello (Mod. Fp1a) entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'attività, utilizzando l'applicativo WEBFORMA, compilato in tutte le sue parti. Sono ammissibili variazioni dei dati contenuti nel suddetto modello di avvio, da comunicare alla Direzione con modalità on line attraverso l'applicativo WEBFORMA, nei termini indicati dal Regolamento.

Articolo 7

Esami finali e attestati

1. Il soggetto attuatore comunica al Servizio la data fissata per gli esami finali nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.

2. Sono ammessi all'esame finale gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo, al netto dell'esame finale. Eventuali deroghe ai livelli minimi di frequenza sono autorizzate dall'ufficio regionale competente in casi particolari debitamente motivati e a fronte del parere positivo espresso dal collegio dei docenti. La conclusione dell'attività è dimostrata col verbale d'esame (Mod. Fp7) da inviare al Servizio entro 15 giorni di calendario dalla data di svolgimento dell'esame finale.

3. Agli allievi che superano con esito positivo l'esame finale viene rilasciato un attestato coerente con la tipologia del percorso formativo. L'attestato è rilasciato dal soggetto attuatore. Le operazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) a fronte dell'idoneità dell'allievo dopo l'esame finale, si concludono con il rilascio di un attestato di qualifica professionale corrispondente al relativo livello EQF di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
4. Al fine di una regolare gestione delle attività formative, i soggetti attuatori sono tenuti ad osservare le prescrizioni del presente Avviso e le norme richiamate all'articolo 2 e le ulteriori disposizioni emanate per la gestione delle attività formative e reperibili sul sito internet della Regione.

Articolo 8

Concessione del contributo e flussi finanziari

1. I progetti approvati dalla Commissione sono finanziati secondo l'unità di costo standard di cui all'articolo 5 comma 4 fino al raggiungimento dell'importo stabilito annualmente con legge di bilancio.
2. Alla liquidazione del contributo si provvede come segue:
 - a) anticipo dell'80%, dopo la comunicazione di avvio dell'attività;
 - b) saldo, dopo l'esame e approvazione del rendiconto di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Rendiconto

1. I beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di ciascun progetto formativo entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto.
2. Ai sensi dell'articolo 17 e dell'allegato 2, articolo 2, del Regolamento formazione a dimostrazione dell'avvenuta realizzazione dell'operazione, l'attuatore trasmette al Servizio la seguente documentazione:
 - i registri utilizzati in originale;
 - la documentazione attestante l'attività di informazione e pubblicità svolta, corredata dai loghi;
 - i documenti attestanti l'attività di selezione degli allievi o, in assenza di selezione, una nota con le motivazioni;
 - il prospetto di riepilogo ore/allievi;
 - i curricula professionali del personale esterno impiegato;
 - la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
 - il timesheet dei tutors impiegati nell'attività formativa;
 - la relazione tecnico fisica dell'operazione;
 - un prospetto riportante, per ogni allievo, il dettaglio delle giornate di frequenza (date) e l'indicazione delle ore svolte giornalmente, anche con riferimento alle ore di stage.
3. In fase di rendicontazione il finanziamento di ciascuna operazione è rideterminato secondo quanto previsto dal documento UCS.
4. In tema di controllo e monitoraggio delle operazioni il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni del Servizio.
5. Ai fini di eventuali verifiche in loco, il soggetto attuatore deve assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico-didattica ed ogni tipo di documentazione richiesta ai fini della procedura in atto.

Art. 10

Trattamento dei dati

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presenti Direttive, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
 - a) selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;

- b) comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
- c) monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
- d) gestione dei procedimenti contributivi;
e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
- a) il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
- b) il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigni (delibera della Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
- c) il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

Art. 11
Informativa

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
- Responsabile del procedimento:
 - dott. Igor De Bastiani.
 - Responsabili dell'istruttoria:
 - Francesca Tamaro: telefono: 040 377 5271 e-mail francesca.tamaro@regione.fvg.it;
 - Fulvia Cante : telefono: 040 3775124 e-mail fulvia.cante@regione.fvg.it.

20_31_1_DDS_FSE_18542_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 luglio 2020, n. 18542

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione - PPO 2018 - Programma specifico n. 9/18 - "Catalogo regionale dell'offerta orientativa". Esito valutazione prototipi presentati da A.T. EFFE.PI Orientamento 2019-2021 (En.A.I.P. FVG).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTA la Legge regionale n. 13 del 30 marzo 2018 "Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale", la quale all'art. 28 comma 2 prevede che la Regione eroghi attività di informazione, consulenza orientativa e assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e ai giovani, al fine di favorire una scelta consapevole in rapporto alle capacità, competenze degli alunni stessi e alle prospettive del mondo del lavoro;

VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2018", approvato con delibera della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2018 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 9/18: "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" che è finalizzato ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto - dovere, a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro ed a migliorare la preparazione professionale degli operatori del sistema regionale di orientamento;

VISTO il decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018 di emanazione dell'"Avviso per la selezione di un'Associazione Temporanea di Scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e direttive per lo svolgimento delle stesse" a valere sull'Asse 1 - Occupazione - del POR FSE 2014/2020, di seguito Avviso e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1771/LAVFORU del 28 febbraio 2019 degli esiti della valutazione della candidatura pervenuta in relazione all'Avviso, che individuava come soggetto attuatore delle operazioni il raggruppamento rappresentato da En.A.I.P. (Ente A.C.L.I. di istruzione professionale) Friuli Venezia Giulia - Trieste;

DATO ATTO che il raggruppamento rappresentato da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia si è costituito in Associazione Temporanea denominata A.T. "EFFE.PI Orientamento 2019-2021" in data 06/05/2019, come comunicato dal capofila in data 10/05/2019, con nota assunta agli atti dall'Amministrazione con prot. n. 56072/LAVFORU del 14/05/2019 e che tale raggruppamento viene di seguito indicato come Operatore;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017 è stato approvato il documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013";

PRESO ATTO che con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017 è stato approvato il documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici - SRA";

PRESO ATTO che l'Avviso approvato con il citato decreto n. 12567/LAVFORU del 21/12/2018 e successive modifiche e integrazioni, al paragrafo 13 comma 1 prevede che la valutazione dei prototipi avvenga sulla base del citato documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013" mediante una fase istruttoria di verifica di ammissibilità ed una fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza secondo i criteri specificati al paragrafo 13 commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'Avviso;

RICHIAMATO, altresì, il paragrafo 13 comma 11 del suddetto Avviso, che prevede la possibilità nella fase di realizzazione dell'intervento di aggiornare o revisionare il quadro dei prototipi;

VISTA la nota assunta al protocollo della Direzione centrale con n. LAVFORU-GEN-2020-0112735-A-A

del 01/07/2020 con cui En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia ha presentato n. 9 proposte di prototipi;

VISTA, altresì, la nota assunta al protocollo della Direzione centrale con n. LAVFORU-GEN-2020-0113064-A del 02/07/2020 con cui En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia ha presentato ulteriori n. 3 proposte di prototipi;

VISTO il decreto n. 4791/LAVFORU del 06/05/2019 di nomina della commissione per la valutazione delle proposte di prototipi presentati a valere sul Programma Specifico n. 9/18;

VISTO il verbale di ammissibilità alla valutazione di coerenza delle operazioni presentate dall'Operatore, redatto in data 10/07/2020, dal quale si evince l'esito positivo della verifica di ammissibilità delle stesse;

VISTO altresì il verbale dei lavori della Commissione per la valutazione di coerenza, riunitasi in data 13/07/2020 dal quale si evince che n. 12 operazioni presentate da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia risultano approvate e pertanto ammesse al finanziamento come riportato nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26 luglio 2019 con la quale, l'organo collegiale, su proposta Assessore alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;

DATO ATTO che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;

VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;

PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all' "Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse", emanato con decreto n. 12567/LAVFORU del 21 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni, l'Allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di n. 12 operazioni presentate da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019-2021).

2. Il presente decreto, con i suoi allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 luglio 2020

SEGATTI

ALLEGATO 1 ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

Tipo finanziamento	Codice operazione	Proponente	Titolo operazione	Data e ora presentazione	Data valutazione	Contributo pubblico	Esito
14200ESB1CBC_P	OR2011273501	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	AFFRONTO LE DISCIPLINE MATEMATICO SCIENTIFICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	01/07/2020	13/07/2020	2.224,00 €	APPROVATA
14200ESB1CBC_P	OR2011273502	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	AFFRONTO LE DISCIPLINE MATEMATICO SCIENTIFICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - DAD	01/07/2020	13/07/2020	2.032,00 €	APPROVATA
14200ESB1CBC_P	OR2011273503	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	AFFRONTO LE DISCIPLINE UMANISTICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - DAD	01/07/2020	13/07/2020	2.032,00 €	APPROVATA
14200ESB1CBC_P	OR2011273504	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	AFFRONTO LE DISCIPLINE UMANISTICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	01/07/2020	13/07/2020	2.224,00 €	APPROVATA
14200ESB1CBI_P	OR2011273505	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	AFFRONTO LE DISCIPLINE MATEMATICO SCIENTIFICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - INDIVIDUALE	01/07/2020	13/07/2020	1.584,00 €	APPROVATA
14200ESB1CBI_P	OR2011273506	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	AFFRONTO LE DISCIPLINE UMANISTICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - INDIVIDUALE	01/07/2020	13/07/2020	1.584,00 €	APPROVATA
OESB2CBC_P	OR2011273507	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	IMPARO LE DISCIPLINE MATEMATICO SCIENTIFICHE IN	01/07/2020	13/07/2020	2.032,00 €	APPROVATA

OESB2CBC_P	OR2011273508	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - DAD IMPARO LE DISCIPLINE MATEMATICO SCIENTIFICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	01/07/2020	13/07/2020	2.224,00 €	APPROVATA
OESB2CBL_P	OR2011273509	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	IMPARO LE DISCIPLINE MATEMATICO SCIENTIFICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - INDIVIDUALE	01/07/2020	13/07/2020	1.584,00 €	APPROVATA
OESB2CBC_P	OR2011306401	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	IMPARO LE DISCIPLINE UMANISTICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	01/07/2020	13/07/2020	2.224,00 €	APPROVATA
OESB2CBC_P	OR2011306402	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	IMPARO LE DISCIPLINE UMANISTICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - DAD	01/07/2020	13/07/2020	2.032,00 €	APPROVATA
OESB2CBL_P	OR2011306403	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2019- 2021 (EN.A.I.P. FVG)	IMPARO LE DISCIPLINE UMANISTICHE IN NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - INDIVIDUALE	01/07/2020	13/07/2020	1.584,00 €	APPROVATA

20_31_1_DDS_FSE_18567_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 15 luglio 2020, n. 18567

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020. Programma specifico 105/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogazione della formazione a distanza con riferimento alle attività rivolte agli adulti. Emergenza da COVID-19. Emanazione dell'avviso per la presentazione delle operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2020", di seguito PPO 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 3 luglio 2020 che ha previsto l'integrazione del PPO 2020 con il programma specifico n. 105/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogazione della formazione a distanza con riferimento alle attività rivolte agli adulti. EMERGENZA DA COVID-19;

CONSIDERATO che il suddetto programma specifico n. 105/20 si realizza a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - del POR FSE e prevede una dotazione finanziaria di euro 600.000,00;

RITENUTO di provvedere alla emanazione dell'avviso per la presentazione di operazioni da parte dei soggetti aventi titolo a valere sul programma specifico n. 105/20;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;

VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

DECRETA

1. È approvato l'avviso relativo alla presentazione di operazioni a valere sul programma specifico n. 105/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogazione della formazione a distanza con riferimento alle attività rivolte agli adulti. EMERGENZA DA COVID-19 - previsto dal PPO 2020 nell'ambito dell'asse 3 - Istruzione e formazione - del POR FSE ed avente una disponibilità finanziaria di euro 600.000, costituente allegato 1 parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione

Trieste, 15 luglio 2020

SEGATTI

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
SERVIZIO APPRENDIMENTO PERMANENTE E FONDO SOCIALE EUROPEO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE POR FSE

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia Fondo sociale
europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 3 – Istruzione e formazione

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO
Annualità 2020

*Programma specifico 105/20: Sostegno al sistema
della formazione professionale permanente per
rafforzare la capacità di erogare le attività formative in
modalità di didattica a distanza e per ottimizzare la
realizzazione della formazione in presenza.
EMERGENZA DA COVID-19*

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
OPERAZIONI**

LUGLIO 2020

1. Premessa

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, considerata la situazione di emergenza connessa alla propagazione del COVID-19 e anche in ragione di quanto stabilito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 e successivi¹, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale, intende favorire il più ampio e completo accesso alle opportunità di apprendimento a distanza da parte degli allievi inseriti in percorsi di formazione professionale.
2. Nell'ambito del richiamato quadro normativo, la struttura regionale competente in materia di formazione professionale è intervenuta con propri atti che hanno disciplinato la possibile prosecuzione delle attività formative con modalità di erogazione a distanza.
3. Sul punto, il "PROGRAMMA UNITARIO 2021-2023 DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ai sensi della Legge Regionale n.27/2017" approvato con delibera di giunta regionale 1012 del 3 luglio 2020, nell'obiettivo specifico A2 "Rafforzare e ampliare l'accessibilità e la partecipazione all'offerta formativa attraverso la rete dell'apprendimento permanente e con un approccio che preveda un ampio coinvolgimento degli attori del sistema formale e non formale" riferito alla priorità d'intervento "formazione e orientamento per il potenziamento delle capacità dell'individuo" è stato individuato un intervento di sperimentazione di nuove pratiche formative a carattere innovativo, quanto a metodologie e contenuti per migliorare l'efficacia degli interventi formativi, nell'ottica di produrre esperienze trasformative nelle persone, anche con la possibilità di erogare servizi agli utenti a distanza, ivi compresa l'attività formativa.
4. La formazione a distanza costituisce quindi un modello utile da sviluppare e consolidare anche in proiezione futura, al di fuori della attuale situazione emergenziale, per lo sviluppo di pratiche formative a carattere innovativo nel sistema dell'apprendimento permanente, in particolare rivolto ad una utenza adulta.
5. Le analisi svolte in collaborazione con gli enti di formazione accreditati hanno evidenziato la presenza di criticità per lo svolgimento compiuto della formazione a distanza derivante dal mancato possesso di parte dell'utenza di personal computer o di connessione alla rete che possono rendere, di fatto, non realizzabile l'attività formativa.
6. La volontà di investire nella formazione a distanza, sia al fine di garantire la prosecuzione delle attività formative nel periodo emergenziale sia al fine di consolidare, all'interno del sistema formativo regionale, una strumentazione in grado di accompagnare l'ordinaria modalità di erogazione in presenza con quella a distanza, è stata già identificata, all'interno del PPO 2020 con la previsione del programma specifico n. 102/20 - Sostegno al sistema della formazione professionale per rafforzarne la capacità di erogare le attività formative d'aula in modalità di didattica a distanza. EMERGENZA DA COVID-19. A tale programma specifico è già stata data attuazione secondo la finalizzazione prevista relativa al rafforzamento della strumentazione tecnologica degli enti di formazione accreditati per lo svolgimento della formazione a distanza e l'acquisizione di strumentazione informatica da parte degli enti che realizzano i percorsi IeFP e delle Fondazioni ITS, da consegnare in comodato gratuito agli allievi più bisognosi per l'utile partecipazione alla formazione svolta a distanza.

¹ Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 11 aprile 2020, 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

7. Si ritiene altresì necessario ottimizzare le modalità di realizzazione della formazione in presenza attraverso la dotazione agli enti di formazione accreditati di strumentazione in grado di permettere lo svolgimento delle attività formative anche in aule differenziate.
8. Con il presente Avviso si intende sostenere gli enti di formazione accreditati dalla Regione
- nel rafforzamento e sviluppo delle loro capacità di attuare una efficace offerta formativa a distanza contribuendo, in tal modo, nel breve periodo a mantenere attivo il processo di accesso alle attività formative in essere anche rispetto alla situazione attuale nella quale, per evitare il diffondersi di contagio da Covid-19, non è possibile fare ricorso alle modalità didattiche tradizionali di formazione in presenza e nel medio periodo a favorire lo sviluppo di pratiche formative a carattere innovativo nel sistema dell'apprendimento permanente;
 - nel rafforzamento della capacità di svolgere le attività formative in presenza ma in aule differenziate.
 - La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ottica di inserire questa misura nel quadro più ampio di azioni già varate a supporto dell'ampliamento e miglioramento qualitativo dell'offerta formativa regionale, intende altresì contribuire, attraverso questo avviso, a creare le condizioni di base necessarie a garantire parità di condizioni di apprendimento nei percorsi di formazione attuati in modalità di didattica a distanza, rispondendo così a uno dei principi contenuti nel Programma Unitario 2021-2023 della formazione e dell'orientamento permanente rappresentato dall'impegno ad offrire le stesse possibilità di accesso alla formazione a tutti i potenziali destinatari della società del Friuli Venezia Giulia, inclusi quelli maggiormente vulnerabili, avvalendosi di metodologie didattiche più vicine ai diversi stili cognitivi e di apprendimento delle persone lungo tutto l'arco della vita. Un'esigenza che, come ricordato, nasce dalla constatazione della carenza dei dispositivi informatici necessari da mettere a disposizione degli allievi di questi percorsi per consentirne loro la fruizione. In particolare, la misura supporta la realizzazione delle attività formative rientranti nelle seguenti tipologie:
 - formazione permanente, rivolta, in larga maggioranza, a persone disoccupate o in cerca di prima occupazione;
 - formazione continua, rivolta a lavoratori occupati e realizzata su specifico fabbisogno segnalato dalle imprese.
- La misura consente la realizzazione della formazione a distanza dotando gli allievi che non dispongono di propria attrezzatura della strumentazione tecnologica in grado di garantire la partecipazione e con il ricorso alla forma del comodato gratuito.
- Un'esigenza che, pur mossa dall'emergenza COVID-19, è comunque articolata su un piano di azione comune i cui effetti non si esauriscono nel breve periodo in quanto consentono altresì di:
- garantire momenti di comunità nell'apprendimento, facendo sì che i destinatari delle attività formative offerte, ancorché al di fuori delle sedi formative, si sentano comunque parte di una comunità che apprende;
 - consentire agli organismi formativi, grazie anche al ricorso della didattica a distanza, di ampliare e migliorare la qualità dei loro interventi formativi così da rafforzare le capacità di apprendimento da parte dei discenti.
9. L'esperienza derivante dall'emergenza da COVID-19 ha inoltre fatto emergere la possibilità di svolgere le attività formative in presenza, nel rispetto di una serie di indicazioni fra le quali quelle che richiedono comunque il distanziamento degli allievi. A questi fini il presente avviso prevede la possibilità di acquisire strumentazione utile a garantire lo svolgimento della formazione in presenza ancorché presso aule differenziate, quali monitor e altra strumentazione di supporto.
10. L'attuazione del programma specifico n 105/20 si contestualizza nel modo seguente all'interno del Programma Operativo FSE 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:
- Asse 3 – Istruzione e formazione;

- Priorità di investimento: 10iii - Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite;
 - Obiettivo specifico: 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo;
 - Azione: 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.
11. Si avverte che il riferimento del presente Avviso all'Asse, alla priorità d'investimento, all'obiettivo specifico e all'azione sopra riportato potrebbe risultare modificato in fase di attuazione sulla base di quelle che saranno le indicazioni di collocazione nei Programmi regionali del FSE 2014-20 degli interventi attuati per affrontare e contrastare l'emergenza del COVID19.
12. La struttura regionale attuatrice - SRA - responsabile del presente Avviso è il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo.

2. Oggetto e finalità

1. Il presente Avviso è finalizzato a sostenere il sistema della formazione professionale e, in particolare, la formazione permanente e la formazione continua, per rafforzarne la capacità di erogare le attività formative d'aula in modalità di didattica a distanza o secondo la modalità in presenza ma nel rispetto delle regole sul distanziamento.

3. Quadro normativo e atti di riferimento

1. Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente Avviso sono i seguenti:
- a) Normativa UE
- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE, Euratom) n. 1046 del 18 luglio 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- REGOLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE)n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- REGOLAMENTO (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.

b) Atti UE:

- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

c) Normativa nazionale

- DPR 5 febbraio 2018 n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 GURI Serie speciale n.71 26/03/2018).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19e s.m.i.;
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus e s.m.i.;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) e s.m.i.;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.64 dell'11-03-2020) e s.m.i..
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 11 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" n. 1/PC del 1° marzo 2020, n. 2/PC del 13 marzo 2020, n. 3/PC del 19 marzo 2020, n. 4/PC del 21 marzo 2020, n. 5/PC del 25 marzo 2020, n. 6/PC del 3 aprile 2020, n. 7/PC del 3 marzo 2020, n. 8/PC del 7 aprile 2020, n. 9/PC dell'11 aprile 2020, n. 10/PC del 13 aprile 2020, n. 11/PC del 26 aprile 2020, n. 12/PC del 3 maggio 2020, n. 13/PC del 3 maggio 2020, n. 14/PC del 17 maggio 2020, n. 15/PC del 17 maggio 2020, n. 16/PC del 3 giugno 2020, n. 17/PC del 12 giugno 2020, n. 18/PC del 19 giugno 2020, n. 20/PC del 30 giugno 2020;

e) Normativa regionale

- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni
- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge

regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni.

- Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con D.P.Reg. n. 0186 del 24/10/2019 e che modifica il Regolamento di cui al D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017;

a) Atti regionali

- Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018, di seguito Metodologie;
- Documento “POR FSE FVG 2014-2020 - Valutazione a distanza delle operazioni ammesse alla fase di valutazione”, approvato con decreto n. 2933/LAVFORU del 30 marzo 2020, di seguito Metodologie a distanza;
- “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA” nel tempo vigenti;
- “Linee guida in materia di ammissibilità della spesa” nel tempo vigenti;
- Documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2020”, di seguito PPO, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 3 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento “Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della Legge Regionale n.27/2017” approvato con delibera di giunta regionale 1012 del 3 luglio 2020.

4.Indicatori

1. Gli indicatori di riferimento sono i seguenti:

- Indicatori di risultato comuni

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Lavoratori, compresi gli autonomi

- Indicatori di output comuni e specifici per programma

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 09	i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 10	titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 11	i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. L'inquadramento nell'ambito delle categorie di operazioni è il seguente:
- Dimensione 1 – Settore di intervento: 117 - Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite
 - Dimensione 2 – Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
 - Dimensione 3 – Tipo di territorio: 07 – Non pertinente
 - Dimensione 4 – Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente.
 - Dimensione 6 – tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente
3. Analogamente a quanto già premesso riguardo il riferimento all'Asse e priorità d'investimento (cfr. paragrafo 1 capoverso 12) indicatori e inquadramento potrebbero variare in fase di attuazione sulla base delle indicazioni che in proposito saranno assunte dalle autorità nazionali e comunitarie responsabili

5. Soggetti proponenti/soggetti attuatori

1. Le operazioni possono essere presentate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale che risultino accreditati secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di presentazione dell'operazione nella macrotipologia B e/o C.
2. Il soggetto proponente, una volta selezionato, assume la denominazione di soggetto attuatore e, ai fini della realizzazione dell'operazione, deve risultare accreditato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle strutture formative.
3. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 è causa di non ammissibilità generale dell'operazione alla valutazione.

6. Diritti e obblighi del soggetto proponente

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo (ove) spettante previsti dal presente Avviso.
2. Le operazioni sono selezionate entro 20 giorni dal termine per la presentazione delle operazioni.
3. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e al link <http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/graduatorie/Welcome.aspx>
4. Il decreto di concessione è adottato dal dirigente responsabile della SRA entro 5 giorni dall'approvazione del decreto di cui al capoverso 3. Il decreto di concessione è reperibile al link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/FOGLIA12/FOGLIA2/>
5. L'esito della selezione è comunicato dalla SRA con apposita nota ai soggetti attuatori nella quale indica gli estremi del decreto di approvazione, del decreto di concessione, l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione delle operazioni.
6. La SRA, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede all'erogazione dell'anticipazione finanziaria, pari al 95% del costo dell'operazione approvata. Ove il soggetto attuatore sia di natura pubblica, è sufficiente la richiesta di anticipazione.
7. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'AdG entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
8. L'erogazione del saldo, ove spettante, avviene con decreto adottato dalla SRA entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.
9. Il soggetto attuatore deve assicurare:
 - a) il rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità previsti dall'Avviso;
 - b) in relazione all'operazione di pertinenza, la tenuta di una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguato;
 - c) la realizzazione dell'operazione nel rispetto di quanto previsto dall'avviso e dal progetto approvato e garantire la completa realizzazione della stessa;
 - d) la trasmissione delle dichiarazioni di avvio dell'operazione in data successiva all'adozione del decreto di concessione di cui al capoverso 4;
 - e) la conclusione dell'operazione entro il 30 novembre 2020. La data di conclusione dell'operazione corrisponde a quella della consegna dei materiali acquisiti agli enti di formazione beneficiari dell'intervento da parte del produttore/venditore del prodotto. La conclusione dell'operazione è documentata con la trasmissione del modulo alla SRA e disponibile al link <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/> che deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione dell'operazione medesima.
 - f) il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
 - g) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it ;
 - h) la presentazione del rendiconto delle spese entro 30 giorni dalla conclusione dell'operazione;
 - i) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
 - j) la disponibilità della documentazione tecnica e contabile durante le verifiche in itinere e in loco realizzate dalla SRA;

- k) la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione.

7. Descrizione e struttura delle operazioni

1. L'intervento prevede il sostegno allo sviluppo ed erogazione delle modalità di formazione a distanza attraverso:
 - a) l'acquisto di note book e/o computer portatili e/o tablet del valore indicativamente compreso tra 200,00 e 400,00 euro ciascuno da mettere a disposizione in comodato d'uso agli utenti più bisognosi dei corsi di formazione professionali;
 - b) l'acquisto di servizi di connettività alla rete da mettere a disposizione degli allievi che non ne dispongono;
 - c) l'acquisto di monitor e altra strumentazione utile a garantire l'erogazione della formazione in presenza ma in aule differenziate per il rispetto delle regole sul distanziamento.
2. Si precisa che:
 - a) la disponibilità di strumentazione per la formazione a distanza e la presenza di personale con le necessarie competenze ad un loro efficace utilizzo rappresenta un fattore che la Regione considera di particolare rilevanza per il rafforzamento e lo sviluppo dell'offerta formativa che va oltre l'attuale fase emergenziale proiettandosi in una prospettiva di innovazione didattica di riferimento per gli interventi formativi dei prossimi anni. Per questo motivo si consiglia ai potenziali Beneficiari di questo avviso di presentare le loro proposte progettuali, considerato che l'Amministrazione, sulla base anche della esperienza di COVID-19, intende introdurre l'e-learning quale modalità ordinaria di formazione ad integrazione di quella in presenza, in maniera quanto più possibile coordinata ai fini della progressiva costituzione di un sistema compatibile sotto il profilo gestionale;
 - b) l'utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere a) e b) del capoverso 1 deve avvenire, nella forma del comodato d'uso, esclusivamente a favore degli allievi più bisognosi frequentanti i corsi di formazione permanente.

8. Destinatari delle operazioni

1. I destinatari degli interventi sono i partecipanti alle attività di formazione permanente o di formazione continua realizzate dagli enti di formazione professionale accreditati e finanziate esclusivamente a valere su risorse FSE o regionali o nazionali. Sono esclusi gli allievi partecipanti ai corsi IeFP e ITS.
2. Al fine del monitoraggio dei destinatari, gli enti di formazione sono tenuti alla trasmissione della scheda di adesione dei partecipanti, secondo le modalità previste, in concomitanza alla prima fornitura in comodato gratuito dei beni acquistati.

9. Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili, a valere sull'Asse 3 – Istruzione e formazione - del POR FSE per la realizzazione delle attività previste dal presente Avviso, sono pari a euro 600.000,00 (euro seicentomila,00).
2. Il riparto della suddetta disponibilità finanziaria tra gli enti proponenti è il seguente:
 - **FASCIA 1** – enti di formazione con volume annuo di attività fino a 5.000 ore: fino a **euro 11.000,00 a favore di ciascun ente;**
 - **FASCIA 2** – enti di formazione con volume annuo di attività compreso tra 5.001 e 20.000 ore: fino a **euro 23.500,00 a favore di ciascun ente;**

- **FASCIA 3** – enti di formazione con volume annuo compreso tra 20.001 e 50.000 ore: fino a **euro 32.000,00 per ciascun ente**;
- **FASCIA 4** – enti di formazione con volume annuo di attività superiore a 50.000 ore: fino a **euro 44.500,00 per ciascun ente**.

Detti importi si intendono comprensivi dell'IVA, qualora l'imposta non sia recuperabile ai sensi della normativa fiscale nazionale.

10. Gestione finanziaria delle operazioni

1. La gestione finanziaria delle operazioni avviene secondo la seguente modalità:
 - a) a **costi reali**, per quanto concerne la gestione dei **costi diretti**: i costi devono essere effettivamente sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio. I costi sostenuti per la realizzazione delle operazioni devono:
 - i. riferirsi temporalmente al periodo di realizzazione dell'attività in senso lato e dell'attività in senso stretto;
 - ii. essere pertinenti e imputabili, direttamente o indirettamente, all'attività formativa oggetto di attuazione e rendicontazione;
 - iii. essere reali, effettivamente sostenuti e contabilizzati; le spese devono essere state effettivamente sostenute dal soggetto attuatore nella realizzazione dell'attività formativa e avere dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili e le specifiche prescrizioni in materia impartite dalla SRA;
 - iv. essere comprovati e giustificati da documenti contabili aventi un valore probatorio;
 - v. essere conformi alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e corrispondenti alle politiche comunitarie in materia di concorrenza e ai criteri di selezione stabiliti dal presente avviso.
 - b) in **forma forfettaria**, per quanto concerne i costi indiretti, conformemente all'art. 67 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Nello specifico si applica quanto previsto dall'art 68 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, pertanto i costi indiretti sono dichiarati forfettariamente nella misura del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale.
2. Per il presente Avviso, in considerazione della specificità degli interventi previsti, le voci di costo ammissibili Attività non formative da considerare sono le seguenti:

B - Costi Diretti per l'operazione	
Voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione	Imputazione di un impegno massimo di 6 ore di personale interno
Voce di spesa B2.8 – Acquisto beni	Imputazione del costo relativo all'acquisto/leasing di strumentazione informatica o tecnologica per la formazione a distanza o in presenza – per il rispetto delle regole sul distanziamento. In questa voce di spesa vanno altresì inseriti i costi relativi alla fidejussione bancaria o assicurativa previsti ai fini della anticipazione finanziaria.
Voce di spesa B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione	Imputazione di un impegno massimo di 10 ore di personale interno
C - Costi indiretti	

C0 – Costi indiretti su base forfettaria	Imputazione di un costo pari al 15% della somma dei costi imputati alle voci di spesa B1.2 e B4.3
--	---

11. Presentazione delle operazioni

1. Le operazioni di cui al presente Avviso sono presentate dagli enti di formazione accreditati alla data di presentazione dell'operazione dalla Regione FVG nella macrotipologia B e/o C, nell'ambito del budget indicato al paragrafo 9.
2. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line (Webforma), pena la **non ammissibilità generale dell'operazione**. Esso è disponibile al seguente link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/>
3. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplina tecnica in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
 - a) cognome e nome
 - b) codice fiscale
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta tramite e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero verde 800.098.788 (per chiamate dall'estero o da cellulare 040.0649013) segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di "problem solving" è attivo:

- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00
- sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

4. Il soggetto proponente predispose l'elenco domanda e scarica la domanda di finanziamento che va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante o suo delegato, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto della normativa vigente in materia di bollo. La domanda va poi ricaricata nell'apposita sezione di web forma e, attraverso la funzione "Trasmetti", inviata alla SRA.
5. A corredo della domanda devono essere allegati:
 - a. Documentazione attestante il pagamento del bollo.
6. Gli allegati alla domanda di finanziamento dovranno essere inviati via pec all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it in concomitanza all'invio della domanda di finanziamento tramite sistema. Nell'oggetto della pec andrà indicato "Allegati [indicare l'oggetto dell'e-mail ricevuta dal sistema]".
7. Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla SRA, tramite il sistema web forma, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel

Bollettino ufficiale della Regione ed entro le **ore 17.00 del 13 agosto 2020**. Modalità diverse di presentazione e il mancato rispetto dei termini previsti sono **causa di non ammissibilità generale dell'operazione**.

8. In caso di contestazione la data ed ora che fa fede è quella con cui la documentazione viene trasmessa, ovvero quando viene completata l'attività su WebForma.

12. Selezione delle operazioni

- Le proposte di operazioni vengono selezionate sulla base del documento Metodologie o del documento Metodologie a distanza secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:
 - fase istruttoria di verifica d'ammissibilità delle operazioni;
 - fase di selezione delle operazioni secondo la modalità di valutazione di coerenza con l'applicazione dei criteri sotto riportati.
- La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti al paragrafo 11, capoverso 7 del presente documento
2	Rispetto delle modalità di presentazione	Mancato rispetto delle modalità di trasmissione dell'operazione previste al paragrafo 11, capoversi 2, 7, 8, 9 del presente documento
3	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	Mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 5 del presente documento

- Conformemente a quanto stabilito dalla Linee guida SRA, i requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, si danno per assolti, in quanto riscontrati direttamente nell'ambito della fase di verifica dell'ammissibilità della stessa. Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità n. 1, 2 e 3, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida SRA, non comporta l'attivazione della procedura di cui all'articolo 16 bis della LR 7/2000.
- La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione costituita, secondo quanto previsto dal documento Linee Guida SRA, con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con l'applicazione dei criteri sotto riportati:

Criteri di selezione	Aspetto valutativo
Coerenza dell'operazione	Presentazione dell'operazione conforme a quanto previsto dal paragrafo 7 del presente documento: <ul style="list-style-type: none"> – indicazione della tipologia e delle caratteristiche tecniche della strumentazione informatica che si intende acquistare e quantificazione del numero di dispositivi acquistabili da mettere a disposizione dei potenziali allievi;

	<ul style="list-style-type: none"> – indicazione della tipologia e delle caratteristiche del servizio di connettività di rete che si intende acquistare e mettere a disposizione dei potenziali allievi; – indicazione della tipologia della strumentazione che si intende acquistare da destinare all'attività formativa in presenza e dare evidenza delle risorse tecniche presenti tra il personale per il loro efficace utilizzo.
Congruenza finanziaria	Coerenza del piano finanziario rispetto al piano di riparto delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 9 del presente documento a imputazione dei costi conforme a quanto previsto dal paragrafo 10 del presente documento.

5. In relazione alla specificità dell'avviso si prescinde dalla applicazione del criterio "Coerenza con le priorità trasversali del POR
6. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di coerenza è causa di non approvazione.
7. La SRA si riserva la possibilità di prevedere la ripresentazione dell'operazione da parte dei soggetti proponenti la cui operazione non abbia superato la fase di ammissibilità o di valutazione di coerenza.

13. Approvazione delle operazioni

1. La valutazione delle operazioni si conclude entro 20 giorni dal termine previsto per la presentazione delle operazioni.
2. In esito alla valutazione il dirigente responsabile della SRA emana, entro 5 giorni dalla conclusione della valutazione, apposito decreto con il quale approva:
 - a. l'elenco relativo alle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento;
 - b. l'elenco delle operazioni non approvate;
 - c. l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.
3. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito <http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/graduatorie/Welcome.aspx>

14. Concessione del contributo

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 10 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni. Il decreto di concessione è reperibile sul sito al link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente/FOGLIA12/FOGLIA2/>
2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota ai soggetti attuatori nella quale indica gli estremi del decreto di concessione, l'ammontare del finanziamento, i termini e tutti gli altri elementi utili alla realizzazione dell'operazione.

15. Flussi finanziari

1. I flussi finanziari da parte della Struttura attuatrice nei riguardi del soggetto attuatore avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.

2. È prevista una anticipazione del 95% del finanziamento ad avvio delle attività. Il saldo è pari alla differenza tra l'anticipazione e l'ammontare del contributo pubblico dovuto a seguito della verifica del rendiconto.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito al link:
<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/>

16. Revoca del contributo

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE e dall'articolo 19 del Regolamento Formazione.

17. Rendicontazione

1. Il soggetto attuatore deve presentare il rendiconto delle spese sostenute alla SRA entro 30 giorni dalla conclusione dell'operazione.
2. Nel quadro di quanto previsto dall'articolo 19 del Regolamento FSE, il rendiconto deve prevedere:
 - a) il formulario che riassume i dati anagrafici del soggetto attuatore e i dati fisici e finanziari dell'operazione;
 - b) i documenti contabili quietanzati a giustificazione della spesa;
 - c) i prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto;
 - d) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste in originale
 - e) la documentazione attestante le procedure svolte per l'acquisizione dei beni.
3. Il rendiconto è approvato entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Il decreto relativo all'eventuale saldo spettante è approvato entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.


18. Trattamento dei dati

1. I dati personali e sensibili forniti alla SRA saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
 - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
 - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
 - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
 - gestione dei procedimenti contributivi, e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:

- il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
- il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigni (delibera della Giunta regionale n. 538 del 15 marzo 2018);
- il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

19. Informazione comunicazione e visibilità

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 - recare i seguenti loghi:



3. Ogni soggetto attuatore deve apporre sui dispositivi acquisiti il logo adesivo che sarà fornito dalla SRA.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento.

20. Elementi informativi

1. Il Responsabile del procedimento per le operazioni è Ketty Segatti (040 3775206 - ketty.segatti@regione.fvg.it).
2. I Responsabili dell'istruttoria sono:
 - per la procedura amministrativa relativa alle operazioni, Felice Carta (040 3775296 – felice.carta@regione.fvg.it);
 - per la procedura contabile relativa alle operazioni, Daniele Ottaviani (040 3775288 – daniele.ottaviani@regione.fvg.it);
 - per la procedura di monitoraggio delle operazioni, Francesca Chimera Baglioni (040 3775922 – francescachimera.baglioni@regione.fvg.it);
 - per la procedura di rendicontazione e per i controlli, Alessandra Zonta (040 3775219 - alessandra.zonta@regione.fvg.it);

- la persona di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni è Patrizia Grisonich (040 3775006 patrizia.grisonich@regione.fvg.it).

21. Sintesi dei termini di riferimento

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni inerenti al presente Avviso e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
 - a) le operazioni devono essere presentate entro il 13 agosto 2020;
 - b) le operazioni sono selezionate entro 20 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni;
 - c) le operazioni sono approvate entro 5 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni;
 - d) le operazioni devono concludersi entro il 30 novembre 2020;
 - e) l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 10 giorni dalla data del decreto di approvazione delle operazioni;
 - f) il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'operazione;
 - g) il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni;
 - h) l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
 - i) il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.

20_31_1_DDS_FSE_18684_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 16 luglio 2020, n. 18684

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione - Programma Specifico n. 67/17 - "Attivagiovani". Avviso per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET-Attivagiovani, emanato con decreto n. 8458 LAVFORU/2017. Approvazione della graduatoria relativa alle operazioni presentate entro il 30 giugno 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 2 della Legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 - "Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione", che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita;

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014) 9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO" per l'anno 2017, approvato con delibera della Giunta regionale n. 766 d.d. 28/04/2017, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 67/17 - "AttivaGiovani" che dispone la realizzazione di interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET, presenti sul territorio regionale, attraverso la costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale e l'erogazione di servizi di accompagnamento e tutoraggio verso i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro;

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 8458/LAVFORU d.d. 11/10/2017 di emanazione dell'Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - AttivaGiovani" e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO atto che il suddetto Avviso al Paragrafo 5.1 comma 4 prevede che la presentazione delle operazioni avvenga con modalità a sportello mensile fino al 30 maggio di ciascuna annualità di riferimento (2018, 2019, 2020), salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie;

VISTO il decreto del Direttore di Servizio n° 2396/LAVFORU del 23/03/2020 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Programmi specifici finanziati dal POR FSE 2014/2020 e dal PON IOG. Sospensione della presentazione delle operazioni" che dispone la sospensione della presentazione di operazioni connesse ad avvisi pubblici già emanati, in corso di attuazione e che prevedano modalità di presentazione "a sportello";

VISTO, inoltre, il decreto del Direttore di Servizio n° 5853/LAVFORU del 05/05/2020 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Programmi specifici finanziati dal POR FSE 2014/2020 e dal PON IOG ed attività formative finanziate o non finanziate, di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Riavvio della presentazione delle operazioni" che dispone al punto 1 comma k) che "con riferimento alle procedure di presentazione delle operazioni relative ad avvisi in fase di attuazione e che prevedono la modalità di attuazione "a sportello", sono riavviate a partire dal mese di maggio 2020";

PRESO ATTO che il sopraccitato Avviso prevede, al paragrafo 3.2, che l'operazione sia obbligatoriamente composta da tre progetti (A, B, C);

CONSIDERATO, inoltre, che il suddetto Avviso prevede al Paragrafo 5.2 comma 2 che la valutazione delle proposte progettuali avvenga mediante una fase di ammissibilità e una fase di valutazione di co-

erenza sulla base di:

a) quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

b) quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 - fase di ammissibilità - e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie;

PRESO ATTO, inoltre, che il sopraccitato Avviso al Paragrafo 5.2 commi 5, 6, 7 e 8, individua i criteri da applicare per la valutazione di coerenza;

EVIDENZIATO che, come precisato al paragrafo 4, comma 1 dell'Avviso in parola, le risorse finanziarie disponibili sono pari ad euro 4.500.000,00 suddivise in tre annualità (2018-2019-2020);

EVIDENZIATO, altresì, come precisato al paragrafo 4 dell'Avviso, comma 3, che al fine di garantire un'omogenea ripartizione territoriale delle operazioni, le risorse disponibili sono suddivise per ogni annualità sulla base di una quota disponibile per ciascun territorio delle Unioni territoriali intercomunali e in rapporto al numero di giovani in età compresa tra i 20 e 29 anni presenti nei Comuni facenti parte le Unioni territoriali intercomunali medesime;

RILEVATO che entro la scadenza indicata del 30 giugno 2020 è pervenuta agli uffici del Servizio apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo n. 1 operazione (formata da tre proposte progettuali) di seguito indicata:

OPERATORE	COD. OPERAZIONE	TITOLO OPERAZIONE	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DI RIFERIMENTO
EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	OR2011228801	GENERAZIONE URBANA - PROGETTO A	Territorio dell'ex UTI Giuliana - Julijska MTU
	OR2011228802	GENERAZIONE URBANA - PROGETTO B	
	OR2011228803	GENERAZIONE URBANA - PROGETTO C	

VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 9637/LAVFORU del 10 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni di nomina di una Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità e di valutazione di coerenza, le operazioni presentate per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET;

PRESO ATTO del verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata del 14 luglio 2020, da cui si evince che la Commissione stessa ha provveduto a verificare l'ammissibilità dell'operazione presentata da Edilmaster La scuola edile di Trieste evidenziando che i requisiti per l'ammissibilità sono soddisfatti;

PRESO ATTO, altresì, che dalla valutazione di coerenza relativa all'operazione presentata emerge che la proposta di operazione è stata valutata positivamente ed è pertanto approvabile;

CONSIDERATO che la valutazione della proposta di operazione presentata determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento, formata sulla base della data di presentazione delle operazioni medesime (Allegato 1, parte integrante del presente decreto);

CONSIDERATO che, come indicato dall'Avviso al paragrafo 5, comma 12, risulta possibile ammettere al finanziamento le operazioni valutate positivamente e inserite in una graduatoria formata sulla base della data di presentazione;

RITENUTO di approvare e finanziare l'operazione di cui all'Allegato 1 presentata entro il 30 giugno 2020, per un valore di euro 45.800,00 relativa al Territorio dell'ex UTI Giuliana - Julijska MTU, per l'attuazione di interventi per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET- AttivaGiovani;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26 luglio 2019 con la quale, l'organo collegiale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;

DATO ATTO che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente

e Fondo sociale europeo all'interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR FSE;

VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell'incarico ad altro dirigente dell'Amministrazione;

PRECISATO, infine, che il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all' "Avviso pubblico per la presentazione e l'attuazione di operazioni per aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani NEET - Attivagiovani", emanato con decreto n. 8458/LAVFORU/2017 e successive modifiche e integrazioni e a seguito della valutazione delle proposte presentate entro il mese di gennaio 2020, è approvato il seguente documento:

- Allegato 1: graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento;

2. L'Allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento dell'operazione presentata da EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE nel mese di giugno 2020 per complessivi euro 45.800,00- - relativa al Territorio dell'ex UTI Giuliana - Julijska MTU.

3. Il presente decreto, comprensivo dell'Allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 luglio 2020

SEGATTI

**POR FSE FVG 2014-2020 PROGRAMMA SPECIFICO 67/17 ATTIVAGIOVANI – SPORTELLLO DI GIUGNO 2020
ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE ED AMMESSE A FINANZIAMENTO**

(OP. PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2020)

Graduatoria	Operatore	Denominazione Operazioni	Codice	Data presentazione	Data Valutazione	Contributo pubblico richiesto	Unione territoriale intercomunale di riferimento
1	EDILMASTER LA SCUOLA EDILE DI TRIESTE	GENERAZIONE URBANA PROGETTO A	OR2011228801	30/06/2020	14/07/2020	34.750,00 €	Territorio dell'ex UTI Giuliana – Julijska MTU
		GENERAZIONE URBANA PROGETTO B	OR2011228802			7.500,00 €	
		GENERAZIONE URBANA PROGETTO C	OR2011228803			3.550,00 €	
Importo ammesso a finanziamento:							45.800,00 €

20_31_1_DDS_FSE_18763_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 19 luglio 2020, n. 18763

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019 - Programma specifico 89bis/19 - Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca. Approvazione operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione - scadenza 30 giugno 2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 2992/LAVFORU del 31 marzo 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 15 aprile 2020, con il quale è stato emanato l'avviso per la presentazione delle operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 89 bis/2019 - Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2019" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 466 del 22 marzo 2019 e successive modificazioni;

VISTI i successivi decreti n. 5852/LAVFORU e n. 5853/LAVFORU del 5 maggio 2020 con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni all'Avviso ed è stato disposto il termine per la presentazione delle operazioni nella data del 30 giugno 2020;

PRECISATO che il programma specifico n. 89bis/19 è volto a finanziare i corsi di dottorato e gli assegni di ricerca attivati dall'Università degli studi di Trieste, dall'Università degli studi di Udine e della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;

PRECISATO che tale Avviso prevede che i soggetti proponenti siano l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste - SISSA;

PRECISATO che ciascun soggetto proponente può presentare un'operazione non formativa relativa all'attivazione di corsi di dottorato di ricerca e un'operazione non formativa relativa agli assegni di ricerca;

PRECISATO altresì che sono ammissibili al finanziamento le borse di dottorato di ricerca con riguardo al XXXV ciclo e al XXXVI ciclo, nonché gli assegni di ricerca, approvati dai competenti organi accademici delle due Università regionali e della SISSA;

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate alla Struttura attuatrice, tramite il sistema web forma, entro le ore 17:00 del 30 giugno 2020;

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni ammontano complessivamente ad euro 2.000.000,00 così suddivise tra i soggetti proponenti:

Università di Trieste	Università di Udine	SISSA	Totale
800.000,00	800.000,00	400.000,00	2.000.000,00

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate mediante una fase di ammissibilità ed una fase di coerenza sulla base di quanto stabilito dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018, e dalle Linee guida SRA;

VISTE le operazioni presentate entro il 30 giugno 2020;

VISTO il decreto n. 18655/LAVFORU del 16 luglio 2020 con il quale è stata costituita la Commissione di valutazione;

EVIDENZIATO che la Commissione di valutazione ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate entro le ore 17:00 del 30 giugno 2020, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 17 luglio 2020;

PRECISATO che dal citato verbale di valutazione emerge che 1 operazione non è stata ammessa alla valutazione e le restanti 3 operazioni sono state valutate negativamente e pertanto non sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- elenco delle operazioni non approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni escluse (allegato 2 parte integrante);

PRECISATO che le operazioni di cui allegati 1 e 2 parti integranti del presente provvedimento possono essere ripresentate entro le ore 17:00 del 30 luglio 2020;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;

VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate entro il 30 giugno 2020, sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni non approvate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni escluse (allegato 2 parte integrante).

2. Le operazioni di cui agli allegati 1 e 2 parti integranti del presente provvedimento possono essere ripresentate entro le ore 17:00 del 30 luglio 2020.

3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 luglio 2020

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
1420_SRDAR8919	FP2011227301	PS 89BIS/2019 DOTTORATI DI RICERCA - UNIUD	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria
1420_SRDAR8919	FP2011227302	PS 89BIS/2019 ASSEGNI DI RICERCA - UNIUD	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria
1420_SRDAR8919	FP2011295301	89BIS/19 - UNITS - DOTTORATI - 35 CICLO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità progettuale e/o finanziaria

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI ESCLUSE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1.420_SRDAR8919	FP2010958101	OPERAZIONE 1 AVVISO 89BIS/19 ASSEGGNI DI RICERCA FSE2020	NON AMMESSO per mancata rispondenza a requisiti di ammissibilità	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

20_31_1_DDS_PREV INQ_2852_0_INTESTAZIONE

Decreto del Direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento 17 luglio 2020, n. 2852

Proroga del termine relativo ai controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ad esclusione degli impianti ricompresi nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II del DLgs. 152/2006.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SAPI - E/54/372



Proroga del termine relativo ai controlli per le acque sotterranee e per il suolo per le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ad esclusione degli impianti ricompresi nella categoria 5, Allegato VIII, Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Il Direttore

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto, in particolare, il Titolo III-bis, della Parte Seconda del succitato decreto legislativo, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Visto, in particolare, il comma 6-bis, articolo 29-sexies, del decreto legislativo 152/2006, relativo il quale stabilisce che l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze;

Visto il decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 535/AMB del 7 aprile 2015

recante "Proroga della scadenza delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11 aprile 2014";

Considerato che in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006, i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prescrivono ai Gestori di effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo, con le frequenze in essi stabilite;

Considerato che la scadenza della prescrizione è diversificata per ogni Gestore, essendo la decorrenza del termine coincidente con la data di rilascio dell'AIA;

Tenuto conto che con nota acquisita la prot. reg. n. 28491-A del 19/06/2020 ARPA FVG ha comunicato che entro il 31 dicembre 2020 invierà alla Regione le Linee Guida per la valutazione sistematica del rischio di contaminazione al fine di definire, per ogni installazione, le frequenze con le quali devono essere effettuati i controlli per le acque sotterranee e per il suolo o le diverse modalità di prevenzione e controllo;

Preso atto che, per eseguire i controlli analitici delle acque sotterranee e del suolo, la maggior parte dei Gestori AIA deve affidarsi a ditte terze e laboratori esterni i quali, in ragione di quanto sopra descritto non hanno potuto eseguire sopralluoghi e non hanno potuto essere operativi per un lungo periodo;

Ritenuto opportuno, stante anche l'assenza delle succitate Linee guida, prorogare il termine per l'adempimento della succitata prescrizione, con riferimento ai Gestori AIA il cui termine ha una scadenza ricompresa tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 marzo 2021, anche in considerazione dell'impatto conseguente alla applicazione delle misure di emergenza sopra richiamate;

Rilevata l'opportunità di differire al 30 giugno 2021 il termine per l'effettuazione dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo da parte dei Gestori AIA previsto nei rispettivi provvedimenti autorizzativi;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ai sensi della Parte seconda, Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, con esclusione degli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta

1. Sono differiti al 30 giugno 2021 i termini per effettuare i controlli per le acque sotterranee e per il suolo di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006, stabiliti nei provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale, ed aventi una scadenza ricompresa tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 marzo 2021. I controlli dovranno essere eseguiti in coerenza con le Linee guida all'uopo approvate. Gli stessi dovranno essere eseguiti in coerenza con le linee guida all'uopo approvate.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto gli impianti rientranti in categoria 5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
3. Copia del presente decreto è trasmessa ad ARPA FVG e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet della Regione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Glauco Spanghero -

20_31_1_DGR_895_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 895 Piano regionale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE l'art. 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 prevede che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

DATO ATTO che l'art. 115 del precitato Regolamento dispone che, per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'art. 55 del Reg. CE/178/2002, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti comportano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente;

TENUTO CONTO, altresì, che a norma dell' art. 5, paragrafo 1, lettera i) del medesimo Regolamento (UE) il legislatore unionale stabilisce che le autorità competenti dispongano di piani di gestione delle crisi e sono preparate a gestire tali piani in caso di emergenza;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019 che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e che abroga la precedente decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione del 29 aprile 2004;

RICHIAMATO il Provvedimento 08 aprile 2020 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'adozione del Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi, in attuazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n.2017/625 e dell'articolo 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019";

RILEVATO CHE i succitati provvedimenti prevedono:

- l'elaborazione di Piani operativi di emergenza, in cui si stabiliscano le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che alimenti o mangimi presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;
- l'istituzione di un'Unità di crisi regionale e di Unità di crisi locali, l'individuazione dei loro componenti e la definizione delle rispettive funzioni;

RILEVATO che con Deliberazione giuntale 31 luglio 2008, n. 1475, in attuazione alle precedenti disposizioni ora abrogate, era già stato adottato un Piano regionale delle emergenze per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere all'aggiornamento del Piano regionale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in attuazione alle disposizioni sopra richiamate, definendo procedure operative appropriate e uniformi a garanzia della tutela e della salute pubblica

TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di recepire l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi" in attuazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n.2017/625 e dell'articolo 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019, rep. Atti n. 61/CSR dd. 08 aprile 2020, di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, adeguandolo

ove necessario alla realtà regionale.

2. In attuazione della normativa comunitaria e nazionale richiamata in premessa e per le motivazioni ivi illustrate, è approvato il Piano regionale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi di cui all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento.

3. Di revocare la DGR 1475/2008 e dei relativi allegati;

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

PIANO REGIONALE DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI

FINALITA'

Il Piano regionale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi è volto a stabilire le misure da attuarsi allorché risulti che alimenti o mangimi comportino una situazione di emergenza, un serio rischio o una situazione di crisi per gli esseri umani o per gli animali direttamente o tramite l'ambiente.

Per la sua attuazione la Regione Friuli Venezia Giulia si avvale dell'Unità di crisi regionale e delle Unità di crisi locali con composizione, funzioni e procedure di seguito descritte.

Il Piano regionale può essere attivato su richiesta dell'Unità di crisi Nazionale o dal Responsabile dell'Unità di crisi regionale in attesa di eventuali misure da intraprendere a livello nazionale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Piano si applica alle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura biologica, chimica e fisica, laddove non sia prevedibili prevenirli, eliminarli o ridurli a livello accettabile dalle disposizioni in vigore o che non passano essere gestite in modo adeguato unicamente mediante l'applicazione di misure di emergenza a norma dell'articolo 53 o 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Indipendentemente dall'ambito territoriale interessato (nazionale, regionale e/o locale) si distinguono due tipi di condizioni:

Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato

a) qualora:

- i) sia stato individuato un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati); oppure
- ii) il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi;

b) e in presenza di:

- i) un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; oppure
- ii) difficoltà nell'individuare la fonte di rischio

Situazioni che richiedono l'istituzione di Unità di crisi che riuniscano le figure tecniche, amministrative e professionali più appropriate per una gestione conforme ai principi di differenziazione e adeguatezza della reazione agli eventi avversi

- a) qualora sia stato individuato un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'Immagine;

e

b) in presenza di

- i) un grave rischio per salute umana, In particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi; oppure
- ii) un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana, oppure
- iii) sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

L'obiettivo è quello di proteggere la salute pubblica dai rischi che possono insorgere in relazione al consumo di alimenti (compresi i rischi legati alle modalità di produzione o fornitura di un alimento o di un mangime), riducendo al minimo la portata e l'impatto degli incidenti, in relazione ad una emergenza legata al consumo di alimenti o di mangimi.

UNITÀ DI CRISI REGIONALE

L'Unità di crisi regionale è composta da:

- il direttore del Servizio Prevenzione, sicurezza alimentare, e sanità pubblica veterinaria o suo delegato (responsabile dell'Unità di crisi);
- il direttore dell'area tecnico-sanitaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) delle Venezie o suo delegato, ove la crisi fosse oggetto delle materie di competenza;
- il direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia (ARPA) o suo delegato, ove la crisi fosse oggetto delle materie di competenza;
- i dirigenti dei Servizi veterinari e dei Servizi igiene degli alimenti e della nutrizione dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari coinvolte, a seconda delle materie oggetto di emergenza;
- Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute o suo sostituto.

Il direttore del Servizio Prevenzione, sicurezza alimentare, e sanità pubblica veterinaria in qualità di responsabile può, in ogni momento e a seconda della crisi in atto, integrare l'Unità di crisi con rappresentanti delle Università, delle Direzioni regionali, delle Amministrazioni pubbliche nonché delle Associazioni di categoria e dei consumatori e comunque con ogni altro soggetto pubblico o privato ritenga utile consultare.

L'Unità di crisi regionale è ubicata presso il Servizio Prevenzione, sicurezza alimentare, e sanità pubblica veterinaria della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità, riva Nazario Sauro 8, Trieste, telefono 0403775559/

indirizzo PEC salute@certregione.fvg.it PEO allerte.alimentari@regione.fvg.it.

Essa si avvale delle strumentazioni in dotazione al Servizio stesso per quanto riguarda telefoni, computer, stampanti, collegamento internet, software gestionali, scanner, fotocopiatrice, cellulare ed ogni altra strumentazione ritenuta utile.

Le riunioni dell'Unità in parola si terranno di norma presso la sede della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.

Le **funzioni** dell'Unità di crisi regionale sono le seguenti:

- coordina e verifica le attività previste sul territorio regionale durante le emergenze;
- assicura l'invio tempestivo, preferibilmente per via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti l'emergenza;
- acquisisce ed aggiorna i punti di contatto locali delle Aziende per i servizi sanitari, dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e dei Laboratori dell'IZS, che hanno la responsabilità di attivarsi nel più breve tempo possibile secondo le procedure operative di seguito descritte, ed di ogni altro punto di contatto riferito a soggetti che possano essere coinvolti nell'emergenza;
- promuove, anche in collaborazione con IZS, ARPA, Università, Ordini professionali ed Associazioni di categoria, l'organizzazione di corsi di formazione ed addestramento per il personale operante nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi tenendo conto dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale e delle nuove acquisizioni scientifiche in materie quali ad esempio l'epidemiologia, la diagnosi e la strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, la gestione delle emergenze ecc.

Il Responsabile dell'Unità di crisi regionale ha il ruolo di garantire la cooperazione con l'Unità di crisi nazionale.

UNITÀ DI CRISI LOCALE

Con apposito provvedimento, presso ogni Azienda Sanitaria è costituita una **Unità di crisi locale**, con la seguente composizione:

- direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato (responsabile dell'Unità di crisi);
- dirigente veterinario e dirigente medico dei rispettivi Settori/Servizi/Aree che si occupano di igiene degli alimenti e dei mangimi;
- qualsiasi soggetto pubblico o privato si ritenga utile consultare.

L'Unità di crisi locale è ubicata presso una sede designata dall'Azienda Sanitaria, che assicura anche l'adeguato supporto amministrativo, tecnico e gestionale, compresi i database con gli elenchi dell'Unità di crisi centrale, delle Unità di crisi regionali e delle province autonome, delle Unità di crisi locali e delle forze pubbliche, database inerenti gli operatori del settore alimentare e mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

Il locale deve essere chiaramente identificato ed attrezzato con almeno una utenza telefonica dedicata (mobile o fissa), che può essere la linea delle allerte.

Le **funzioni** dell'Unità di crisi locale sono le seguenti:

- individua i punti di contatto, da comunicare all'Unità di crisi regionale, che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) la corretta attivazione del flusso operativo;
- verifica che i database inerenti i punti di contatto siano aggiornati e ridistribuiti periodicamente, e segnatamente in caso di variazioni;
- attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale;
- si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo degli alimenti e dei mangimi stabilite, con eventuale sequestro e/o distruzione delle partite;
- fornisce per il tramite dell'Unità di crisi regionale il debito informativo definito in ambito di Unità di crisi nazionale.
- In particolare, il responsabile dell'Unità di crisi locale, per tutta la durata dell'emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio veterinario e del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda sanitaria.

LABORATORI

I laboratori coinvolti nel Piano regionale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi sono:

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – laboratori di Udine e Pordenone;
- la SOC Laboratorio dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia;
- ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere.

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto che assicurano, tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail), la corretta attuazione del piano e li comunica alle Unità di crisi regionale.

PUNTI DI CONTATTO

Presso ciascuna unità di crisi e laboratorio vengono identificati i «punti di contatto», che hanno la responsabilità di attivarsi nel più breve tempo possibile, secondo le procedure operative sotto descritte.

In particolare, per l'Unità di crisi regionale il punto di contatto è individuato nel Responsabile, mentre l'Unità di crisi locale provvede ad individuarli come sopra previsto.

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascuna Unità di crisi locale predisponde l'elenco con l'organigramma dell'unità stessa, completo di tutti i recapiti disponibili, e lo trasmette a quella regionale.

L'Unità di crisi regionale raccoglie gli elenchi delle Unità di crisi locali della Regione e trasmette il proprio all'Unità di crisi nazionale.

Tali elenchi devono essere aggiornati e ridistribuiti periodicamente (almeno una volta l'anno), e segnatamente in caso di variazioni.

L'elenco dei punti di contatto nazionali, regionali e dei laboratori è reso disponibile sul portale del Ministero della Salute nella pagina "Unità di Crisi", al seguente indirizzo:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1150&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema

FORMAZIONE

Il Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, promuove l'organizzazione di corsi di formazione, esercitazioni e simulazioni di gestione delle emergenze.

Le esercitazioni e le simulazioni sono programmate ed effettuate avvalendosi delle competenze degli istituti Zooprofilattici Sperimentali, dell'Istituto Superiore di Sanità, e se del caso delle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente e delle Università sulla base delle specifiche competenze.

L'Autorità regionale e locale assicura adeguata formazione a cascata, rispetto agli eventi organizzati a livello nazionale o comunitario e opportuno aggiornamento.

PROCEDURE OPERATIVE

□

SEGNALAZIONE INIZIALE, VALUTAZIONE RAPIDA DEL RISCHIO E ATTIVAZIONE DELLA REAZIONE

L'attivazione del Piano, sia per le situazioni richiedenti un Coordinamento Rafforzato che l'attivazione dell'Unità di Crisi, parte dalla Segnalazione Iniziale con la Valutazione Rapida del Rischio.

Le segnalazioni possono pervenire da fonti ufficiali: RASFF (Sistema Rapido di Allerta per Alimenti e Mangimi) EWRS (Sistema Allarme Rapido e Reazioni), Reti Internazionali dell'OMS, quali INFOSAN, ed EPIS (Sistema di Ricerca Informazioni sulle Epidemie).

Ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) ha la responsabilità e l'obbligo di informare l'Autorità Competente Locale circa ogni evento avverso e ogni evento critico avverso che lo riguarda come pure le Industrie, le Imprese Alimentari e le Forze dell'Ordine. I punti di contatto regionali sono disponibili sul portale del Ministero della Salute alla voce: "*Lista contatti Crisis Coordinators regionali*".

In particolare, costituisce segnalazione iniziale la segnalazione dell'incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo aventi una correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, ovvero l'isolamento di agenti patogeni a trasmissione alimentare nella popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione.

La valutazione rapida del rischio, effettuata al fine di determinare i rischi associati agli eventi avversi e agli eventi critici avversi, viene eseguita a cura delle Istituzioni Scientifiche di riferimento (Laboratori nazionali di riferimento, Consiglio Nazionale della Ricerca, Istituto Superiore di Sanità, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, etc.) e coordinata dall'Autorità Competente interessata con il contributo di esperti di riferimento istituzionale. Prove e riscontri dovranno essere costantemente valutati, aggiornati e monitorati.

Il Piano Nazionale, qualora ne ricorrano le circostanze, viene attivato a cascata dall'attivazione del Piano generale dell'Unione Europea con le seguenti modalità:

- Il Coordinatore Nazionale della crisi, membro dell'Unità di Crisi a livello dell'UE, informa immediatamente i competenti Direttori Generali del Ministero della Salute.
- Al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, tramite il proprio team, informa i punti di contatto Regionali e delle P.A. e convoca la prima riunione dell'Unità di Crisi.
- Tutte le comunicazioni tra i soggetti coinvolti devono avvenire tramite posta elettronica e telefono cellulare prevedendo un sistema di pronta disponibilità.

Le strutture locali territorialmente competenti, qualora, sulla base delle segnalazioni acquisite, riscontrino una situazione di rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, attivano il sistema di allerta ai sensi dell'art. 50, 53 e 54 del Reg. CE/178/2002.

Nel riscontro di una situazione di serio rischio oltre ad attivare il sistema di allerta, informano i punti di contatto locali che, se del caso, avvisano al più presto il responsabile dell'Unità di Crisi locale per l'attivazione della stessa.

L'Unità di Crisi Locale, valutata la situazione, stabilisce se procedere con le misure adottate o avvisare al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale. L'Unità di Crisi Regionale effettua l'analoga valutazione e decide, se del caso, di avvisare il Coordinatore della Crisi Nazionale per l'attivazione del Piano Nazionale d'emergenza o, in alternativa, ritenere adeguata la gestione secondo la normativa vigente.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONI

L'obiettivo di definire una comunicazione efficace, ai diversi livelli, viene conseguito attraverso:

- l'individuazione del portavoce a livello locale;
- il consolidamento dei rapporti con i mezzi di comunicazione di massa a livello locale;
- la diffusione delle informazioni sui rischi in corso e sulle misure adottate o in procinto di essere adottate dall'Unità di Crisi regionale, per quanto attiene la comunicazione al fine di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per l'uomo e gli animali.

La gestione delle informazioni avviene in modo chiaro, mirato ed efficace. L'informazione al pubblico deve essere tempestiva, solida, affidabile e coerente.

Le autorità competenti regionali e locali condividono le informazioni sulla gestione degli incidenti al fine di garantire la coerenza in materia di comunicazione dei rischi

TERMINE DELLA CRISI E VALUTAZIONE POST-CRISI

Nel momento in cui la situazione di crisi, a livello regionale e locale, è rientrata e il rischio viene valutato come sotto controllo, l'unità di crisi Regionale delle crisi sia essa regionale o locale, nel settore degli alimenti e dei mangimi dichiara terminata la crisi, in accordo con il Coordinatore nel settore degli alimenti e dei mangimi.

Successivamente e a livello centrale, il Coordinatore avvia, quindi, una valutazione post-crisi, che prende in considerazione la valutazione del rischio, l'implementazione delle procedure per la gestione della crisi e le attività di comunicazione del rischio.

Gli esiti della valutazione post-crisi sono trasmessi ed illustrati ai componenti delle Unità di crisi regionale e locale, con particolare riferimento a quelle coinvolte nel caso specifico, per l'analisi critica dell'accaduto e per evidenziare se del caso, eventuali miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli strumenti utilizzati nella gestione delle crisi stessa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi", in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019.

Rep. Atti n. *61/CSN* *8 APRILE 2020*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell'8 aprile 2020;

Visto l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

Visto l'articolo 115 del predetto regolamento, il quale prevede che, per l'attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborano piani operativi d'emergenza per i mangimi e gli alimenti, in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente;

VISTO l'articolo 5, paragrafo 1, lettera i) del medesimo regolamento (UE), il quale stabilisce che le autorità competenti designate dagli Stati membri, responsabili in relazione alle finalità e ai controlli ufficiali stabiliti dal regolamento stesso, devono disporre di piani di gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e devono essere pronte a gestire questi piani in casi di emergenza;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2019/300 del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione 2004/478/CE, e che istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

la sicurezza degli alimenti e dei mangimi a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002;

Vista l'Intesa ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita nella seduta dell'8 novembre 2018 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente le "Linee Guida per la consultazione dell'Intesa dell'Istituto superiore di sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi" (Rep. Atti n. 201/CSR);

VISTA la proposta di intesa sul Piano indicato in oggetto, inviata dal Ministero della salute con nota del 5 febbraio 2020 e diramata alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota del 7 febbraio 2020;

VISTA la nota del 23 marzo 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo dello schema di intesa in parola, diramato con nota del 27 marzo 2020 dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano con richiesta al Coordinamento interregionale in sanità di trasmettere il formale assenso tecnico, pervenuto in data 3 aprile 2020;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni e le Province Autonome hanno espresso avviso favorevole sulla suddetta proposta del Ministero della salute;

ACQUISITO, nel corso della seduta odierna, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati:

VISTI:

l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2011/931 della Commissione del 19 settembre 2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale;

l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, il quale stabilisce che la Commissione elabora in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi nel settore della sicurezza di alimenti e mangimi, di seguito denominato: "piano generale";

il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

la decisione 2013/1082/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione del 13 febbraio 2017 che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione 2013/1082/UE;

CONSIDERATO che a seguito dell'applicazione della decisione 2004/478/CE della Commissione, sono state acquisite ulteriori esperienze nel coordinamento della gestione delle crisi a livello UE nell'ambito di alcuni incidenti legati all'alimentazione e agli alimenti, e che nel 2017 la Commissione ha realizzato un audit interno sulla preparazione alle crisi riguardanti la sicurezza alimentare presso la DG SANTE, da cui sono emerse alcune carenze del piano generale esistente, anche analizzate nella valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 178/2002 (vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale), la quale ha evidenziato che occorre riconsiderare le modalità di gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi a livello dell'Unione europea e nazionale;

RITENUTO che non tutte le situazioni suscettibili di rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 55 richiedono necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi, a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma potrebbero comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione europea;

CONSIDERATO che un'efficace gestione delle crisi nella filiera degli alimenti e dei mangimi richiede che siano predisposte procedure pratiche di preparazione alle crisi per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione prima del verificarsi di un incidente e che le procedure pratiche da seguire per le situazioni di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbero essere chiaramente definite, per garantire una risposta rapida e agevole a tali situazioni e che, per le stesse ragioni, è opportuno definire il ruolo, la composizione e il funzionamento pratico dell'unità di crisi;

PREMESSO CHE:

- il regolamento (UE) n. 625/2017 abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 e che i requisiti specificati nel regolamento (UE) n. 625/2017 in materia di Piani di emergenza per alimenti e mangimi, a norma dell'articolo 167 paragrafo 1, dello stesso regolamento diventano applicabili a partire dal 14 dicembre 2019;
- occorre definire un approccio graduale ai tipi di situazioni da trattare come crisi, anche per quanto riguarda i criteri di individuazione e classificazione e le procedure da attuare, atteso che non tutte le situazioni che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 55 richiedono necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi a norma dell'articolo 56 del Regolamento (CE) n. 178/2002, ma potrebbero comunque beneficiare di un maggior coordinamento a livello nazionale;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

- i criteri in questione dovrebbero comprendere la gravità e la portata dell'incidente in termini di effetti sulla salute pubblica, la percezione da parte dei consumatori, in particolare quando la fonte è ancora incerta, l'eventuale carattere intenzionale dell'incidente (ad esempio, bioterrorismo o effetto collaterale di una frode) e la volontà di creare una crisi (ad esempio, bioterrorismo) come pure il ripetersi di incidenti già avvenuti, a causa della mancanza di interventi sufficienti a prevenirli;
- sussiste l'esigenza che le misure e le azioni ad opera delle competenti autorità, previste dalla normativa vigente, siano adeguate al rischio, applicate in modo uniforme sul territorio nazionale, proporzionali al livello di protezione ricercato, non discriminanti, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
- è necessario un coordinamento:
 - a) tra le diverse autorità a livello territoriale e regionale nonché l'autorità competente nazionale con la Commissione europea;
 - b) tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori, per condividere le informazioni e adottare le misure atte a gestire una crisi;
 - c) tra i punti di contatto nazionali per il sistema di allarme rapido e di reazione e il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi;
- per gestire in maniera efficace le crisi nella filiera degli alimenti e dei mangimi è necessario che, già prima del verificarsi di un incidente, siano predisposte procedure pratiche di preparazione per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione europea;
- la comunicazione di fatto e in tempo reale al pubblico e ai partner commerciali è essenziale per contribuire alla protezione della salute pubblica, evitare un'ulteriore diffusione dei rischi e ripristinare la fiducia nella sicurezza degli alimenti o dei mangimi non interessati da un incidente, in quanto l'elaborazione di principi di trasparenza e una strategia di comunicazione sono parti essenziali della gestione delle crisi;
- si rende necessario:
 - a) creare procedure operative appropriate ed uniformi per la gestione degli incidenti, in particolare per quelli che evolvono in eventi avversi o eventi critici avversi, per garantire la salute pubblica, individuando in primis un coordinatore di crisi, così come richiesto dalla Commissione europea;
 - b) migliorare le procedure gestionali da attuare in occasione del verificarsi di emergenze dovute all'immissione in commercio di alimenti o mangimi dannosi per la salute pubblica;
- occorre considerare, inoltre, la necessità di intervenire rapidamente adottando tutte le misure necessarie allorquando esista anche la sola possibilità che un alimento o un mangime possa produrre effetti nocivi sulla salute;

SI CONVIENE

sul documento recante "Piano per la gestione delle crisi in alimenti e mangimi", di cui all'Allegato 1 alla presente Intesa, nei seguenti termini:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Articolo 1

Adozione del Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi

1. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, concordano di adottare il Piano nazionale di emergenza per gli alimenti e mangimi (di seguito denominato Piano) di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente atto, in attuazione dell'articolo 115 del regolamento (UE) n. 625/2017, che prevede che gli Stati membri elaborino piani di emergenza per gli alimenti e i mangimi in cui si stabiliscono le misure da applicare senza indugio allorché risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio sanitario per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente. Il Piano è adottato in concordanza con il Piano generale per la gestione delle crisi a livello dell'Unione di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, e in attuazione di quanto stabilito dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n. 300/2019. Il Piano copre i due seguenti tipi di situazioni:
 - a. situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello nazionale;
 - b. situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi che riunisca le autorità competenti ed i pertinenti Istituti scientifici nazionali.
2. Il Piano definisce le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell'Allegato 1 a livello nazionale, regionale e/o locale, compresa una strategia di comunicazione conforme al principio di trasparenza.
3. In attesa di misure eventualmente disposte a livello dell'Unione europea, quanto previsto dal Piano viene applicato dalle autorità competenti coinvolte, in particolari situazioni di rischio e/o situazioni che richiedono un maggiore coordinamento.
4. Con riferimento a quanto previsto nei commi precedenti, viene stabilito l'obiettivo di ridurre al minimo la portata e l'impatto degli incidenti derivanti da alimenti o mangimi sulla salute pubblica, garantendo una preparazione rafforzata e una gestione efficace degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell'allegato.
5. L'aggiornamento del Piano e della documentazione di supporto interna avviene su base triennale e comunque ogni volta si renda necessario, a cura del Segretariato Generale del Ministero della salute, in collaborazione con la Direzione Generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del medesimo Ministero e le altre autorità competenti.

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione del Piano di cui alla presente Intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Articolo 3
Disposizioni finali

1. L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sancita nella seduta del 24 gennaio 2008 (Rep. Atti n. 6/CSR), cessa di avere applicazione dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente Intesa.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande

Il Presidente
On. Francesco Boccia



ALLEGATO 1

Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi

Indice

1) Definizioni	Pag. 7
2) Finalità e portata del Piano	Pag. 8
3) Autorità competenti	Pag. 10
4) Ruolo e funzioni del coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi	Pag. 12
5) Criteri generali per l'attivazione delle Unità di Crisi	Pag. 13
6) Funzioni delle Unità di Crisi	Pag. 14
7) Segnalazione iniziale, valutazione del rischio e attivazione della reazione	Pag. 15
8) Laboratori	Pag. 18
9) Aggiornamento professionale e formazione	Pag. 18
10) Comunicazione	Pag. 19
11) Punti di contatto	Pag. 21
12) Termine della crisi e valutazione post crisi	Pag. 21
13) Appendice I	Pag. 23
14) Appendice II	Pag. 24
15) Appendice III	Pag. 24
16) Appendice IV	Pag. 25



1. Definizioni

Ai fini della presente intesa si applicano le seguenti definizioni:

1.1 Condizione di gestione normale o ordinaria: situazione in cui, per gli alimenti o i mangimi aventi origine nell'Unione europea o importati da un Paese terzo, risultando soddisfatte le disposizioni della legislazione alimentare, non vi è evidenza di rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente. Tale condizione può essere interrotta nel momento in cui si manifesta un incidente riguardante la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

1.2 Incidente: evento avverso iniziale che implica l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare o indicare un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui il numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi. L'incidente rappresenta l'evento avverso da cui origina un focolaio di tossinfezione alimentare.

1.3 Situazione di emergenza: evento critico avverso per il quale sia manifesto che alimenti o mangimi aventi origine nell'Unione europea o importati da un Paese terzo possono comportare un rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dalla/e regione/i o dallo/gli Stato membro/Stati membri interessato/i. La situazione di emergenza si differenzia dall'incidente non solo per la gravità del rischio ma piuttosto per la tipologia di interventi/strumenti operativi e le correlate risorse che si rende necessario mettere in campo che in questo caso assumono carattere interregionale o transfrontaliero. Trattasi di eventi che non possono essere affrontati utilizzando risorse e procedure quotidiane e richiedono che il processo decisionale e l'allocazione delle risorse siano disposti a un livello più alto convocando il pertinente gruppo di gestione e coordinamento. Comportano sempre un certo grado di preoccupazione espresso dal pubblico e dagli organi di comunicazione.

1.4 Situazione di crisi: evento critico avverso che implica un rischio grave/serio - diretto o indiretto - per la salute umana percepito o divulgato come tale che si diffonde o potrebbe diffondersi attraverso una parte considerevole della catena alimentare o dei mangimi e assume ampiezza notevole per più Stati membri e/o Paesi terzi. Implica fattori critici a un livello tale da portare la Commissione europea a ritenere che la gestione del rischio in questione, derivante da prodotti alimentari o mangimi, sarà di tale complessità da impedirne l'adeguata gestione tramite le disposizioni esistenti. Richiede una risposta coordinata di tipo centralizzato. Si tratta di un evento critico avverso di livello nazionale o transfrontaliero che comporta l'impegno di tutte le risorse umane, strutturali, tecniche e finanziarie disponibili. (per es. Medici di Medicina Generale, Sist. Sorveglianza Malattie Infettive, Laboratori di Sanità Pubblica, altre Autorità competenti coinvolte nella programmazione, pianificazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi).

1.5 Focolaio di tossinfezione alimentare: un'incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia e/o infezione, oppure la situazione in cui il numero

di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione, o una correlazione probabile, con la stessa fonte alimentare.

1.6 Coordinatore di crisi nazionale: Il Segretario Generale del Ministero della salute, o il suo supplente, che agisce come punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del Piano o del piano generale della Commissione europea nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione.

2. Finalità e portata del Piano

Il Piano di gestione delle crisi nel settore alimentare e dei mangimi stabilisce le procedure che il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno per gli aspetti di propria competenza e in relazione alle proprie responsabilità, devono mettere in atto in risposta agli eventi avversi di cui al paragrafo 1.2., 1.3, e 1.4 legati agli alimenti o ai mangimi.

Nell'ambito del Piano vengono definite le disposizioni strategiche necessarie per garantire una preparazione rafforzata e una gestione efficace degli incidenti, con particolare riferimento agli eventi critici ed agli eventi critici avversi di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 che coinvolgono alimenti e/o mangimi.

Il Piano definisce inoltre la risposta che il Ministero della salute è tenuto a fornire in considerazione della responsabilità derivante dal suo ruolo di Autorità Competente a livello nazionale ed internazionale a seguito di un incidente o di una minaccia reale o potenziale per la sicurezza, qualità o integrità di alimenti e/o mangimi.

Il Piano si applica alle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura biologica, chimica e fisica, che non è probabile che siano prevenuti, eliminati o ridotti a livello accettabile dalle disposizioni in vigore o che non possono essere gestite in modo adeguato unicamente mediante l'applicazione di misure di emergenza a norma dell'articolo 53 o 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Indipendentemente dall'ambito territoriale interessato (nazionale, regionale e/o locale) si distinguono due tipi di condizioni:

(1) Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato:

a) qualora:

i) sia stato individuato un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati); oppure

ii) il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi;

b) e in presenza di:

i) un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; oppure



ii) difficoltà nell'individuare la fonte del rischio.

(2) Situazioni che richiedono l'istituzione di Unità di crisi che riuniscano le figure tecniche, amministrative e professionali più appropriate per una gestione conforme ai principi di differenziazione e adeguatezza della reazione agli eventi avversi di cui ai punti 1.3 e 1.4:

a) qualora sia stato individuato in due o più regioni un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell'immagine;

e

b) in presenza di:

- i) un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi; oppure
- ii) un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana; oppure
- iii) sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.

Con riferimento alle situazioni di cui ai punti 2(1) e 2(2), il Ministero della salute può richiedere alla Commissione di avviare un'azione di coordinamento rafforzato a livello di Unione europea.

L'obiettivo del Ministero della salute e delle Regioni e delle Province Autonome è quello di proteggere la salute pubblica dai rischi che possono insorgere in relazione al consumo di alimenti (compresi i rischi legati alle modalità di produzione o fornitura di un alimento o di un mangime), riducendo al minimo la portata e l'impatto degli incidenti, in relazione ad una emergenza legata al consumo di alimenti o di mangimi.

Dal punto di vista operativo e gestionale, il Piano stabilisce le azioni da attuare, volte a garantire:

- a) procedure chiare di comando e controllo;
- b) l'esistenza di meccanismi efficaci di intervento;
- c) la capacità di individuare le parti chiave e le risorse necessarie per sviluppare e attuare una risposta efficace;
- d) una comunicazione efficace tra tutte le parti;
- e) la formazione e l'aggiornamento professionale, anche mediante esercitazioni e simulazioni.

Il Piano fornisce altresì un quadro completo che riassume le attività chiave da intraprendersi per reagire ad un evento avverso non routinario nel settore alimentare e/o dei mangimi. Le procedure di cui trattasi sono comuni e devono essere seguite da tutti i livelli amministrativi coinvolti nel controllo ufficiale degli alimenti e dei mangimi a livello centrale, regionale e locale.

L'attuazione del presente Piano dovrà interagire coerentemente ed avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri Piani nazionali (come ad es. piani nazionali per le emergenze epidemiche e non epidemiche, comprese le malattie animali, piani di reazione a emergenze ambientali ecc.) che eventualmente dovessero trovare applicazione in concomitanza con una emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi.



3. Autorità competenti

Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, nella gestione degli eventi avversi di cui al punto 1.2, 1.3, 1.4, nel settore alimentare e dei mangimi si avvalgono di unità appositamente istituite a livello centrale, regionale e periferico, di seguito descritte:

- UNITA' DI CRISI NAZIONALE (UCN)
- UNITA' DI CRISI REGIONALE E PROVINCE AUTONOME (UCRTB)
- UNITA' DI CRISI PERIFERICA O LOCALE (UCL)

3.1 Unità di crisi nazionale (UCN)

L'Unità di Crisi Nazionale si compone di:

- Segretario Generale del Ministero della salute, Coordinatore nazionale delle crisi e punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione, o suo delegato;
- Direttore generale della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) o suo sostituto;
- Direttore generale della Direzione degli organi collegiali per la tutela della salute (DGOCTS) o suo sostituto;
- Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPREV) o suo sostituto;
- Direttore generale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAAF) o suo sostituto;
- Direttore generale della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) o suo sostituto;
- Rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della Salute o suo sostituto;
- Direttore ufficio 3 Segretariato Generale o suo sostituto;
- Direttore ufficio 8 DGISAN o suo sostituto;
- Direttori di altri settori o Dirigenti di altri uffici del Ministero eventualmente coinvolti dall'emergenza;
- Responsabile/i delle Unità di Crisi Regionali e delle Province autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i;
- Direttore/i degli istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle Agenzie Regionali Protezione Ambientale territorialmente competenti o suo/loro sostituto/i, Centro/i Nazionali di Riferimento competente/i per materia."

Qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'Unità di crisi nazionale può essere integrata con:

- Rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche eventualmente coinvolte nell'emergenza a vario titolo;



- Esperti nelle materie oggetto di emergenza provenienti dal mondo accademico e/o scientifico;
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare;

L'unità di crisi nazionale è ubicata fisicamente in un ufficio dedicato presso il Segretariato Generale del Ministero della salute, chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, cellulare, fotocopiatrice, computer e stampante, scanner, collegamento internet, software gestionali, database con gli elenchi delle unità di crisi regionali delle province autonome e locali, delle forze pubbliche, delle associazioni di categoria ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività. L'Amministrazione è tenuta ad assicurare la disponibilità delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.).

3.2 Unità di crisi regionale/provinciale (UCRTB)

L'Unità di Crisi Regionale si compone di:

- Responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di veterinaria ed igiene degli alimenti
- Direttore/i degli istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle Agenzie Regionali Protezione Ambientale territorialmente competenti o suo/loro sostituto/i, Centro/i Nazionali di Riferimento competente/i per materia."
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio o loro sostituti ed i Dirigenti responsabili dei diversi Servizi: SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione), SIS (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), SIAOA (Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale), SIAPZ (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche), SSA (Servizio Sanità Animale);
- Rappresentante dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, ove coinvolta, o loro sostituti;
- Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della Salute o suo sostituto;
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile consultare;

L'Unità di Crisi delle province Autonome di Trento e di Bolzano si compone di:

- Responsabile dell'Unità di Crisi individuato tra i membri dell'Unità stessa;
- Dirigente del Servizio Veterinario Provinciale di Bolzano;
- Dirigente del Servizio Veterinario Provinciale di Trento;
- Dirigente dell'Ufficio provinciale di Igiene e Salute Pubblica di Bolzano;
- Dirigente dell'Ufficio provinciale di Igiene e Salute Pubblica di Trento;
- Direttore/i degli istituti Zooprofilattici Sperimentali e delle Agenzie Regionali Protezione Ambientale territorialmente competenti o suo/loro sostituto/i, Centro/i Nazionali di Riferimento competente/i per materia."
- Rappresentante dell'Agenzia Provinciale Protezione Ambientale, ove coinvolta;



E' prevista la presenza di una unità di crisi per ciascuna regione italiana e per le Province autonome di Trento e Bolzano. L'unità di crisi regionale è ubicata fisicamente presso un ufficio degli Assessorati alla sanità regionali. L'unità di crisi delle province autonome di Trento e Bolzano è ubicata fisicamente presso un ufficio individuato dall'unità stessa. L'ufficio deve essere chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, che può essere la linea per l'allerta, cellulare, fotocopiatrice, computer e stampante, collegamento internet, scanner, software gestionali, database con gli elenchi delle altre unità di crisi regionali e locali, dell'unità di crisi centrale, delle forze pubbliche, della protezione civile localmente competente, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

3.3 Unità di crisi locale (UCL)

L'Unità di Crisi Locale di ciascuna Azienda sanitaria locale si compone di:

- Direttore Sanitario (Responsabile Unità di Crisi locale) o suo delegato;
- Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti per territorio o loro sostituti ed i Dirigenti responsabili dei diversi Servizi: SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione), SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica), SIAOA (Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale), SIAPZ (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche), SSA (Servizio Sanità Animale);
- Qualsiasi soggetto pubblico o privato si ritenga utile consultare

L'unità di crisi locale è ubicata presso una sede designata dalla ASL competente per territorio, che assicura anche l'adeguato supporto tecnico e gestionale, compresi i database con gli elenchi delle unità di crisi regionali, delle province autonome e locali, dell'unità di crisi centrale, delle forze pubbliche, database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per lo svolgimento della sua attività.

L'ufficio deve essere chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con linea dedicata, che può essere la linea per l'allerta, cellulare, fotocopiatrice, computer e stampante, collegamento internet, scanner, software gestionali. L'Amministrazione è tenuta ad assicurare la disponibilità delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria, ecc.).

4. Ruolo e funzioni del coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi

Tenendo conto delle competenze attribuitegli, il Segretario Generale del Ministero della salute in qualità di "Coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi" agisce, nell'ambito di propria competenza, come punto di contatto unico per assicurare un efficace scambio di informazioni tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati.

Il "Coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi", sia in caso di situazioni che richiedono un "coordinamento rafforzato" da parte della Commissione, che in caso di attivazione dell'Unità di crisi della Commissione europea, assicura:



- la cooperazione tra l'Unità di Crisi Nazionale e l'Unità di Crisi della Commissione europea, favorendo la raccolta e la diffusione delle informazioni;
- l'aggiornamento costante e in maniera diretta del Ministro con cui decidere gli interventi mirati e la presentazione al pubblico delle misure sanitarie adottate;
- la cooperazione con i partner internazionali per la gestione degli aspetti che ricadono negli ambiti di competenza di prevenzione umana, sicurezza degli alimenti e sanità animale;
- la preparazione e/o il lancio della strategia di comunicazione coordinata e trasparente nei confronti del pubblico e, in particolare, la gestione di tutti gli aspetti della comunicazione, sia assicurando la comunicazione al pubblico di informazioni chiare, efficaci e coerenti relative alla valutazione e alla gestione del rischio, sia garantendo la comunicazione ai partner commerciali e ad altri portatori di interesse;
- la definizione e la condivisione con la Commissione europea e con i Paesi Membri coinvolti, in tempo reale di messaggi chiave/linee da adottare basati su dati concreti, in particolare nei confronti dei mass media;
- il coordinamento degli strumenti di comunicazione (ad es. FAQ, linee di assistenza telefonica ecc.);
- la coerenza di quanto comunicato con le valutazioni del rischio effettuate da EFSA ed ECDC nelle situazioni di crisi rispetto alle misure intraprese.

Inoltre, insieme al suo team garantisce:

- il coordinamento a livello nazionale delle attività in caso di eventi avversi o eventi critici avversi di cui al punto 1 nel settore alimentare e dei mangimi;
- la presentazione del Piano su richiesta della Commissione;
- la partecipazione a conferenze audio/video organizzate dalla Commissione durante un coordinamento rafforzato o situazione di crisi in termini di disponibilità, competenza e livello di responsabilità;
- il follow-up quando una crisi si è conclusa, su possibili lacune e aree di miglioramento;
- la creazione di una relazione diretta tra i "Coordinatori delle crisi nel settore alimentare e dei mangimi" degli altri Stati membri favorendo la fiducia tra i partner attraverso lo scambio di esperienze;
- la partecipazione agli esercizi di simulazione nazionali ed europei;
- il monitoraggio delle reazioni dei media e dell'opinione pubblica;
- la condivisione delle informazioni con le parti interessate.

5. Criteri generali per l'attivazione delle Unità di Crisi

Le Unità di crisi, a livello nazionale e/o regionale/provinciale e/o locale sono attivate, tenendo conto di quanto stabilito al paragrafo 2(2).

L'Autorità Competente nazionale notifica immediatamente l'insorgenza di una crisi nazionale alla Commissione europea, all'EFSA e, se di loro competenza, ad altre agenzie competenti.

Gli elementi utili ai fini della classificazione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4 sono elencati nello schema riportato in Appendice I, di cui alle "Linee guida per la gestione e la comunicazione durante gli incidenti nel settore della sicurezza degli alimenti e dei



mangimi" dell'EFSA. Lo schema ha l'obiettivo di fornire un indirizzo alle autorità competenti, a seconda dei valori di categorizzazione dell'impatto degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4, in vista della possibile attivazione delle Unità di crisi ai vari livelli.

Tenendo conto dell'articolazione delle autorità competenti coinvolte in tre livelli, lo schema di cui ad Appendice I trova applicazione nei seguenti casi:

1. incidente limitato al territorio di competenza di una singola ASL;
2. incidente limitato al territorio di competenza di una singola regione;
3. incidente con coinvolgimento di due o più regioni.

6. Funzioni delle Unità di Crisi

6.1 Funzioni dell'Unità di Crisi Nazionale

L'Unità di crisi nazionale si attiva, in concordanza con l'attivazione dell'Unità di Crisi della Commissione europea o su segnalazione nazionale, in seguito al verificarsi di una situazione che comporti un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana, derivante da alimenti e mangimi, che non sia possibile prevenire, eliminare o ridurre attraverso le disposizioni vigenti o non sia possibile gestirlo adeguatamente mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54, del reg. (CE) n. 178/2002.

L'Unità di Crisi nazionale stabilisce le modalità operative per garantire un rapido passaggio all'azione, in particolare:

- Individua, valuta e coordina le strategie operative da attuarsi sul territorio nazionale in caso di emergenza, e le aggiorna sulla base di eventuali nuove informazioni disponibili e/o dell'evolversi della situazione;
- Controlla l'effettiva operatività delle Unità di crisi, anche attraverso l'attuazione di piani di simulazione;
- Svolge anche un ruolo di informazione per l'opinione pubblica, riguardo ai rischi in questione e alle misure prese a riguardo.

Il Coordinatore Nazionale delle Crisi ha il compito di:

- convocare le riunioni dell'Unità di crisi nazionale ed eventualmente il gruppo di esperti;
- concertare i provvedimenti necessari per attuare le strategie nazionali per una rapida gestione della crisi.

6.2 Funzioni dell'Unità di Crisi Regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (UCRTB)

L'Unità di Crisi Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'attivazione della Unità di Crisi Nazionale:

- Coordina e verifica le attività previste sul territorio;
- Assicura l'invio tempestivo, in via informatizzata, dei dati e delle informazioni inerenti all'emergenza;



- Promuove l'organizzazione di corsi di formazione e addestramento per il personale competente in materia di gestione delle crisi in alimenti e mangimi avvalendosi della collaborazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e del Centro di referenza competente sulla materia dell'emergenza;
- In particolare, il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha il ruolo di assicurare il coordinamento con l'Unità di Crisi Nazionale.

L'UCR agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi è regionale.

6.3 Funzioni dell'Unità di Crisi Locale (UCL)

L'Unità di crisi locale in relazione all'attivazione della Unità di Crisi Nazionale e della Unità di Crisi Regionale:

- individua i punti di contatto locali, da comunicare alle Unità di Crisi Nazionale e Regionale e delle Province Autonome, che assicurano tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) la corretta attivazione del flusso operativo;
- verifica che i data-base afferenti ai punti di contatto siano aggiornati, in caso di variazioni, e ridistribuiti periodicamente;
- attua tutte le misure indicate dalle strategie operative individuate a livello centrale e/o regionale;
- si adopera per assicurare, in caso di necessità, la rapida attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale sequestro e distruzione delle partite;
- fornisce per il tramite dell'Unità di Crisi Regionale e delle Province autonome i dati e gli elementi richiesti dall'Unità di Crisi Nazionale;
- In particolare, il responsabile dell'Unità di Crisi Locale, per tutta la durata dell'emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL e del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Servizio di Igiene e Salute/Sanità Pubblica.

L'UCL agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN quando l'ambito della crisi è locale.

7. Segnalazione iniziale, valutazione rapida del rischio (*Rapid Risk Assessment*) e attivazione della reazione

7.1 Segnalazione iniziale

Le segnalazioni iniziali possono provenire da diverse fonti ufficiali tra cui il sistema di allarme rapido della Commissione europea per alimenti e mangimi (RASFF), il sistema di allarme rapido e di reazione (EWRS), o la rete internazionali delle autorità preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN), o il Sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS). In particolare, il Ministero della salute assicura il coordinamento tra i punti di contatto nazionale per il RASFF ed EWRS al fine di garantire opportune forme di collegamento delle informazioni finalizzate alla individuazione degli eventi avversi di cui al punto 1.



Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno la responsabilità, ai sensi della legislazione alimentare europea, di informare l'autorità competente sugli eventuali eventi avversi ed eventi critici avversi che li riguardano e di ottemperare a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'industria, le imprese alimentari e le forze dell'ordine devono segnalare costantemente qualsiasi evento avverso, o evento critico avverso, di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4 direttamente all'autorità competente per territorio avvalendosi dei recapiti relativi ai "Punti di contatto nazionali e regionali", pubblicati sul portale del Ministero della salute all'indirizzo web:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1150&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema

Le informazioni relative alle condizioni di cui ai punti 2(1) e 2(2) sono rese disponibili, qualora le circostanze lo richiedano, sul sito web del Ministero della salute.

In particolare, costituisce segnalazione iniziale la segnalazione dell'incidenza anomala di casi di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo aventi una correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, ovvero l'isolamento di agenti patogeni a trasmissione alimentare nella popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a focolaio di infezione.

7.2 Valutazione rapida del rischio (*Rapid Risk Assessment*)¹

La classificazione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi, di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4 attiva il processo di valutazione rapida del rischio, che consente di prendere in considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la natura. Il quadro descrittivo dovrà essere valutato, aggiornato e monitorato a partire dai riscontri iniziali e, successivamente, sulla base di ulteriori prove e delle informazioni che saranno disponibili.

Prove e riscontri dovranno essere costantemente valutati, aggiornati e monitorati secondo i seguenti indicatori:

- a. Effetti sulla salute;
- b. Rischio per l'integrità della catena alimentare;
- c. Numero e categorie dei consumatori coinvolti;
- d. Quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di distribuzione;
- e. Livello di preoccupazione;
- f. Rischio percepito dagli organi di comunicazione;
- g. Tracciabilità e ritiro di prodotti;
- h. Tipologia di evento avverso (noto o sconosciuto).

La valutazione rapida del rischio è coordinata dall'autorità competente interessata e può richiedere il contributo di esperti interni al Ministero della salute e di esperti afferenti alle Istituzioni scientifiche di riferimento.

¹ Cfr. ECDC e in coerenza con Intesa n. 201/CSR 8 novembre 2018 laddove distingue l'attività di risk assessment e risk evaluation.



La valutazione rapida del rischio è effettuata al fine di determinare i rischi associati agli eventi avversi e agli eventi critici avversi, di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4, e informare l'autorità o le autorità competenti. La valutazione rapida del rischio viene eseguita a cura delle istituzioni scientifiche di riferimento (Laboratori nazionali di riferimento, Consiglio nazionale della Ricerca, Istituto Superiore di Sanità, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, etc.)

7.3 Attivazione del Piano nazionale in caso di attivazione del Piano generale dell'Unione europea

Qualora ne ricorrano le circostanze:

- Il Coordinatore nazionale della crisi, membro dell'Unità di Crisi a livello dell'UE, informa immediatamente i competenti Direttori Generali del Ministero della salute.
- Al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, tramite il proprio team, informa i punti di contatto regionali e delle Province autonome.
- Al più presto, e comunque entro le 24 ore, tramite il proprio team, convoca la prima riunione dell'Unità di Crisi, a seguito della quale l'Unità diventa effettivamente operativa.
- In ogni caso, per garantire la massima rapidità di comunicazione, prevede l'istituzione di un sistema di pronta reperibilità. Tutte le comunicazioni fra i soggetti coinvolti devono avvenire a mezzo di posta elettronica, telefono cellulare, utilizzando i recapiti disponibili sul portale del Ministero della salute all'indirizzo web sopra specificato.

7.4 Attivazione del Piano nazionale sulla base di segnalazione locale

Qualora le strutture locali territorialmente competenti riscontrino una situazione di serio rischio:

- oltre ad attivare il sistema di allerta, informano i punti di contatto locali;
- i punti di contatto locali, se del caso, avvisano al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, il responsabile dell'Unità di Crisi Locale;
- l'Unità di Crisi Locale provvede ad una valutazione della situazione, al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione degli art. 50, 53 e 54 del reg. (CE) n. 178/2002 oppure avvisare al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale o delle Province autonome;
- l'Unità di Crisi Regionale o delle Province autonome provvede ad una valutazione della situazione, al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione degli art. 50, 53 e 54 del reg. (CE) n. 178/2002 oppure avvisare il Coordinatore della crisi nazionale;
- il Coordinatore della crisi nazionale, se del caso, convoca immediatamente la riunione dell'Unità di Crisi nazionale, per valutare la situazione ed eventualmente ufficializzare lo stato di crisi, attivando le procedure previste dal Piano. Se necessario, il Coordinatore di Crisi si interfaccia con l'Unità di Crisi a livello dell'UE;
- il Coordinatore della crisi nazionale, in alternativa, può ritenere che la situazione non richieda l'attivazione del Piano, ma possa essere gestita in maniera adeguata secondo la normativa vigente.



In tutti i casi, le comunicazioni fra i soggetti coinvolti dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica e/o telefono cellulare. Per garantire la massima rapidità di comunicazione, si prevede l'istituzione da parte del Segretariato Generale di un sistema di pronta reperibilità.

8. Laboratori

I laboratori **ufficiali** coinvolti nel Piano sono:

- il laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità;
- i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
- i laboratori di riferimento regionali per le malattie a trasmissione alimentare verificatesi nei casi umani;
- i laboratori delle Agenzie Regionali Protezione Ambientale;
- i laboratori di Sanità Pubblica;
- ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere;

Ciascun laboratorio individua i punti di contatto, che assicurano assistenza tramite un servizio di pronta reperibilità (telefono cellulare ed e-mail) e la corretta attuazione del Piano, e li comunica alle Unità Regionali e delle Province Autonome.

L'Unità di crisi centrale può, in corso di emergenza, diramare informative ritenute utili per favorire l'operatività dei laboratori.

9. Aggiornamento professionale e formazione

L'attività di formazione e l'aggiornamento professionale, che prevedono anche esercitazioni e simulazioni, sono fondamentali per garantire l'efficacia dei controlli ufficiali e la corretta applicazione delle procedure previste nella gestione delle emergenze alimentari.

Il Ministero della salute, tramite l'Unità di Crisi nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate promuove l'organizzazione di corsi di formazione, esercitazioni e simulazioni di gestione delle emergenze in conformità al rispettivo piano di emergenza approvato, per quanto possibile, in stretta collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri o dei Paesi terzi limitrofi. Le esercitazioni e le simulazioni sono programmate ed effettuate avvalendosi delle competenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dell'Istituto Superiore di Sanità, e se del caso delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle Università sulla base delle specifiche competenze in collaborazione con le Regioni e le Province.

Gli eventi formativi e l'aggiornamento professionale riguardano l'epidemiologia-sorveglianza, la sorveglianza integrata delle zoonosi a trasmissione alimentare, la diagnosi, la strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari, la gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche e la comunicazione del rischio. Devono, inoltre, essere coerenti con le iniziative a cura della Commissione europea che promuove l'uso di strumenti all'avanguardia a livello dell'Unione, come gli strumenti per la rintracciabilità, le analisi di tipizzazione molecolare (compreso il sequenziamento dell'intero genoma - WGS) e la condivisione dei risultati nella banca dati *European Food Safety Authority – European communicable disease center*, di seguito EFSA-ECDC, sulla



tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell'uomo, negli animali, negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente degli alimenti o dei mangimi.

L'aggiornamento professionale e la formazione sono, inoltre, allineati con gli esercizi di simulazione di incidenti legati agli alimenti e ai mangimi che la Commissione organizza periodicamente con gli Stati membri e che considerano anche gli aspetti relativi alla comunicazione e sono incentrati sulla preparazione agli incidenti e sulla loro gestione.

Nell'ambito degli eventi formativi, o indipendentemente da essi, devono essere previste esercitazioni e simulazioni di gestione delle emergenze in conformità al rispettivo piano di emergenza approvato, per quanto possibile, in stretta collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri o dei Paesi terzi limitrofi.

Le autorità regionali e locali dovranno assicurare adeguata formazione a cascata e relativo aggiornamento.

10. Comunicazione

10.1 Trasparenza e comunicazione

L'Autorità competente o l'Unità di Crisi Nazionale, qualora istituita, fermo restando un eventuale e giustificato trattamento dei dati nel rispetto del principio di trasparenza richiamato dagli artt. 9 e 10 del reg. CE n. 178/2002, assicurano una corretta informazione dei cittadini sui rischi in corso e sulle misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare il rischio.

A tal fine, in collaborazione con l'Ufficio Stampa del Ministero della salute e, ove del caso, in coordinamento con la Commissione europea, l'EFSA e l'ECDC, il Ministero della salute o l'Unità di Crisi Nazionale, qualora istituita, definiscono contenuti e modalità di diffusione dei messaggi istituzionali, che vengono trasmessi anche agli Uffici Stampa delle Regioni e Province autonome. Inoltre, riferiscono prontamente al CNSA -Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

10.2 Strategia di comunicazione in situazioni che non richiedono l'istituzione di un'unità di crisi

Durante gli eventi avversi o gli eventi critici avversi di cui al punto 1, il Coordinatore della crisi e il suo team, se del caso, in coordinamento con la Commissione europea, gestisce le informazioni per il pubblico sulla valutazione e gestione del rischio, comprese le situazioni di incertezza, in modo chiaro, mirato ed efficace e come parte della risposta, eventualmente avvalendosi dei modelli di cui alle Appendici II, III e IV. L'informazione al pubblico deve essere tempestiva, solida, affidabile e coerente tra il livello nazionale, l'UE e i suoi Stati membri. I messaggi devono essere allineati in modo da evitare informazioni contrastanti.

Nell'ambito del coordinamento rafforzato, le autorità competenti regionali e locali coinvolte nel processo sono informate in anticipo riguardo agli annunci previsti, di loro pertinenza (ad esempio attraverso audio o videoconferenze). Queste ultime informano, inoltre, immediatamente gli operatori del settore alimentare interessati quando sono state raccolte prove attendibili sulla possibile origine di un focolaio.



Le autorità competenti regionali e locali condividono le informazioni sulla gestione degli incidenti al fine di garantire la coerenza in materia di comunicazione dei rischi. Il Ministero della salute tiene informato il Comitato permanente per i vegetali, gli animali, l'alimentazione e i mangimi e il Comitato per la sicurezza sanitaria sulla gestione degli incidenti circa la strategia di comunicazione. La rete internazionale delle autorità di sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) è utilizzata quando gli scambi da o verso Paesi terzi sono interessati dal rischio in questione, fatta salva la necessità di ulteriori scambi bilaterali di informazioni con i partner commerciali e le autorità competenti dei Paesi terzi.

Le informazioni vengono anche fornite alle organizzazioni internazionali competenti, quali l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione mondiale della salute degli animali (OIE) e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), a seconda dei casi.

10.3 Strategia di comunicazione specifica da parte dell'Unità di crisi

L'Unità di crisi, in caso di situazioni che ne richiedono l'istituzione, sviluppa immediatamente una strategia di comunicazione specifica, al fine di tenere il pubblico informato sui rischi e sulle misure adottate. La strategia di comunicazione deve identificare i messaggi chiave per i principali destinatari e i mezzi di comunicazione chiave per distribuirli. Il Coordinatore della crisi, nell'ambito delle proprie competenze, coordina a livello nazionale la comunicazione di crisi (ad esempio misure adottate, raccomandazioni relative alla salute ecc.) utilizzando i modelli comunicativi di cui alle Appendici II, III e IV, secondo una strategia comunicativa che mira ad informare gli attori pubblici ed economici, compresi i partner commerciali di prodotti alimentari e mangimi, mediante azioni volte a:

- a. diffondere messaggi coerenti e coordinati;
- b. adottare una comunicazione efficace sui rischi;
- c. evitare l'emissione di informazioni premature a qualsiasi livello, ad es. prima di informare le parti interessate in attesa di dati comprovati sul rischio, in modo che tutte le parti possano prepararsi alle possibili reazioni della stampa / dei consumatori, o senza avere prove sufficientemente attendibili, ad es. sulla fonte o sul peso della malattia;
- d. fornire prove attendibili (risultati di analisi, evidenze epidemiologiche, ecc.) a sostegno delle posizioni e delle misure adottate;
- e. fornire rassicurazioni sulla sicurezza dei prodotti non implicati nella crisi, comprese informazioni chiare sul tipo o sui tipi di prodotti interessati e rispetto a quelli non interessati;
- f. fornire messaggi su misure efficaci e risultati ottenuti sulla base di prove attendibili: ad es. identificazione e ritiro dei lotti interessati a seguito di un'indagine efficace.

La strategia di comunicazione comprende la creazione di contatti adeguati con i Paesi terzi interessati al fine di fornire loro informazioni chiare, precise e coerenti sull'evoluzione della gestione della crisi pertinente.



11. Punti di contatto

Presso ciascuna Unità di crisi e laboratorio coinvolto vengono identificati i punti di contatto che hanno la responsabilità di attivarsi nel più breve tempo possibile nel caso di insorgenza degli eventi avversi o degli eventi critici avversi di cui ai punti 1.2, 1.3, e 1.4.

In particolare, per l'Unità di Crisi Nazionale, Regionale e delle Province autonome il punto di contatto è individuato nel Responsabile, mentre nell'ambito dell'Unità di Crisi Locale si provvede ad individuare i relativi punti di contatto.

Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascuna Unità di crisi locale predispone l'organigramma dell'unità stessa, completa di tutti i recapiti disponibili, e lo trasmette all'Unità di crisi regionale. Ogni unità di crisi regionale e delle province autonome raccoglie gli elenchi delle unità di crisi locali afferenti al rispettivo ambito territoriale, e trasmette il proprio elenco all'Unità di crisi Nazionale.

Analogamente l'Unità di crisi nazionale predispone il proprio organigramma e lo trasmette a tutte le Unità di crisi regionali e delle province autonome.

Tali elenchi devono essere aggiornati e ridistribuiti periodicamente (almeno una volta l'anno), da parte del team del Coordinatore nazionale delle crisi e, comunque, ogniqualevolta subentrino variazioni.

L'elenco dei punti di contatto nazionali, regionali e dei laboratori è reso disponibile sul portale Internet del Ministero della Salute alla pagina dedicata al seguente indirizzo:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1150&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema

12. Termine della crisi e valutazione post-crisi

In concordanza con l'Unità di crisi a livello dell'UE se l'Unità di crisi Nazionale ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, il Coordinatore delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi dichiara terminata la crisi. Nel caso in cui la crisi mantenga una dimensione locale, regionale o interregionale le nel momento in cui l'Unità di Crisi Regionale/i ritenga/ritengano che il rischio sia ormai sotto controllo, in concordanza con il Coordinatore nel settore degli alimenti e dei mangimi potrà essere dichiarata terminata la crisi.

Il medesimo Coordinatore avvia, quindi, una valutazione post-crisi, costituita da tre componenti:

- un'attività di valutazione del rischio (*risk assessment*) a posteriori svolta dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) - Sezione per la Sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla situazione nazionale, alla luce di tutti i dati e le informazioni correlati alla gestione della crisi e da essa generati;
- una valutazione dell'attuazione delle procedure per la gestione della crisi in alimenti e mangimi e dello svolgimento delle attività di gestione del rischio svolta dal Ministero della salute e dalle Istituzioni scientifiche pertinenti;
- una valutazione delle attività di comunicazione del rischio svolta dal Ministero della salute, in collaborazione con il CNSA - Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.



Gli esiti della valutazione post-crisi, nelle sue tre componenti, vengono trasmessi e illustrati ai componenti delle Unità di crisi nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento a quelle coinvolte nel caso specifico, per identificare quanto sia stato eventualmente appreso e per evidenziare, se del caso, gli eventuali miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli strumenti utilizzati nella gestione delle crisi.



Appendice I Classificazione degli eventi avversi e degli eventi critici avversi di cui al punto 1.2, 1.3 e 1.4

Fattore	Peso specifico assegnato al fattore	non è richiesto l'intervento medico di famiglia	è richiesto l'intervento medico di famiglia	è richiesto intervento medico di famiglia	è richiesto intervento medico di famiglia	è richiesta l'assistenza specialistica	Calcolo dell'indice di classificazione*			
Effetti sulla salute	10	non è richiesto l'intervento medico di famiglia	è richiesto l'intervento medico di famiglia	è richiesto intervento medico di famiglia	è richiesto intervento medico di famiglia	è richiesta l'assistenza specialistica	debole			
Popolazione per base demografica esposta	10	contaminazione di una sola ASL	contaminazione di una sola ASL	contaminazione di una sola ASL	contaminazione di una sola ASL	contaminazione di una sola ASL	contaminazione di una sola ASL	contaminazione di una sola ASL	contaminazione di una sola ASL	contaminazione di una sola ASL
Casi clinici	10	< 10	11-50	51-100	101-1000	> 1000	> 1000	> 1000	> 1000	contaminazione di una sola ASL
Valutazione del rischio	10	rischio minimo	rischio medio	rischio medio						
Percezione del rischio	10	rischio molto basso	rischio basso	rischio medio	rischio medio					
Impatto sul medio	15	impatto molto basso (1-2 giorni, solo in media specializzati, media locali, nazionali)	impatto basso (< 2 giorni, poche attività di media specializzati, media locali, nazionali)	impatto medio (1-2 settimane, diverse attività di media specializzati, media locali, nazionali)	impatto medio (1-2 settimane, diverse attività di media specializzati, media locali, nazionali)	impatto medio (1-2 settimane, diverse attività di media specializzati, media locali, nazionali)	impatto medio (1-2 settimane, diverse attività di media specializzati, media locali, nazionali)	impatto medio (1-2 settimane, diverse attività di media specializzati, media locali, nazionali)	impatto medio (1-2 settimane, diverse attività di media specializzati, media locali, nazionali)	impatto medio (1-2 settimane, diverse attività di media specializzati, media locali, nazionali)
Restituitabilità	10	tutti i prodotti identificati, non in commercio o ritirati	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità completi, ritraffichiamo avvisato	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità completi, ritraffichiamo avvisato	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità completi, ritraffichiamo avvisato	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità completi, ritraffichiamo avvisato	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità completi, ritraffichiamo avvisato	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità completi, ritraffichiamo avvisato	tutti i prodotti identificati, presenti in commercio, dati di rintracciabilità completi, ritraffichiamo avvisato	prodotti non identificati, ampiamente distribuiti, min-casi rintracciabili, senza ritiro/ricallano
Diffusione di distribuzione commerciale	10	un solo prodotto, diversi flussi di distribuzione (pacchetti in una singola ASL)	un solo lotto, diversi OSA	prodotti non identificati, ampiamente distribuiti, min-casi rintracciabili, senza ritiro/ricallano						
Impatto economico sulla filiera produttiva	15	molto basso	basso	medio	alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto	molto alto

* Inse in nella colonna i valori del moltiplicazione di ogni fattore. Il foglio Excel restituirà automaticamente il valore dello IESS. Indicando anche il livello di gestione relativo al valore di IESS ottenuto

Intervalli di classificazione
 >=251
 >= 151 - <251
 < 151

Indice di classificazione

0



Appendice II

Fase 1**Modello di dichiarazione in caso di incidente/crisi iniziale o emergente (quando molti dei fatti sono ancora sconosciuti)**

"L'Autorità competente è a conoscenza di un sospetto incidente di sicurezza alimentare locale/regionale/nazionale/multinazionale, che riguarda X, Y, Z (confermare area geografica).

Attualmente sono disponibili informazioni limitate sull'entità dell'incidente o su cosa l'abbia causato.

Tuttavia, un team di gestione degli incidenti è stato convocato e sta lavorando intensamente per indagare sulla questione.

La salute e il benessere del pubblico in generale sono la nostra principale preoccupazione ed il nostro obiettivo è quello di prevenire l'ulteriore diffusione del problema e tutelare le persone colpite ed i consumatori in generale.

L'Autorità competente segue attentamente la situazione ed è in stretta collaborazione con i suoi partner a livello europeo e nazionale.

Forniremo un ulteriore aggiornamento sulla situazione (dove e quando - ad es. sul nostro sito web alle 13:00, questo pomeriggio ecc.)".

Appendice III

Fase 2**Modello di dichiarazione in caso di aumentata consapevolezza ed evoluzione più ampia dell'incidente/crisi (alcuni elementi diventano noti)**

"L'Autorità competente può confermare che esistono prove che dimostrano la presenza di (XXX - indicare la sostanza, l'organismo ecc.) In (XXX - prodotti) specifici) da (Paese di origine e/o produttore).

Stiamo lavorando con i nostri partner, tra cui (ad es. EFSA/ECDC/Stati membri), per continuare l'indagine e comprendere l'intera portata e la probabile causa del problema.

Mentre l'inchiesta è in corso l'EFSA/Autorità competente consiglia alle persone di (specificare l'azione, ad es. seguire le buone pratiche in cucina, distruggere/restituire il prodotto ecc.) che in questo caso significa (azioni specifiche di igiene/cottura, se applicabile).

Si prega di verificare con le proprie Autorità di controllo per la sicurezza alimentare le notifiche sui prodotti specifici che sono stati richiamati o che lo devono essere.

I prodotti richiamati dagli operatori sono pubblicati sulla pagina web del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_5.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=richiami&dataa=2019/12/31&datada=2016/01/01

o segnalati alla pagina web degli avvisi di sicurezza all'indirizzo web:

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_3_2.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=avvisi&tipo=alimentare&annoda=2019



La salute e il benessere del pubblico in generale sono la principale preoccupazione dell'Autorità competente con l'obiettivo di prevenire l'ulteriore diffusione del problema e tutelare le persone colpite ed i consumatori in generale.

Appendice IV

Fase 3

Modello di dichiarazione in caso di evoluzione grave dell'incidente

Le Indagini effettuate da (indicare ente / fonte ufficiale - ad es. l'Autorità Sanitaria Ambientale) in (Paese) hanno confermato che ... [dettagli sullo stato di evoluzione dell'incidente sulla base delle conferme acquisite].

Ciò ha comportato livelli elevati e rischiosi di (XXX - contaminante chimico/biologico potenzialmente pericoloso) in (prodotti specifici di XXX).

I sintomi delle persone colpite e coinvolte da questo focolaio sembrano essere coerenti con gli effetti di [contaminazione da XXX].

Sono in corso tutte le iniziative del caso per reagire all'incidente/evento avverso/evento critico avverso a livello regionale/nazionale/europeo causato dai prodotti interessati.

La salute e il benessere del pubblico in generale sono la principale preoccupazione dell'Autorità competente con l'obiettivo di prevenire l'ulteriore diffusione del problema e tutelare le persone colpite ed i consumatori in generale.



20_31_1_DGR_1117_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2020, n. 1117 L 238/2016, art. 39, comma 3 - Sospensione dell'iscrizione dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco" per le campagne vitivinicole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 3;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1339 del 18 luglio 2014, con cui è stato adottato un provvedimento in attuazione dell'articolo 13 ter del decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 62 (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4), di sospensione per le campagne vitivinicole 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dell'iscrizione allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione alla DOC "Prosecco" dei vigneti di varietà Glera realizzati successivamente al 31 luglio 2012, con esclusione dei vigneti realizzati sul territorio della provincia di Trieste;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 23 giugno 2017, con cui è stato adottato un provvedimento di adeguamento del limite alle iscrizioni dei vigneti Glera allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione alla DOC "Prosecco" per il triennio 2017 - 2020, fino al raggiungimento di 24.450 ettari nel triennio, comprensivi di 1.200 ettari nella campagna viticola 2017/2018, di cui 222 da realizzare in Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che con nota PEC n. 122/20 del 19 giugno 2020, prot. n. 39603, il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco", ha richiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione del Veneto, un provvedimento volto al mantenimento della sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco" anche per le campagne vitivinicole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, attestando a 24.450 ettari la quota massima complessiva di potenziale viticolo produttivo della varietà Glera iscritta, di cui 4.528 ettari nella regione Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla domanda e, in particolare, del verbale della consultazione con le organizzazioni professionali di categoria del 27 febbraio 2020, dell'esito dell'Assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", tenutasi il 12 giugno 2020, e della relazione tecnico economica relativa alle campagne di commercializzazione del prodotto DOC "Prosecco" per il prossimo triennio, svolta dal Consorzio in collaborazione con il CIRVE dell'Università di Padova e con il Nomisma Wine Monitor, relativamente agli effetti sulla domanda e l'offerta dell'attuale congiuntura economica e della pandemia da Covid-19;

CONSIDERATO che la richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", volta al rinnovo della sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti Glera allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco" per il prossimo triennio 2020/2021 - 2022/2023, all'attuale quota massima di 24.450 ettari, è finalizzata a dare stabilità al valore commerciale della produzione, in una prospettiva di ristagno dei consumi e di conseguente eccesso dell'offerta;

CONSIDERATO che la richiesta di sospensione sino al 2023 consentirebbe al Consorzio, grazie alla sua continua attività di monitoraggio dell'andamento dei mercati, di proporre successivi adeguamenti del potenziale in relazione alla dinamica della domanda del prodotto, con particolare attenzione al suo valore commerciale;

RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta formulata dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco";

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;

ATTESO che sono state sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione in merito alla proposta avanzata dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco";

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e per le motivazioni espresse

in premessa, d'intesa con la Regione del Veneto, è accolta la proposta formulata con nota PEC n. 122/20 del 19 giugno 2020, prot. n. 39603, dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" di sospendere l'iscrizione dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione alla DOC "Prosecco" per le campagne vitivinicole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, confermando l'attuale potenziale produttivo viticolo complessivo della varietà Glera iscritta di 24.450 ettari, di cui 4.528 ettari nella regione Friuli Venezia Giulia.

2. Di stabilire che la sospensione di cui al punto 1 non opera per i vigneti realizzati sul territorio della provincia di Trieste.

3. Di prendere atto dell'impegno assunto dal Consorzio di monitorare l'andamento del mercato, proponendo alle Amministrazioni regionali competenti eventuali ulteriori misure di adeguamento del potenziale viticolo della varietà Glera ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco".

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_31_1_DGR_1118_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2020, n. 1118

Sospensione dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla DOC "Prosecco" per le campagne viticole 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per le superfici vitate a varietà Pinot nero piantate o innestate sul territorio regionale successivamente al 31 luglio 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39, comma 3;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)) e, in particolare, l'articolo 6;

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione) e, in particolare l'articolo 4, comma 4, del relativo disciplinare, che prevede che le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, possano stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione di origine;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 23 giugno 2017, con cui è stato adottato un provvedimento di adeguamento del limite alle iscrizioni dei vigneti Glera allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione della DOC "Prosecco" per il triennio 2017 - 2020;

TENUTO CONTO che è in corso di approvazione da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali una proposta di modifica ordinaria del disciplinare della DOC "Prosecco" riguardante una nuova tipologia di prodotto DOC "Prosecco" spumante rosé, i cui effetti potranno sensibilmente influire sul mercato del prodotto certificato;

CONSIDERATO che con nota n. 123 pervenuta in data 19 giugno 2020, prot. n. 39601, integrata con nota n. 128 del 24 giugno 2020, prot. n. 40546, il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco", ha chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione del Veneto, un provvedimento di sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla DOC "Prosecco" per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per i vigneti realizzati e comunicati agli enti preposti successivamente al 31 luglio 2020;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla domanda e, in particolare, del verbale della consultazione con le organizzazioni professionali del 27 febbraio 2020, dell'esito dell'Assemblea ordinaria dei

soci del Consorzio di tutela della Denominazione di origine controllata "Prosecco", tenutasi il 12 giugno 2020, e della relazione tecnico economica svolta dal Consorzio in collaborazione con il CIRVE dell'Università di Padova e con il Nomisma Wine Monitor;

TENUTO CONTO delle prospettive di evoluzione del mercato nel breve e medio periodo dettagliate nella relazione tecnico economica e che il Consorzio ha segnalato come la mancata adozione di un provvedimento di sospensione dell'iscrizione allo schedario viticolo del Pinot nero da destinare alla DOC "Prosecco" potrebbe avere conseguenze negative sul valore del prodotto, con ripercussioni per tutti gli operatori della filiera del sistema Prosecco;

CONSIDERATO che la richiesta del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" è sostenuta dai dati sul potenziale produttivo della varietà Pinot nero, tenendo conto sia di quella che sarà la prossima richiesta del mercato della tipologia DO "Prosecco" spumante rosé che dell'incertezza legata all'attuale congiuntura economica;

ATTESO che la proposta presentata dal Consorzio di sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla DOC "Prosecco" per le campagne viticole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, è finalizzata ad ottenere una produzione compatibile con le dinamiche della domanda e di gestione dell'offerta, salvaguardando il valore commerciale del prodotto;

CONSIDERATO che la richiesta di sospensione limitata temporalmente permette al Consorzio, grazie alla sua continua attività di monitoraggio dell'andamento dei mercati, di proporre successivi adeguamenti del potenziale viticolo produttivo in funzione della dinamica della domanda del prodotto, con particolare attenzione al suo valore commerciale;

RITENUTO, di accogliere la proposta formulata dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" di sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla DOC "Prosecco" per le tre campagne viticole, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per i vigneti realizzati sul territorio regionale successivamente al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 6 della legge regionale n. 20/2007 e ritenuto, pertanto, che i vigneti realizzati a Pinot nero prima del 31 luglio 2020 potranno essere iscritti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla DOC "Prosecco" purché comunicati ai sensi della citata legge regionale;

ATTESO che sono state sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione in merito alla proposta avanzata dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco";

CONSIDERATO che nei termini stabiliti sono pervenute anche le osservazioni dell'Associazione Vivaisti Viticoli della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota protocollata al n. 42935 del 3 luglio 2020 e della Federazione Regionale Coldiretti FVG, con nota protocollata al n. 43284 del 6 luglio 2020;

RITENUTO in merito alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni del Consorzio di tutela della DOC "Prosecco" fornite con nota 153/2020 del 14 luglio 2020, protocollata al n. 45122 del 14 luglio 2020, che la richiesta di sospensione sia finalizzata al raggiungimento di un equilibrio complessivo del mercato, pur tenendo in considerazione le posizioni delle varie componenti della filiera e in armonia con il quadro normativo vigente;

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha in corso di adozione analogo provvedimento;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, d'intesa con la Regione del Veneto, è accolta la proposta formulata con nota n. 123 pervenuta in data 19 giugno 2020, prot. n. 39601, integrata con nota n. 128 del 24 giugno 2020, prot. n. 40546, dal Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" di sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla DOC "Prosecco" per le campagne viticole, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per le superfici vitate a varietà Pinot nero piantate o innestate sul territorio regionale successivamente al 31 luglio 2020.

2. Di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere l'attuale capacità produttiva di Pinot nero idonea alla produzione della denominazione DOC "Prosecco" e l'impianto del vigneto, con la varietà Pinot nero, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2020, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti già presentate in base ai bandi regionali, risultate ammissibili e non oggetto di variante successiva all'approvazione del presente provvedimento.

3. Di prendere atto dell'impegno assunto dal Consorzio di monitorare l'andamento del mercato, proponendo alle Amministrazioni regionali competenti eventuali ulteriori misure di adeguamento del potenziale viticolo della varietà Pinot nero ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "Prosecco".

4. Di comunicare la presente deliberazione al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco", all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e a Valoritalia S.r.l.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

20_31_1_ADC_INF TERR PREMARIACCO 16 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica - Trieste Comune di Premariacco. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 14 del 29 giugno 2020 il comune di Premariacco ha preso atto che, in ordine alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale e non sono state presentate osservazioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 14, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
arch. Franco Russo Cirillo

20_31_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1738/2020-presentato il-07/05/2020
GN-2250/2020-presentato il-03/06/2020
GN-2383/2020-presentato il-12/06/2020
GN-2409/2020-presentato il-15/06/2020
GN-2449/2020-presentato il-16/06/2020
GN-2530/2020-presentato il-19/06/2020
GN-2534/2020-presentato il-22/06/2020
GN-2645/2020-presentato il-25/06/2020
GN-2665/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2666/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2667/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2668/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2670/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2671/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2675/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2697/2020-presentato il-30/06/2020
GN-2719/2020-presentato il-01/07/2020
GN-2720/2020-presentato il-01/07/2020
GN-2721/2020-presentato il-01/07/2020
GN-2722/2020-presentato il-01/07/2020
GN-2740/2020-presentato il-02/07/2020

GN-2741/2020-presentato il-02/07/2020
GN-2745/2020-presentato il-02/07/2020
GN-2746/2020-presentato il-02/07/2020
GN-2747/2020-presentato il-02/07/2020
GN-2748/2020-presentato il-02/07/2020
GN-2752/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2755/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2756/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2758/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2760/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2762/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2773/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2775/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2786/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2795/2020-presentato il-06/07/2020
GN-2802/2020-presentato il-06/07/2020
GN-2828/2020-presentato il-07/07/2020
GN-2833/2020-presentato il-07/07/2020
GN-2840/2020-presentato il-08/07/2020
GN-2841/2020-presentato il-08/07/2020

20_31_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_TRASPOSIZIONE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 23, comma 1,
della legge regionale 15/2010.

TRASPOSIZIONE

GN-1984/2020-presentato il-19/05/2020
GN-2051/2020-presentato il-21/05/2020
GN-2341/2020-presentato il-10/06/2020
GN-2348/2020-presentato il-10/06/2020
GN-2526/2020-presentato il-19/06/2020
GN-2560/2020-presentato il-22/06/2020
GN-2626/2020-presentato il-24/06/2020
GN-2627/2020-presentato il-24/06/2020
GN-2628/2020-presentato il-24/06/2020
GN-2629/2020-presentato il-24/06/2020
GN-2630/2020-presentato il-24/06/2020
GN-2631/2020-presentato il-24/06/2020
GN-2632/2020-presentato il-24/06/2020
GN-2633/2020-presentato il-24/06/2020

GN-2650/2020-presentato il-25/06/2020
GN-2662/2020-presentato il-26/06/2020
GN-2663/2020-presentato il-26/06/2020
GN-2673/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2680/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2681/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2682/2020-presentato il-29/06/2020
GN-2702/2020-presentato il-30/06/2020
GN-2705/2020-presentato il-30/06/2020
GN-2706/2020-presentato il-30/06/2020
GN-2707/2020-presentato il-30/06/2020
GN-2708/2020-presentato il-30/06/2020
GN-2757/2020-presentato il-03/07/2020
GN-2791/2020-presentato il-06/07/2020

20_31_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.

GN-6560/2018-presentato il-22/06/2018
GN-8443/2018-presentato il-08/08/2018
GN-8595/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8680/2018-presentato il-14/08/2018
GN-13015/2018-presentato il-05/12/2018
GN-1006/2019-presentato il-29/01/2019
GN-1049/2019-presentato il-29/01/2019
GN-3626/2019-presentato il-28/03/2019
GN-3695/2019-presentato il-01/04/2019
GN-3842/2019-presentato il-03/04/2019
GN-3958/2019-presentato il-05/04/2019
GN-4675/2019-presentato il-19/04/2019
GN-4732/2019-presentato il-23/04/2019
GN-4756/2019-presentato il-24/04/2019
GN-6693/2019-presentato il-13/06/2019
GN-7524/2019-presentato il-03/07/2019
GN-7785/2019-presentato il-10/07/2019
GN-7986/2019-presentato il-12/07/2019
GN-9739/2019-presentato il-30/08/2019
GN-10711/2019-presentato il-25/09/2019
GN-11037/2019-presentato il-02/10/2019
GN-11525/2019-presentato il-14/10/2019
GN-11527/2019-presentato il-14/10/2019
GN-11531/2019-presentato il-14/10/2019
GN-11534/2019-presentato il-14/10/2019
GN-11536/2019-presentato il-14/10/2019

GN-11537/2019-presentato il-14/10/2019
GN-11919/2019-presentato il-23/10/2019
GN-11921/2019-presentato il-23/10/2019
GN-11922/2019-presentato il-23/10/2019
GN-11981/2019-presentato il-23/10/2019
GN-11983/2019-presentato il-23/10/2019
GN-11984/2019-presentato il-23/10/2019
GN-11987/2019-presentato il-23/10/2019
GN-12001/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12003/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12009/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12010/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12012/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12015/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12018/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12023/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12024/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12025/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12026/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12027/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12030/2019-presentato il-24/10/2019
GN-12066/2019-presentato il-25/10/2019
GN-12067/2019-presentato il-25/10/2019
GN-12071/2019-presentato il-25/10/2019
GN-12072/2019-presentato il-25/10/2019
GN-12080/2019-presentato il-25/10/2019

GN-12083/2019-presentato il-25/10/2019
GN-12085/2019-presentato il-25/10/2019
GN-12090/2019-presentato il-25/10/2019
GN-12129/2019-presentato il-28/10/2019
GN-12134/2019-presentato il-28/10/2019
GN-12193/2019-presentato il-29/10/2019
GN-12207/2019-presentato il-29/10/2019
GN-12208/2019-presentato il-29/10/2019
GN-12406/2019-presentato il-04/11/2019
GN-12407/2019-presentato il-04/11/2019
GN-12409/2019-presentato il-04/11/2019
GN-12444/2019-presentato il-05/11/2019
GN-12450/2019-presentato il-05/11/2019
GN-12451/2019-presentato il-05/11/2019
GN-12554/2019-presentato il-06/11/2019
GN-12555/2019-presentato il-06/11/2019
GN-12579/2019-presentato il-07/11/2019
GN-12580/2019-presentato il-07/11/2019
GN-12584/2019-presentato il-07/11/2019

GN-12823/2019-presentato il-12/11/2019
GN-12824/2019-presentato il-12/11/2019
GN-13231/2019-presentato il-21/11/2019
GN-13232/2019-presentato il-21/11/2019
GN-14074/2019-presentato il-09/12/2019
GN-14680/2019-presentato il-23/12/2019
GN-14682/2019-presentato il-23/12/2019
GN-14684/2019-presentato il-23/12/2019
GN-14704/2019-presentato il-24/12/2019
GN-14717/2019-presentato il-24/12/2019
GN-14727/2019-presentato il-24/12/2019
GN-14744/2019-presentato il-24/12/2019
GN-14780/2019-presentato il-27/12/2019
GN-14785/2019-presentato il-27/12/2019
GN-14867/2019-presentato il-30/12/2019
GN-14868/2019-presentato il-30/12/2019
GN-2833/2020-presentato il-13/03/2020
GN-2928/2020-presentato il-18/03/2020

20_31_1_ERR_PROT CIV_932_ERRATA CORRIGE BUR 30

Errata corrige - Decreto del Vicepresidente, Assessore delegato alla Protezione civile 13 luglio 2020, n. 932/PC

LR 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, articolo 32 septies. Adozione modalità attuative per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore dei privati e delle attività economiche e produttive, ad esclusione del settore agricolo, zootecnico, pesca e acquacoltura, interessati all'emergenza occorsa sul territorio regionale il 10 agosto 2017. Pubblicato sul BUR n. 30 del 22 luglio 2020. Correzione di errore materiale.

Si rende noto che nel decreto di cui all'oggetto, pubblicato sul BUR n. 30 del 22 luglio 2020, sia nel sommario a pagina 1 che all'interno del Bollettino ufficiale a pagina 13, nel titolo del decreto, il numero:

<<923>>

deve correttamente leggersi:

<<932>>



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

20_31_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 41 PRGC_006

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante di livello comunale n. 41 al PRGC - Integrazione dell'art. 19.2 delle norme di attuazione, ambito della zona "Aria" n. 16/A del torrente Torre.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.i. e l'art. 2, punto 1, lettera c) della L.R. 6/2019,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09.06.2020, immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante di livello comunale n. 41 al PRGC integrazione dell'art. 19.2 delle norme di attuazione, ambito della zona "aria" n. 16/A del torrente Torre, secondo le procedure previste dall'art. 2, punto 1, della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

Per quanto disposto dai punti 2 e 3 del citato art. 2 della L.R. 29.04.2019, n. 6, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati viene depositata presso la Segreteria Comunale, del Comune di Reana del Rojale, per la durata di trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Reana del Rojale, 14 luglio 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

20_31_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 42 PRGC_005

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante di livello comunale n. 42 al PRGC relativa alla zona omogenea "S1", destinata a spettacoli e manifestazioni all'aperto in Ribis.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 sexies della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.i. e l'art. 2, punto 1, lettera f) della L.R. 6/2019,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.06.2020, immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante di livello comunale n. 42 al PRGC relativa alla zona omogenea "S1", destinata a spettacoli e manifestazioni all'aperto in Ribis, secondo le procedure previste dall'art. 2, punto 1, della L.R.

29 aprile 2019, n. 6.

Per quanto disposto dai punti 2 e 3 del citato art. 2 della L.R. 29.04.2019, n. 6, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati viene depositata presso la Segreteria Comunale, del Comune di Reana del Rojale, per la durata di trenta giorni effettivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Reana del Rojale, 14 luglio 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

20_31_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO 71 PRGC_003

Comune di San Vito al Tagliamento (PN) **Avviso approvazione variante n. 71 al PRGC.**

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

Visto l'art.63 sexies c.7 della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.16 del 09.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di San Vito al Tagliamento ha approvato la Variante n.71 al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Allargamento tratto centrale S.P. n.21 "di Bannia" nei comuni di Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento e Chions" riguardante il tratto compreso nel Comune di San Vito al Tagliamento - apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in conformità agli elaborati tecnici redatti dall'arch. Paolo Zampese.

San Vito al Tagliamento, 14 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

20_31_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO 72 PRGC_004

Comune di San Vito al Tagliamento (PN) **Avviso approvazione variante n. 72 al PRGC.**

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

Visto l'art.63 sexies c.7 della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.17 del 09.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di San Vito al Tagliamento ha approvato la Variante n.72 al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "realizzazione opere di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale" - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in conformità agli elaborati tecnici redatti dall'ing. Giovanni Maso.

San Vito al Tagliamento, 14 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

20_31_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO 73 PRGC_001

Comune di San Vito al Tagliamento (PN) **Avviso approvazione variante n. 73 al PRGC.**

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

Visto l'art.8 c.6 della L.R. 21/2015,

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.18 del 09.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di San Vito al Tagliamento ha approvato la Variante n.73 al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "intersezione a rotatoria sulla S.R. 463 tra Via Provinciale e Via Morsano a Gleris" in comune di San Vito al Tagliamento - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in conformità agli elaborati tecnici redatti dall'arch. Luigino Favot.
San Vito al Tagliamento, 14 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

20_31_3_AVV_COM SAN VITO AL TAGLIAMENTO 74 PRGC_002

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso adozione variante n. 74 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

Visto l'art.63 sexies c.2 della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.19 del 09.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di San Vito al Tagliamento ha adottato la Variante 74 al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica "Lavori di realizzazione servizi complementari dell'autostazione: area per la sosta autobus e parcheggi" - Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in conformità agli elaborati tecnici redatti dall'arch. Paolo Galante.

Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante sopraccitata sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla suddetta variante adottata potranno presentare opposizioni.
San Vito al Tagliamento, 14 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

20_31_3_AVV_COM TRIESTE SUBINGR CONC DEM SERGAS_008

Comune di Trieste - Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati - Servizio gestione patrimonio immobiliare - PO Gestione straordinaria patrimonio immobiliare

Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell'art. 46 C.d.N. - Determinazione della PO Gestione straordinaria patrimonio immobiliare n. 1970/2020.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 9 della legge regionale 22/2006 ai sensi del quale le istanze relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative devono essere pubblicate sul BUR e affisse all'albo del Comune interessato per un termine non inferiore a giorni 20;
vista la nota dd. 20 aprile 2020 presentata dalla sig. S.F. con cui rinuncia alla concessione Rep./Racc. n. 8066 dd. 20 agosto 2003 a favore di altro soggetto;
considerato che:

- la concessione ha per oggetto un'area demaniale marittima di complessivi mq. 46,00 in località S. Croce per mantenere un pontile ed una piazzola;
- che è prorogata al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 1, comma 18 del D.L. 194/2009 convertito in L. 25/2010 come modificato dall'art. 34 duodecies del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, recepito

dall'art. 13 bis comma I della L.R. 22/2006 come modificato dall'art. 1 comma 18 della L.R. 5/2013;
Visti

- la L. 241/90 e succ. modifiche;
 - l'art. 107 del D. L.vo 267/2000;
 - l'art. 4 del D.L.vo n. 165/2001;
 - l'art. 131 dello Statuto Comunale in vigore;
 - la determinazione n. 3591/2019 della Direzione Generale e Risorse Umane, atto prot. corr. n. B-13/1-1/15-2019 (4554/2019), dd. 05.08.2019, con il quale il Sindaco ha conferito al dott. Luigi Leonardi, per il periodo dal 10.08.2019 e fino al termine del mandato elettivo - con un prolungamento di sei mesi rispetto alla scadenza dello stesso - l'incarico di direzione della struttura d'intestazione;
- Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

RENDE NOTO

che è pervenuta ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione istanza di subentro nella titolarità della concessione demaniale marittima Rep./Racc. n. 8066 dd. 20 agosto 2003;
informa inoltre che eventuali osservazioni e opposizioni o la presentazione di eventuali domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla data dell'affissione e del deposito del presente avviso, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Luigi Leonardi

20_31_3_AVV_COM TRIESTE VAS SS 202 E CATTINARA_009

Comune di Trieste

Avviso ex art. 14, comma I, DLgs. 152/06 e s.m.i. Valutazione ambientale strategica della variante relativa al collegamento tra la SS 202 EX GVT ed il comprensorio ospedaliero di Cattinara. Consultazione.

IL RESPONSABILE DI P.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PORTO VECCHIO

Visto l'art. 14 del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni:

RENDE NOTO

che la Variante in oggetto - redatta ai sensi della L.R. 05/07e s.m.i. - il Rapporto Ambientale e l'allegata Sintesi non tecnica sono a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del 29 luglio 2020, sul sito Internet dell'Amministrazione comunale: <http://www.retecivica.trieste.it/>

È altresì possibile consultare la documentazione in forma cartacea presso l'Ufficio Visione Strumenti Urbanistici sito al 6° piano del palazzo comunale di passo Costanzi 2, stanza 625, su appuntamento, scrivendo alla mail sit@comune.trieste.it

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale), entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Tali osservazioni devono fare espresso riferimento alla procedura di valutazione ambientale (VAS).

Le osservazioni possono essere presentate:

-all'Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale del Comune, al piano terra del palazzo municipale Zois di via Punta del Forno 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.30;

-tramite servizio postale (timbro e la data apposti dall'Ufficio Postale di spedizione fanno fede ai fini dell'osservanza del termine esclusivamente nel caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre in caso di spedizione semplice fa fede la data apposta dall'Ufficio Accettazione Atti del Comune);

-tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); tale spedizione ha il valore legale di una racco-

mandata con ricevuta di ritorno e, pertanto, fa fede la data di spedizione;
- tramite la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.fvg.it da un indirizzo di posta elettronica non certificata; in tal caso la spedizione non ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, e fa fede la data di ricezione nella casella di posta dell'Amministrazione.

Osservazioni pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
Il Proponente e l'Autorità procedente sono l'Amministrazione comunale di Trieste.
Trieste, 29 luglio 2020

IL RESPONSABILE DI PO:
dott. Roberto Prodan

20_31_3_AVV_COM VALVASONE ARZENE PROG FATTIB VIA REGINA MARGHERITA_007

Comune di Valvasone Arzene (PN)

Avviso di adozione del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Riqualificazione degli ambiti immediatamente esterni al centro storico - ambito di via Regina Margherita e via Trento" e di contestuale reiterazione (rinnovazione) dei vincoli preordinati all'esproprio apposti con variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale dell'ex Comune di Valvasone.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Visto l'art.63 e ss della L.R. 5/2007

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 06/03/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Riqualificazione degli ambiti immediatamente esterni al centro storico - ambito di via regina Margherita e via Trento" e contestualmente sono stati reiterati (rinnovati) i vincoli preordinati all'esproprio apposti con Variante n°22 al Piano Regolatore Generale Comunale dell'ex Comune di Valvasone.

Ai sensi dell'art. 63 sexies della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 29/07/2020 al 09/09/2020 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali. Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 09/09/2020, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Valvasone Arzene, 15 luglio 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA- URBANISTICA:
ing. Massimo Biasutti

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO LOGISTICA E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to* DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, e servizi generali